



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013

MANUALE DELLE PROCEDURE, DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI

Approvato con decreto del Direttore n. 781 del 24 dicembre 2008

*Modificato ed integrato con decreti del Direttore
n. 89 del 7 aprile 2009, n. 119 del 13 maggio 2009,
n. 212 del 29 settembre 2009, n. 232 del 29 ottobre 2009, n. 32 del 24
febbraio 2010*

*Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte
con decreto del Direttore n. 32 del 24 febbraio 2010*

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1 Matrice del flusso gestionale: fasi, attività e soggetti coinvolti.....	5
2. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PSR.....	16
2.1 Informatizzazione, presentazione e protocollazione delle domande	19
2.2 Sostituzione della domanda	24
2.2.1 Domanda di “aiuto”	24
2.2.2 Domanda di “pagamento” – Titolo II	25
2.2.3 Domanda di “pagamento” – Misura 431	25
2.2.3.1 Domanda cartacea di pagamento annuale (solo anno 2009).....	25
2.2.3.2 Domanda di anticipo e di pagamento annuale (dal 2010)	25
2.3 Contestualità della domanda di “aiuto” e di “pagamento” – Titolo I	25
2.4 Presentazione tardiva delle domande di “pagamento” – Titolo I	26
2.5 Modifiche alla domanda di “pagamento” – Titolo I.....	26
2.5.1 Disposizioni art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009	26
2.5.2 Disposizioni art. 25 del reg. (CE) 1122/2009	27
2.6 Presentazione domande in ambito Leader (Asse 4).....	27
3. PRESENTAZIONE PROGETTI INTEGRATI	27
3.1 Presentazione dei PIA (Progetti Integrati d’Area).....	27
3.1.1 Manifestazione di interesse	27
3.1.2 Elementi minimi della manifestazione di interesse.....	27
3.1.3 Domanda del soggetto proponente.....	28
3.1.4 Domanda individuale di ciascun soggetto richiedente	28
3.1.5 Ricevibilità del PIA e delle singole domande	28
3.1.6 Ammissibilità del PIA e delle singole istanze	29
3.1.6.1 Commissione mista Regione/AVEPA per la valutazione dei PIA	29
3.1.7 Graduatorie.....	30
3.2 PRESENTAZIONE DEI PIF (PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA) E DEI PIFF (PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA FORESTALE)	30
3.2.1 Manifestazione di interesse	30
3.2.2 Elementi minimi della manifestazione di interesse.....	30
3.2.3 Domanda del soggetto proponente.....	31
3.2.4 Ricevibilità dei PIF/PIFF	31
3.2.5 Ammissibilità dei PIF/PIFF	31
3.2.5.1 Commissione mista Regione/AVEPA per la valutazione dei PIFF	31
3.2.6 Graduatorie dei PIF/PIFF.....	31
3.2.7 Domanda individuale di ciascun soggetto richiedente	32
3.2.8 Atto costitutivo dell’ATI	32
3.2.9 Ricevibilità delle singole istanze	32
3.2.10 Ammissibilità delle singole istanze.....	32
3.3 Presentazione dei PG (Pacchetti Giovani)	33
4. ACCESSO AI MODULI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PSR E DEL PIANO AZIENDALE	34
5. FASCICOLO AZIENDALE	35
6. COSTITUZIONE FASCICOLO DI DOMANDA	36
7. RUOLI E COMPITI PER L’ATTIVITÀ DIISTRUTTORIA	37
7.1 Misure Titolo I: separazione delle funzioni	37
7.1.1 Domanda contestuale di aiuto/pagamento	37
7.1.2 Domanda di pagamento	37

7.2 Misure Titolo II: separazione delle funzioni	38
7.2.1 Domanda di aiuto.....	38
7.2.2 Domanda di pagamento	38
7.3 Tabella riassuntiva competenze istruttorie	38
8. RICEVIBILITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO	39
8.1 RICEVIBILITÀ	39
8.2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO	40
9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ	41
9.1 Verifiche generali di ammissibilità	43
9.1.1 Controllo competenza territoriale per l'istruttoria.....	43
9.1.2 Controllo con anagrafe tributaria.....	44
9.1.3 Affidabilità del richiedente.....	44
9.1.4 Controllo su contributi già erogati	45
9.2 Verifiche specifiche di ammissibilità per misura/sottomisura/azione	46
9.2.1 Verifica documentazione pervenuta.....	46
9.2.2 Verifica requisiti specifici di Misura/Sottomisura/Azione	46
9.2.3 Verifica ammissibilità ed eleggibilità delle spese	46
9.2.3.1 Domanda di aiuto: verifica ammissibilità ed eleggibilità delle spese	47
9.2.3.2 Domanda di pagamento: verifica ammissibilità ed eleggibilità delle spese .	47
9.2.4 Verifica elementi di priorità e condizioni di preferenza.....	48
9.2.5 Visita <i>in situ</i>	48
9.3 Individuazione domande ammissibili	48
9.4 Valutazione delle singole proposte progettuali	49
9.4.1 Valutazione idoneità/non idoneità delle singole proposte progettuali (Misura 124 e Sottomisura 214/H).....	49
9.4.2 Valutazione delle singole proposte progettuali (misure 111 – azioni 2-4 e 331 – azione 3).....	50
9.5 Finanziabilità delle domande	50
9.5.1 Graduatorie su bandi regionali.....	50
9.5.2 Finanziabilità su procedure attivate dai GAL	50
9.5.3 Comunicazione ai beneficiari ammessi a finanziamento	51
9.5.4 Comunicazione ai richiedenti non ammessi a finanziamento	51
10. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	51
10.1 Liquidazione di anticipi	51
10.1.1 Garanzie fideiussorie relative ai pagamenti	52
10.1.2 Modalità di validazione delle polizze fideiussorie.	53
10.2 Liquidazione di acconti	53
10.3 Liquidazione del saldo.....	54
10.4 Liquidazione di premi	54
10.5 Certificazione antimafia	55
10.6 Disposizioni generali relative alla predisposizione ed all'invio delle proposte di liquidazione, ed alla relativa autorizzazione al pagamento.....	56
10.6.1 Misure Titolo I: predisposizione ed invio proposte di liquidazione	56
10.6.2 Misure Titolo II: predisposizione ed invio proposte di liquidazione	56
10.6.3 Elenchi proposte di liquidazione	57
10.6.4 Autorizzazione al pagamento	59
11. CONTROLLI IN LOCO, DI CONDIZIONALITÀ (E DEGLI IMPEGNI PERTINENTI), DEI REQUISITI MINIMI, EX POST	59
11.1 Controlli riferiti a Misure/Sottomisure/Azioni del Titolo I	59
11.1.1 Controlli di condizionalità: soggetti coinvolti.....	60

11.1.2 Controlli di condizionalità: campione di domande	60
11.1.3 Controlli dei requisiti minimi	61
11.1.4 Controlli degli Impegni Pertinenti di Condizionalità	61
11.1.5 Controlli in loco: soggetti coinvolti.....	61
11.1.6 Controlli in loco: campione di domande	61
11.2 Controlli riferiti a misure/sottomisure/azioni del Titolo II ed alla misura 431	67
11.2.1 Controlli in loco: soggetti coinvolti.....	67
11.2.2 Controlli in loco: campione di domande	67
11.3 Controlli riferiti a Progetti Integrati	68
11.4 Controlli EX POST.....	69
11.5 Modalità di esecuzione dei controlli in loco, di condizionalità (e degli impegni pertinenti), dei requisiti minimi ed ex post	70
11.6 Rapporti di controllo all'organismo pagatore	71
12. CASI PARTICOLARI.....	71
12.1 Cause di forza maggiore	71
12.2 Rinuncia parziale o totale	72
12.2.1 Rinuncia <i>prima</i> del provvedimento di concessione del finanziamento	73
12.2.2 Rinuncia <i>dopo</i> del provvedimento di concessione del finanziamento	73
12.3 Cessazione totale dell'attività agricola.....	74
12.4 I casi di cessione (subentri).....	74
12.4.1 Gestione dei subentri per le misure che prevedono premi pluriennali	75
12.4.2 Gestione dei subentri per le misure del Titolo II.....	77
12.5 Varianti e modifiche.....	78
12.6 Varianti e modifiche dopo il saldo dell'operazione.....	79
12.7 Proroghe	79
12.8 Economie di spesa o maggiori spese.....	79
12.9 Mancata o parziale realizzazione dell'intervento (solo Misure del Titolo II)	80
13. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	80
14. DECADENZA, REVOCA, ANNULLAMENTO	81
14.1 Decadenza	81
14.2 Revoca	81
14.3 Annullamento	82
15. RICORSI	83
15.1 Provvedimenti di non ricevibilità, ammissibilità/non ammissibilità, finanziabilità/non finanziabilità, revoca, annullamento	83
15.2 Provvedimenti di decadenza	83
16. ASSISTENZA TECNICA (misura 511)	83
16.1 Attività di controllo	87
17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI, RIDUZIONI E SANZIONI	88
17.1 APPLICAZIONE REGG. (CE) 1975/2006 E 1122/2009, D.M. 1205 del 20.03.2008, DGR n. 1659 del 24.06.2008.....	88
17.1.1 MISURE TITOLO I.....	88
17.1.2 MISURE TITOLO II.....	89
17.2 APPLICAZIONE LEGGE N. 898 DEL 23.12.1986.....	89
18. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI FEASR	90
19. COMUNICAZIONE ART. 34 REG. (CE) 1975/2006.....	90

1. INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni illustrano e definiscono, ai fini dell'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, le modalità di presentazione, nonché le procedure amministrative che l'Amministrazione utilizzerà per la gestione delle domande presentate, durante tutto l'iter del procedimento amministrativo.

Il presente documento è redatto sulla base degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.), e ad essi si rimanda per quanto non espressamente previsto in esso.

Tali disposizioni si applicano, ove pertinente e non diversamente specificato, anche per la gestione delle domande di trascinamento della precedente Programmazione 2000-2006.

Il presente documento si applica a domande finanziarie sia con fondi comunitari che con aiuti di stato.

1.1 Matrice del flusso gestionale: fasi, attività e soggetti coinvolti

L'attuazione del Programma prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

AVEPA: responsabile dei controlli (amministrativi e in loco), necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari, e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi al Programma di Sviluppo Rurale.

Autorità di Gestione del Programma (AdG): Direzione Piani e Programmi Settore Primario della Regione Veneto, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale;

Gruppi di Azione Locale (GAL): sono riconosciuti dall'AdG e danno attuazione ai Piani di Sviluppo Locale (PSL), mediante operazioni a bando ed operazioni a regia;

Comitato di Sorveglianza (CdS): cui vengono sottoposti i criteri di selezione delle operazioni finanziarie, lo stato di attuazione del Programma, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi, le proposte di modifiche al Programma relative alla partecipazione del FEASR. Il Comitato ha inoltre facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del Programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR o per migliorarne la gestione;

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF): responsabile nazionale della **programmazione** (Piano Strategico Nazionale) e della gestione dei fondi comunitari, inoltre è competente relativamente alla definizione delle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi"¹;

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);

Organismo di Certificazione (OC): responsabile della certificazione dei conti dell'OPR alla fine di ogni esercizio finanziario.

L'AVEPA delega alcune funzioni amministrative ed i controlli ad altri soggetti denominati Organismi Delegati (di seguito OD). In particolare:

- i CAA, riconosciuti da parte della Regione del Veneto, cui può essere affidata la fase di presentazione delle domande;
- altri OD convenzionati per l'effettuazione dei controlli.

¹ Cfr reg. (CE) 1698/2005 art. 71, comma 3.

Nelle tabelle seguenti viene descritto il flusso operativo generale per la gestione delle misure dello sviluppo rurale in recepimento e ad integrazione di quanto stabilito nell'atto di Giunta regionale (DGR n. 199/2008 e s.m.i.) di approvazione del Documento di Indirizzi procedurali predisposto dall'Autorità di Gestione.

Misure Titolo I (Reg. CE 1975/2006)

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI		ORGANISMO DELEGATO
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE	
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale Regionale	X		
	Adozione degli atti per la selezione delle operazioni	X		
	Definizione indirizzi procedurali generali	X		
	Pubblicazione del Bando	X		
	Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni		SC	
	Pubblicazione sul bollettino regionale e sul sito regionale di tutti gli atti inerenti il PSR	X	SC	
	Formazione dedicata al personale coinvolto nell'attuazione del PSR (a partire da giugno 2007)	X	SC	
	Definizione della domanda elettronica e delle schede di Misura/Sottomisura/Azione	X	SC	
RACCOLTA DOMANDE DI AIUTO, PAGAMENTO, AIUTO/PAGAMENTO	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande	X		
	Costituzione/Aggiornamento fascicolo aziendale		SPA	CAA
	Compilazione e invio della domanda attraverso il sistema informativo direttamente dal beneficiario o tramite suo mandatario o delegato (* Le domande possono essere compilate in proprio dal beneficiario o da un suo delegato)			CAA*
	Protocollazione delle domande cartacee		SPA	CAA
	Ricevibilità delle domande (individuazione delle domande ricevibili e non ricevibili)		SPA	CAA

CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIO: DOMANDE DI AIUTO, AIUTO/PAGAMENTO	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definite dalla normativa comunitaria, nel PSR e nei Bandi e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'Art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nel PSR e nei Bandi; determinazione e decretazione dell'elenco delle domande non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.			SPA/SC	
	Comunicazione avvio del procedimento: comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990.			SPA/SC	
	Visita in situ (ove necessario/previsto)			SPA/SC	
	Valutazione dei criteri di selezione: per tutte le operazioni vengono determinati i punteggi e le preferenze o precedenze.			SPA/SC	
	Determinazione delle domande ammissibili: definizione delle domande ammissibili al contributo con relativi punteggi e priorità.			SPA/SC	
	Verifica dell'applicazione dei criteri di ammissibilità e selezione	X			
	Approvazione delle graduatorie - Elenco domande di aiuto finanziate e non finanziate: approvazione formale degli elenchi delle domande finanziate e non finanziate.		SC		
	Comunicazione ai richiedenti delle domande non ammesse e di quelle finanziate o non finanziate: comunicazione formale dell'esito negativo delle verifiche compiute e delle valutazioni ai titolari delle domande di aiuto non ammesse; comunicazione formale dell'esito del finanziamento delle domande in graduatoria; relativamente alle domande non ammesse, vengono comunicati le forme e i tempi dell'eventuale riesame.		SPA/SC		
	Istruttoria delle domande di riesame e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame.		SPA/SC		
	Approvazione dei riparti finanziari	X			
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIO: DOMANDE DI PAGAMENTO	Elenco domande di aiuto ammesse e non ammesse a finanziamento, pubblicato su BURV, Albo AVEPA e sito internet.		SC		
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		SPA/SC	AGEA	
	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie		SC		
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		SPA/SC	AGEA	
	Verifica impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nel PSR e nei Bandi		SPA/SC		

	Riesame domande anomale		SPA/SC	
CONTROLLI IN LOCO	Definizione linee guida, verbali e check list relativi allo svolgimento dei controlli in loco		SC	
	Comunicazione all'OP di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto al PSR ed ai Bandi	X		
	Definizione criteri di estrazione del Campione		SC	
	Estrazione del campione		SC	
	Esecuzione dei controlli oggettivi tramite AGEA (controlli superficie e controlli di condizionalità - BCAA) ed acquisizione degli esiti a sistema			AGEA
	Esecuzione dei controlli di condizionalità (CGO), redazione dei verbali/check list di controllo ed acquisizione degli esiti a sistema		SPA	UPSAIA
	Esecuzione dei controlli e redazione dei verbali/check list di controllo relativi agli impegni previsti per ogni singola Misura		SPA	
	Riesame domande campione: risoluzione delle anomalie risultati dai controlli in loco (ove applicabile)		SPA	
CHIUSURA ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE ELENCHI DI LIQUIDAZIONE	Acquisizione esito dei controlli amministrativi		SPA/SC	
	Acquisizione esito dei controlli in loco		SPA	
	Predisposizione degli elenchi con le proposte di liquidazione validate dal responsabile ed invio all'Area Autorizzazione tramite sistema informativo		SPA/SC	
PAGAMENTO	Ricezione e validazione degli elenchi di liquidazione		SC	
	Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nel PSR e nei Bandi		SC	
	Verifica del Registro dei debitori: controllo delle posizioni debitorie ai fini dell'esecuzione del pagamento ed emissione delle reversali d'incasso		SC	
	Esecuzione dei pagamenti autorizzati: emissione ordine di pagamento verificando la correttezza delle imputazioni sui relativi capitoli di spesa e la contestuale disponibilità dei fondi sui conti partitari, trasmissione del flusso informativo alla Tesoreria e monitoraggio dell'avvenuto pagamento		SC	
	Contabilizzazione dei pagamenti a seguito del flusso di ritorno dalla Tesoreria		SC	
	Archiviazione		SC	
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni	X	SC	
	Monitoraggio trimestrale	X		

Relazione annuale	X		
Monitoraggio finanziario		SC	
Dichiarazione trimestrale di spesa e previsione semestrale		SC	
Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento		SC	

Misure Titolo II (Reg. CE 1975/06)

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI			ORGANISMO DELEGATO
		AUTORITA' DI GESTIONE	ORGANISMO PAGATORE		
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale Regionale	X			
	Adozione degli atti per la selezione delle operazioni	X			
	Definizione indirizzi procedurali generali	X			
	Pubblicazione del Bando	X			
	Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni		SC		
	Pubblicazione sul bollettino regionale e sul sito regionale di tutti gli atti inerenti il PSR	X	SC		
	Formazione dedicata al personale coinvolto nell'attuazione del PSR (a partire da giugno 2007)	X	SC		
	Definizione della domanda elettronica e delle schede di Misura/Sottomisura/Azione	X	SC		
RACCOLTA DOMANDE DI AIUTO, PAGAMENTO	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande	X			
	Costituzione/Aggiornamento fascicolo aziendale		SPA	CAA	
	Compilazione e invio della domanda attraverso il sistema informativo direttamente dal beneficiario o tramite suo mandatario o delegato (* Le domande possono essere compilate in proprio dal beneficiario o da un suo delegato)			CAA*	
	Protocollazione delle domande cartacee		SPA/SC	CAA	
	Ricevibilità delle domande (individuazione delle domande ricevibili e non ricevibili), ove prevista		SPA/SC	CAA	

CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIO: DOMANDE DI AIUTO	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definite dalla normativa comunitaria, nel PSR e nei Bandi e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'Art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nel PSR e nei Bandi; determinazione e decretazione dell'elenco delle domande non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione.			SPA/SC	
	Comunicazione avvio del procedimento: comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990.			SPA/SC	
	Visita in situ (ove necessario/previsto)			SPA/SC	
	Valutazione dei criteri di selezione: per tutte le operazioni vengono determinati i punteggi e le preferenze o precedenze.			SPA/SC	
	Determinazione delle domande ammissibili: definizione delle domande ammissibili al contributo con relativi punteggi e priorità.			SPA/SC	
	Verifica dell'applicazione dei criteri di ammissibilità e selezione	X			
	Approvazione delle graduatorie - Elenco domande di aiuto finanziate e non finanziate: approvazione formale degli elenchi delle domande finanziate e non finanziate.		SC		
	Comunicazione ai richiedenti delle domande non ammesse e di quelle finanziate o non finanziate: comunicazione formale dell'esito negativo delle verifiche compiute e delle valutazioni ai titolari delle domande di aiuto non ammesse; comunicazione formale dell'esito del finanziamento delle domande in graduatoria; relativamente alle domande non ammesse, vengono comunicati le forme e i tempi dell'eventuale riesame.		SPA/SC		
	Istruttoria delle domande di riesame e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame.		SPA/SC		
	Approvazione dei riparti finanziari	X			
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIO: DOMANDE DI PAGAMENTO	Elenco domande di aiuto ammesse e non ammesse a finanziamento, pubblicato su BURV, Albo AVEPA e sito internet.		SC		
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		SPA/SC	AGEA	
	Definizione controlli amministrativi		SC		
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)		SPA/SC	AGEA	
	Verifica impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nel PSR e nei Bandi		SPA/SC		
	Verifica della documentazione allegata alla domanda di pagamento (verifica delle fideiussioni per gli anticipi, verifica dell'ammissibilità e della congruità della spesa per le domande di SAL e saldo, ecc.)		SPA/SC		

	Visita <i>in situ</i> (ove necessario/previsto)		SPA/SC	
CONTROLLI IN LOCO	Definizione linee guida, verbali e check list relativi allo svolgimento dei controlli in loco		SC	
	Comunicazione all'OP di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto al PSR ed ai Bandi	X		
	Definizione criteri di estrazione del Campione		SC	
	Estrazione del campione		SC	
	Esecuzione dei controlli e redazione dei verbali/checklist di controllo relativi agli impegni previsti per ogni singola Misura		SPA/SC	
CHIUSURA ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE ELENCHI DI LIQUIDAZIONE	Riesame domande campione: risoluzione delle anomalie risultati dai controlli in loco (ove applicabile)		SPA/SC	
	Acquisizione esito dei controlli amministrativi		SPA/SC	
	Acquisizione esito dei controlli in loco		SPA/SC	
PAGAMENTO	Predisposizione degli elenchi con le proposte di liquidazione validate dal responsabile ed invio all'Area Autorizzazione tramite sistema informativo		SPA/SC	
	Ricezione e validazione degli elenchi di liquidazione		SC	
	Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nel PSR e nei Bandi		SC	
	Verifica del Registro dei debitori: controllo delle posizioni debitorie ai fini dell'esecuzione del pagamento ed emissione delle reversali d'incasso		SC	
	Esecuzione dei pagamenti autorizzati: emissione ordine di pagamento verificando la correttezza delle imputazioni sui relativi capitoli di spesa e la contestuale disponibilità dei fondi sui conti partitari, trasmissione del flusso informativo alla Tesoreria e monitoraggio dell'avvenuto pagamento		SC	
	Contabilizzazione dei pagamenti a seguito del flusso di ritorno dalla Tesoreria		SC	
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Archiviazione		SC	
	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni	X	SC	
	Monitoraggio trimestrale	X		
	Relazione annuale	X		
	Monitoraggio finanziario		SC	
	Dichiarazione trimestrale di spesa e previsione semestrale		SC	

Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento

SC

Gestione Leader

FASE	ATTIVITA'	SOGGETTI RESPONSABILI		
		AUTORITA' DI GESTIONE	GRUPPI DI AZIONE LOCALE	ORGANISMO PAGATORE
PREDISPOSIZIONE	Programma di Sviluppo Rurale Regionale	X		
	Valutazione della coerenza preventiva degli atti rispetto al Programma	X		
	Adozione degli atti per la selezione delle operazioni		X	
	Pubblicazione del Bando o altro atto di selezione dell'operazione		X	
	Definizione indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto	X		
	Definizione procedure di dettaglio in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di aiuto e di pagamento			X
RACCOLTA	Gestione date di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto		X	
	Costituzione Aggiornamento fascicolo aziendale			X
	Ricezione delle domande di aiuto			X
	Ricezione delle domande di pagamento			X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI AIUTO	Verifica impegni e criteri di ammissibilità delle domande definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: - individuazione delle domande ricevibili e non ricevibili - verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'Art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nonché degli impegni essenziali ed accessori definiti nei PSR e nei Bandi - determinazione e decretazione dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione			X

	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Valutazione dei criteri di selezione: Proposta tecnica dei punteggi e le preferenze o precedenze per tutte le operazioni.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Valutazione dei criteri di selezione: Valutazione dell'applicazione dei criteri di selezione da parte della Commissione congiunta GAL-AVEPA.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X
	Determinazione delle graduatorie: Definizione da parte della Commissione congiunta GAL-AVEPA della graduatoria delle domande di aiuto finanziabili con i relativi punteggi.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X
	Approvazione graduatoria - Elenco domande di aiuto finanziate e non finanziate: Approvazione formale degli elenchi delle domande di aiuto finanziate e non finanziate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto non ammesse e di quelle finanziate o non finanziate: Comunicazione formale dell'esito negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di aiuto non ammesse, Comunicazione formale dell'esito della finanziamento delle domande in graduatoria. Relativamente alle domande non ammesse, vengono comunicati le forme e i tempi dell'eventuale riesame.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
CONTROLLO AMMINISTRATIVO ED ISTRUTTORIA - DOMANDE DI PAGAMENTO	Definizione controlli amministrativi e criteri di risoluzione delle anomalie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Controlli Sistema Integrato Gestione e Controllo (SIGC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Verifica del rispetto dei requisiti, degli impegni e dei criteri di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria (ivi compresi quelli previsti al terzo comma dell'art. 26 del Reg. CE 1975/2006), nei PSR e nei Bandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Controllo in situ laddove previsto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Riesame domande anomale: Risoluzione, laddove possibile, delle anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
CONTROLLI IN LOCO	Definizione criteri di estrazione del Campione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	

	Estrazione del campione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Esecuzione dei controlli oggettivi di ammissibilità definiti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei Bandi ed acquisizione degli esiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
PAGAMENTO	Autorizzazione al pagamento: Autorizzazione al pagamento delle aziende, garantendo la conformità dei pagamenti alla normativa comunitaria e nazionale, nonché alle condizioni specifiche previste nei PSR e nei Bandi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Esecuzione e contabilizzazione del pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
CONTROLLI EX- POST	Definizione criteri di estrazione del Campione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Comunicazione all'Organismo Pagatore di eventuali criteri aggiuntivi per l'estrazione del campione, specifici rispetto ai PSR ed ai Bandi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Estrazione del campione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Esecuzione dei controlli in loco per la verifica del mantenimento degli impegni assunti ed acquisizione esiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	Predisposizione del sistema informatico di gestione e monitoraggio delle operazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Relazione annuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
	Rendicontazione della spesa all'Organismo di coordinamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

2. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PSR²

Ai fini del presente documento ed in conformità con quanto definito all'articolo 3 del reg. (CE) 1975/2006, si intende per:

- «domanda di aiuto», la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- «domanda di pagamento», la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

Il Bando di apertura termini, approvato con DGR dalla Giunta Regionale del Veneto, definisce:

- le misure per le quali è possibile presentare domanda di adesione ai benefici e i fondi a disposizione per ciascuna di esse: tale istanza costituisce domanda di aiuto (o, per alcune

² Capitolo così integrato e modificato con decreti del Direttore n. 89 del 7 aprile 2009 e n. 119 del 13 maggio 2009.

misure del Titolo I, domanda contestuale di aiuto e di pagamento. A tal proposito si rimanda al par. 2.3 Contestualità della domanda di “aiuto” e di “pagamento” – Titolo I;

- le misure per le quali è possibile presentare domanda di pagamento, a seguito della precedente finanziabilità decretata sulla domanda di aiuto (nel caso di Misure che richiedano una “conferma” annuale dell’impegno assunto).

Per la presentazione delle istanze PSR sono stabilite 3 differenti modalità, a seconda della Misura e del Regolamento di origine interessati:

- nuove domande PSR 2007-2013 e trascinamenti da PSR 2000-2006 (domande di Misura 8 – trascinamenti Misura 221, dalla campagna 2009): la domanda va compilata ed inoltrata telematicamente esclusivamente attraverso il nuovo applicativo “PSR 2007-2013”, che consente la stampa, ai fini della prevista sottoscrizione, della domanda di adesione alla Misura/Sottomisura/Azione prescelta per la presentazione cartacea. Le istanze di conferma di impegni derivanti dalla precedente Programmazione sono assimilabili alle domande di pagamento;
- trascinamenti da PSR 2000-2006 (domande di misura 6 e reg. CEE 2078/1992 – trascinamenti misura 214; domande del reg. CEE 2080/1992 – trascinamenti misura 221): la domanda va compilata ed inoltrata telematicamente esclusivamente attraverso l’applicativo Sistema Operativo Pratiche (SOP), che prevede anche la stampa cartacea del modello di adesione. Tali istanze di conferma di impegni derivanti dalla precedente Programmazione sono assimilabili alle domande di pagamento;
- nuove domande PSR 2007-2013 (domanda di pagamento annuale misura 431 – solo anno 2009) e trascinamenti da PSR 2000-2006 (domande di misura 4 e reg. CEE 2079/1992 – trascinamenti misura 113; domande di misura 8 – trascinamenti misura 221, fino alla campagna 2008): la domanda va compilata e presentata sotto forma cartacea alla struttura periferica competente per territorio (SPA), secondo il modello predisposto dall’AVEPA. Le istanze di conferma di impegni derivanti dalla precedente Programmazione sono assimilabili alle domande di pagamento.

Nei primi due casi, la domanda deve essere obbligatoriamente stampata su supporto cartaceo, sottoscritta dal richiedente e protocollata secondo le disposizioni previste al capitolo 2.1 del presente Manuale.

Le modalità così stabilite per la presentazione della domanda sono previste a pena di irricevibilità della stessa.

La competenza territoriale per la presentazione di domande individuali o in adesione ad un Progetto Integrato viene individuata nel seguente modo:

- interventi *strutturali* o *immateriali*: in funzione della localizzazione della quota prevalente della superficie interessata all’intervento oppure della sede dell’UTE³ oppure, per soggetti diversi dalle aziende agricole, della sede dell’impianto oggetto di intervento strutturale o della sede legale (in Veneto) del soggetto che realizza l’intervento immateriale;
- interventi a *superficie*: in funzione della localizzazione della quota prevalente di superficie aziendale (nel caso di interventi rivolti alle aziende agricole) o di superficie dell’intervento (nel caso di interventi che non riguardano l’impresa agricola);
- *misura 431*: la competenza territoriale per la loro presentazione e protocollazione viene individuata nella SPA Padova.

³ Unità Tecnico Economica (UTE): “... l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootechniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ... avente una propria autonomia produttiva” (articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503).

La compilazione della domanda avviene a partire dai dati registrati nel fascicolo aziendale, che, nel caso di presentazione attraverso gli applicativi informatici dell'AVEPA, saranno precompilati all'interno della domanda di qualsiasi misura/sottomisura/azione.

Prima della compilazione della domanda, pertanto, è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale certificata a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

Per tutte le misure, i requisiti per l'ammissibilità delle domande e la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Inoltre, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Ai fini della presentazione della domanda, per le misure del **Titolo I**⁴ valgono le seguenti regole:

- a) ciascuna domanda individuale deve far riferimento a una sola misura, all'interno della quale possono essere comprese le domande per più sottomisure/azioni. Ciò viene meno qualora il richiedente presenti una domanda per una misura all'interno di un progetto integrato (PIA): in questo caso può presentare una domanda individuale per la stessa misura se il bando lo prevede;
- b) ciascuna domanda non deve far riferimento a più soggetti o a più aziende agricole, intese come Unità Tecnico Economiche.

Ai fini della presentazione della domanda, per le misure del **Titolo II**⁵ valgono le seguenti regole:

- a) non è ammessa la richiesta di aiuto per un progetto, o altra iniziativa, per il quale il soggetto richiedente abbia in precedenza già ricevuto o richiesto contributi ai sensi di norme comunitarie, statali, regionali o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda. Nell'ambito della stessa Misura è tuttavia possibile, qualora il bando lo preveda, presentare più domande, una per Sottomisura, dato che quest'ultime sono finalizzate al finanziamento di iniziative tra loro differenti;
- b) ciascuna domanda non deve far riferimento a più soggetti o a più aziende agricole, intese come Unità Tecnico Economiche;
- c) l'operazione deve essere cantierabile (ovvero immediatamente realizzabile dopo l'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento).

La domanda, per le misure del Titolo II, riporta l'ammontare della spesa prevista per l'operazione che, in linea con la normativa Comunitaria, non può subire, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione, modifiche in aumento.

In caso di presentazione, in bandi successivi, di una nuova domanda per un intervento non finanziato nei precedenti bandi per mancanza di fondi, il richiedente potrà fare riferimento alla documentazione progettuale già presentata, avendo cura di integrare o sostituire la documentazione, presentata in precedenza, soggetta ad aggiornamento. L'ammissibilità nel precedente bando non dà comunque diritto all'acquisizione di punteggio utile ai fini della valutazione e della formazione delle graduatorie in successive aperture dei termini. Non saranno

⁴ Le misure rientranti nel **Titolo I**, come individuate dall'articolo 6 del reg. (CE) 1975/2006 sono quelle dell'Asse 2 con esclusione delle misure 216, 226, 227, 214/H e delle misure 221 e 223 per quanto riguarda i costi di impianto, nonché quelle dell'Asse 4 per le operazioni corrispondenti alle misure contemplate dall'Asse 2.

⁵ Le misure rientranti nel **Titolo II**, come individuate all'articolo 25 del reg. (CE) 1975/2006, sono quelle contemplate negli Assi 1 e 3, quelle dell'Asse 2 escluse dal Titolo I nonché quelle dell'Asse 4, per le operazioni corrispondenti alle misure degli Assi 1 e 3.

inoltre riconosciute ammissibili spese relative a lavori o attività iniziate prima della protocollazione della nuova domanda, ad eccezione di quanto previsto nel PSR approvato dalla Commissione per le misure 341, 421 e 431 (cap. 5.2.7).

2.1 Informatizzazione, presentazione e protocollazione delle domande⁶

La compilazione delle domande (di aiuto o di pagamento), tramite gli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA, può essere effettuata dal singolo richiedente, da un soggetto da questo delegato o dal CAA mandatario, secondo le indicazioni di seguito specificate. Per le modalità di autorizzazione all'accesso agli applicativi si rinvia al successivo capitolo 4.

Tutte le domande individuali o in adesione ad un Progetto Integrato possono essere informatizzate da:

- singolo richiedente;
- CAA, in possesso di mandato da parte del richiedente;
- soggetti delegati, in possesso di apposita delega da parte del richiedente.

Le domande riferite alle seguenti misure/sottomisure/azioni devono pervenire direttamente all'AVEPA (sede centrale o SPA), secondo la competenza di seguito riportata:

- sede centrale: misure 111-azione 1, 123 (sottomisura "A" Agroalimentare), 124, 133, 214/h, domande obiettivo PIF e PIFF;
- sede centrale per il tramite della Regione del Veneto: misure 111 – azioni 2 e 4, 331 – azione 3;
- SPA di Padova: misura 431;
- SPA competente per territorio: tutte le altre misure (compresi i trascinamenti dalle precedenti Programmazioni), domande obiettivo PIA. Quest'ultima deve pervenire alla SPA in cui ricade territorialmente la sede legale del coordinatore del PIA.

Tale suddivisione nella presentazione e protocollazione presso le SPA e la sede centrale rispecchia la rispettiva competenza a livello istruttorio sulle domande di aiuto. Eccezione è costituita dalla *misura 211*, per la quale la competenza istruttoria è della sede centrale (tranne l'esecuzione dei controlli in loco che è in capo alle SPA). Ad ogni modo la protocollazione di tutte le domande di misura 211 non informatizzate dai CAA mandatari è di competenza delle singole SPA competenti per territorio.

Per tutte le Misure e per tutte le tipologie di domanda l'accesso all'applicativo resterà aperto fino alle ore 23.59 del giorno di chiusura dei termini previsti nel Bando. Nel giorno di chiusura dei termini – se coincidente con un giorno feriale - il servizio di assistenza è garantito fino alle ore 18.00, altrimenti fino alle ore 18.00 dell'ultimo giorno feriale (sono esclusi il sabato e la domenica) prima della scadenza del bando.

Eventuali reclami relativi al malfunzionamento del sistema devono essere obbligatoriamente inoltrati via fax (049/770.8288-8750-8792) entro 2 ore dal loro verificarsi, con l'indicazione delle seguenti informazioni minime rispetto alla domanda interessata: numero identificativo, CUAA, descrizione anomalia, utente di riferimento, recapito telefonico/mail.

La competenza dei CAA a ricevere e protocollare le domande di aiuto che informatizza è riferita alle misure oggetto della specifica Convenzione stipulata con l'AVEPA (misure 114, 211, 213, 214 – ad esclusione della sottomisura "h", 216-azione 5, 221). Per le domande di tali misure, ogni CAA è competente per la ricezione e protocollazione limitatamente alle domande che informatizza esso stesso per i soggetti per i quali è in possesso di specifico mandato. La protocollazione a cura dei

⁶ Capitolo così integrato e modificato con decreti del Direttore n. 89 del 7 aprile 2009, n. 119 del 13 maggio 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

CAA delle domande deve avvenire **entro e non oltre le ore 23.59** del giorno di chiusura dei termini previsti nel Bando per ogni misura/sottomisura/azione.

Nel caso di domande di pagamento, la competenza dei CAA per quanto riguarda la loro informatizzazione è riferita alle misure oggetto della specifica Convenzione stipulata con l'AVEPA (misure 114, 211, 213, 214 – ad esclusione della sottomisura “h”, 216-azione 5, 221). La competenza nella protocollazione è così suddivisa:

- SPA competente per territorio (secondo le indicazioni del cap. 2 del presente Manuale), nel caso di domande che richiedono una rendicontazione (misure 114, 216-azione 5, 221-Costi di impianto);
- CAA, nel caso di domande che non richiedono una rendicontazione (misure 211, 213, 214 – ad esclusione della sottomisura “h”, 221-Perdita di reddito e manutenzione). In questo caso la protocollazione a cura dei CAA delle domande può avvenire **entro e non oltre le ore 23.59** del giorno di chiusura dei termini previsti nel Bando per ogni misura/sottomisura/azione.

Le domande, sia di aiuto che di pagamento, che devono essere presentate alle competenti strutture dell'AVEPA possono essere:

- consegnate a mano. In questo caso devono pervenire **entro e non oltre le ore 13.00** del giorno di chiusura dei termini previsti⁷ per ogni misura/sottomisura/azione. L'AVEPA garantisce la loro protocollazione entro i termini previsti dal Bando;
- inviate a mezzo raccomandata A/R o posta celere nei termini previsti per ogni misura/sottomisura/azione. In questo caso farà fede il timbro postale;
- inviate a mezzo corriere nei termini previsti per ogni misura/sottomisura/azione. In questo caso farà fede la data di presentazione del plico per la spedizione al corriere stesso (che dovrà, quindi, essere chiaramente indicata all'interno dei documenti accompagnatori utilizzati dal corriere).

Nel caso di mancata presentazione entro i termini di una domanda di pagamento:

- per misure/sottomisure/azioni del Titolo I si rimanda a quanto previsto al par. 2.4 Presentazione tardiva delle domande di “pagamento” – Titolo I del presente Manuale;
- per misure/sottomisure/azioni del Titolo II, si rimanda a quanto previsto al cap. 10 “Erogazione dei contributi” del presente Manuale.

Con riferimento all'anno 2009, per la misura 431 la presentazione della domanda di pagamento annuale può avvenire anche contemporaneamente alla presentazione della domanda di aiuto. La presentazione della domanda di anticipo può avvenire solo successivamente all'approvazione del provvedimento di ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto.

Al momento della presentazione, alla domanda deve essere allegata la documentazione che:

- il bando indica necessaria in fase di presentazione della domanda stessa, nel caso di domanda di aiuto;
- il bando (e la comunicazione di finanziabilità, per le domande del Titolo II) indica necessaria in fase di presentazione della domanda stessa, nel caso di domanda di pagamento.

Per le domande di aiuto:

- la documentazione indicata come essenziale per l'espletamento della fase istruttoria, deve essere presente al momento della protocollazione della domanda⁸, pena la non ammissibilità della domanda stessa o il mancato riconoscimento del relativo punteggio (se riferita alla dimostrazione del requisito di priorità, precedenza o preferenza);

⁷ Nel caso di domanda di pagamento del Titolo II, i termini sono indicati anche nella comunicazione di finanziabilità.

⁸ Salvo eventuali deroghe previste dal Bando.

- eventuali altri documenti previsti non indicati nel bando come essenziali, qualora non presentati in allegato alla domanda, dovranno pervenire tramite raccomandata A/R o a mano alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine massimo indicato nelle singole schede di misura del bando, pena l'inammissibilità della domanda;

Per tutte le domande presentate (informatizzate e protocollate) attraverso un CAA:

- ✓ una copia cartacea della domanda informatizzata, firmata dal richiedente e protocollata, completa degli eventuali allegati, deve essere inserita all'interno del fascicolo di domanda unitamente a tutta la documentazione eventualmente prevista. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda, provvede ad identificare il richiedente mediante la copia del documento di riconoscimento valido presente a fascicolo; egli, inoltre, effettua tutti i controlli volti alla verifica della ricevibilità della domanda;
- ✓ per le misure/sottomisure/azioni per le quali è prevista da bando documentazione da allegare obbligatoriamente in fase di presentazione della domanda, la trasmissione degli allegati deve avvenire a cura del CAA tramite lettera accompagnatoria che riporti gli estremi ed i riferimenti (numero domanda, CUAA, Ragione sociale, ecc.) della domanda a cui si riferiscono, entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza dei termini di presentazione previsti nel Bando alla SPA competente per l'istruttoria.

Tali disposizioni, per quanto pertinenti, si applicano anche per la compilazione e presentazione dei seguenti trascinamenti dal PSR 2000-2006:

- domande di misura 8 – trascinamenti misura 221 (fino alla campagna 2008);
- domande di misura 4 e Reg. (CEE) 2079/1992 – trascinamenti misura 113.

Dette domande devono essere presentate solamente sotto forma cartacea (secondo il modello predisposto dall'AVEPA) esclusivamente alle SPA competenti per territorio. Esse possono essere:

- consegnate a mano. In questo caso devono pervenire **entro e non oltre le ore 13.00** del giorno di chiusura dei termini previsti⁹ per ogni misura. L'AVEPA garantisce la loro protocollazione entro i termini previsti dal Bando;
- inviate a mezzo raccomandata A/R o posta celere nei termini previsti per ogni misura/sottomisura/azione. In questo caso farà fede il timbro postale;
- inviate a mezzo corriere nei termini previsti per ogni misura/sottomisura/azione. In questo caso farà fede la data di presentazione del plico per la spedizione al corriere stesso (che dovrà, quindi, essere chiaramente indicata all'interno dei documenti accompagnatori utilizzati dal corriere).

La tabella che segue identifica le competenze per la compilazione, protocollazione, ricevibilità e presa in carico sulle domande di contributo per ogni singola misura/sottomisura/azione. Se non diversamente specificato, le competenze sono riferite sia alle domande di aiuto che di pagamento.

CAA: Centro di Assistenza Agricola, in possesso di mandato scritto da parte del richiedente (per le Misure non oggetto della Convenzione sottoscritta con l'AVEPA, il CAA è considerato come soggetto delegato)
Delegato: soggetto delegato, in possesso di apposita delega da parte del richiedente
RdV Agro: Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura)
RdV AdG: Regione del Veneto – Autorità di Gestione
SC: Sede Centrale Avepa
Singolo: singolo richiedente
SPA: Struttura Periferica Avepa competente

⁹ Nel caso di domanda di pagamento del Titolo II, i termini sono indicati anche nella comunicazione di finanziabilità.

Misura	Sotto misura	Azione	Gestione Fascicolo Aziendale	Compilazione domanda	Protocollazione domanda	Ricevibilità domanda	Presa in carico domanda
PIA		Domanda obiettivo	SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
PIF		Domanda obiettivo	SPA/CAA	Singolo/Delegato	SC	SC	SC
PIFF		Domanda obiettivo	SPA/CAA	Singolo/Delegato	SC	SC	SC
111		1	SPA/CAA	Singolo/Delegato	SC	SC	SC
111		2-4	SPA/CAA	Singolo/Delegato	RdV Agro	SC	SC
111		3	SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
112			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
113	Trascinamenti ex Misura 4		SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
114 AIUTO		1	SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
114 AIUTO		1	CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
114 AIUTO		1	CAA	CAA	CAA	CAA	SPA
114 PAGAM.		1	SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
114 PAGAM.		1	CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
114 PAGAM.		1	CAA	CAA	SPA	SPA	SPA
114		2	SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
121			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
122			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
123	A		SPA/CAA	Singolo/Delegato	SC	SC	SC
123	F		SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
124			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SC	SC	SC
125			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
131			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
132			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
133			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SC	SC	SC
211			SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
211			CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
211			CAA	CAA	CAA	CAA	SC
213			SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
213			CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
213			CAA	CAA	CAA	CAA	SC

Misura	Sotto misura	Azione	Gestione Fascicolo Aziendale	Compilazione domanda	Protocollazione domanda	Ricevibilità domanda	Presenza in carico domanda
214	A-B-C-D-E-F-G		SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
214	A-B-C-D-E-F-G		CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
214	A-B-C-D-E-F-G		CAA	CAA	CAA	CAA	SPA
214	H		SPA/CAA	Singolo/Delegato	SC	SC	SC
214	<i>Trascinamenti ex Misura 6 e Reg. 2078/92</i>		SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
214	<i>Trascinamenti ex Misura 6 e Reg. 2078/92</i>		CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
214	<i>Trascinamenti ex Misura 6 e Reg. 2078/92</i>		CAA	CAA	CAA	CAA	SPA
215			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
216		1-2-3	SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
216 AIUTO		5	SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
216 AIUTO		5	CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
216 AIUTO		5	CAA	CAA	CAA	CAA	SPA
216 PAGAM.		5	SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
216 PAGAM.		5	CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
216 PAGAM.		5	CAA	CAA	SPA	SPA	SPA
221			SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
221			CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
221			CAA	CAA	CAA	CAA	SPA
221 PAGAM. COSTI IMPIAN.			SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
221 PAGAM. COSTI IMPIAN.			CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
221 PAGAM. COSTI IMPIAN.			CAA	CAA	SPA	SPA	SPA
221	<i>Trascinamenti ex Misura 8 e Reg. 2080/92</i>		SPA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
221	<i>Trascinamenti ex Misura 8 e Reg. 2080/92</i>		CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
221	<i>Trascinamenti ex Misura 8 e Reg. 2080/92</i>		CAA	CAA	CAA	CAA	SPA

Misura	Sotto misura	Azione	Gestione Fascicolo Aziendale	Compilazione domanda	Protocollazione domanda	Ricevibilità domanda	Presenza in carico domanda
222			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
225			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
226			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
227		1	SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
311			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
312			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
313			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
321			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
323	A-B		SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
331		1	SPA/CAA	Singolo/Delegato	SC	SC	SC
331		2	SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
331		3	SPA/CAA	Singolo/Delegato	RdV Agro	SC	SC
341			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SPA	SPA	SPA
421			SPA/CAA	Singolo/Delegato	SC	SC	SC
431			SC	Singolo/Delegato	SPA PD	SPA PD	SPA PD
511			SC	Singolo/Delegato	RdV AdG/SC	SC	SC

2.2 Sostituzione della domanda

2.2.1 Domanda di “aiuto”

La domanda di aiuto, una volta “confermata” informaticamente non è più modificabile. E’ possibile, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel Bando, sostituirla con un’altra. Occorre compilare una nuova domanda, che sostituisce la precedente, sempre tramite l’applicativo “PSR 2007-2013”. Quest’ultima domanda, stampata e sottoscritta, deve pervenire alle strutture competenti nei termini previsti dal Bando.

Gli eventuali allegati già presentati con la domanda di aiuto sostituita sono ritenuti validi e già acquisiti per la domanda sostitutiva, a meno che essi non vengano espressamente sostituiti dal richiedente.

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto indicato nel Bando, è possibile richiedere alla Struttura dell’AVEPA competente per l’istruttoria il riconoscimento di eventuali errori palesi. La richiesta deve essere inoltrata con comunicazione scritta tramite raccomandata A/R. Per la definizione di tale fattispecie di errori si rimanda a quanto stabilito nel documento degli indirizzi procedurali approvato unitamente al Bando dalla Regione del Veneto. In particolare, si ricorda che al momento della presentazione della domanda non sono considerabili errori palesi:

- CUAA¹⁰: errata o mancata indicazione
- partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione

¹⁰ CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole.

- firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione di sottoscrizione valida in calce al documento
- interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione
- punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione

2.2.2 Domanda di “pagamento” – Titolo II

La domanda di pagamento, una volta “confermata” informaticamente non è più modificabile. Se non ancora protocollata, è possibile, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel Bando e nella comunicazione di finanziabilità, sostituirla con un'altra, previa formale richiesta di annullamento alla Struttura competente per l'istruttoria di quella presente a sistema. Ottenuto l'annullamento, occorre compilare una nuova domanda sempre tramite l'applicativo “PSR 2007-2013”. Quest'ultima domanda, stampata e sottoscritta, deve pervenire alle strutture competenti nei termini previsti.

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento, è possibile richiedere alla Struttura dell'AVEPA competente per l'istruttoria il riconoscimento di eventuali errori palei. La richiesta deve essere inoltrata con comunicazione scritta tramite raccomandata A/R.

2.2.3 Domanda di “pagamento” – Misura 431¹¹

2.2.3.1 Domanda cartacea di pagamento annuale (solo anno 2009)

La domanda di pagamento, presentata su supporto cartaceo, una volta protocollata non è più modificabile. Se già protocollata, è possibile, fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel bando, sostituirla con un'altra, contestualmente alla formale comunicazione di annullamento della precedente domanda alla SPA di Padova. Quest'ultima domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire alla medesima struttura nei termini previsti.

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento, è possibile richiedere alla SPA di Padova, competente per l'istruttoria, il riconoscimento di eventuali errori palei. La richiesta deve essere inoltrata con comunicazione scritta tramite raccomandata A/R.

2.2.3.2 Domanda di anticipo e di pagamento annuale (dal 2010)

Si rimanda a quanto stabilito al par. 2.2.2 Domanda di “pagamento” – Titolo II.

2.3 Contestualità della domanda di “aiuto” e di “pagamento” – Titolo I

Per le seguenti misure è prevista la presentazione contestuale della domanda di aiuto e di pagamento, attraverso la compilazione di un'unica istanza all'interno dell'applicativo “PSR 2007-2013”: misure 211, 213, 214/a, 214/b, 214/c, 214/d, 214/e, 214/f, 214/g.

A questa tipologia di domande si applicano le disposizioni relative alle domande di aiuto.

Nel caso sia prevista una graduatoria per la misura/sottomisura/azione prescelta non si applicano le disposizioni di cui ai successivi paragrafi (“Modifiche alla domanda di pagamento” e “Presentazione tardiva delle domande di pagamento”).

Nel caso delle domande di misura 211, non essendo prevista una graduatoria, si applicano le disposizioni previste per le domande di pagamento indicate nei successivi paragrafi 2.4 e 2.5.

¹¹ Paragrafo inserito con decreto del Direttore n. 89 del 7 aprile 2009.

2.4 Presentazione tardiva delle domande di “pagamento” – Titolo I

La presentazione tardiva delle domande è prevista solamente per le domande di pagamento delle misure del Titolo I (ai sensi dell'art. 7 del reg. CE 1975/2006). In questo caso si applica l'articolo 23 del reg. (CE) 1122/2009, che permette un ritardo sino a 25 giorni di calendario dal termine prescritto. In particolare, la presentazione tardiva comporta una riduzione pari all'1%, per ogni giorno di ritardo, dell'importo dovuto al beneficiario qualora questi avesse presentato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

La presentazione tardiva delle domande non è consentita per le istanze che costituiscono trascinamenti delle misure 214 e 221 della precedente Programmazione 2000-2006.

2.5 Modifiche alla domanda di “pagamento” – Titolo I

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Struttura dell'AVEPA competente tutte le variazioni riguardanti i dati dichiarati nella domanda di pagamento, rilevanti ai fini dell'ammissibilità della stessa, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

La presentazione di domande di rettifica, da compilarsi attraverso gli appositi applicativi, è prevista solo per le misure del Titolo I¹² del reg. (CE) 1975/2006.

La presentazione di domande di rettifica è consentita anche per le istanze che costituiscono trascinamenti delle misure 214 e 221 (trascinamenti reg. (CEE) 2080/1992) della precedente Programmazione 2000-2006.

La modifica dell'istanza già presentata avviene tramite la compilazione di una nuova domanda utilizzando le apposite funzioni degli applicativi (“modifiche artt. 14, 25 del reg. (CE) 1122/2009”), nei termini e tempi stabiliti dall'AVEPA.

Nel caso di compilazione di una nuova domanda tramite gli applicativi informatici, le procedure di “conferma” informatica, stampa, sottoscrizione, protocollazione ed eventuale trasmissione alla struttura competente per l'istruttoria sono le medesime utilizzate per le domanda sostituita.

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle modifiche alle domande di pagamento, è possibile richiedere alla Struttura dell'AVEPA competente il riconoscimento di eventuali errori palesi. La richiesta deve essere inoltrata con comunicazione scritta tramite raccomandata A/R. Per la definizione di tale fatispecie di errori si rimanda a quanto stabilito nel documento degli indirizzi procedurali approvato unitamente al Bando dalla Regione del Veneto.

Si riportano di seguito le tipologie di modifiche ammesse attraverso gli applicativi per le misure del Titolo I.

2.5.1 Disposizioni art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009

Fino alla data del 31 maggio, è possibile presentare la domanda di rettifica ai sensi dell'art. 14 del reg. (CE) 1122/2009 solo ed esclusivamente per le seguenti finalità:

- aggiungere singole particelle agricole non dichiarate nella domanda iniziale;
- apportare modifiche riguardanti le destinazioni d'uso, in relazione alle particelle agricole già dichiarate nella domanda iniziale;

¹² Le misure rientranti nel **Titolo I**, come individuate dall'articolo 6 del Reg. (CE) n. 1975/2006 sono quelle dell'Asse 2 con esclusione delle misure 216, 226, 227, 214/H e delle misure 221 e 223 per quanto riguarda i costi di impianto, nonché quelle dell'Asse 4 per le operazioni corrispondenti alle misure contemplate dall'Asse 2.

- c) apportare modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda precedente (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- d) modificare la richiesta a premio, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale.

Se le modifiche di cui sopra sono connesse ad informazioni attinenti al fascicolo aziendale, quest'ultimo dovrà essere preventivamente aggiornato.

Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle particelle agricole che presentano irregolarità.

2.5.2 Disposizioni art. 25 del reg. (CE) 1122/2009

Con una domanda di rettifica ai sensi dell'art. 25 del reg. (CE) 1122/2009 è possibile solo ed esclusivamente revocare totalmente o parzialmente la domanda di pagamento.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.

2.6 Presentazione domande in ambito Leader (Asse 4)¹³

Per l'attività di presentazione delle domande in ambito Asse 4 "Progetti Leader" valgono le stesse procedure e modalità descritte nel presente Manuale, per le rispettive misure del Titolo I e del Titolo II.

3. PRESENTAZIONE PROGETTI INTEGRATI

3.1 Presentazione dei PIA (Progetti Integrati d'Area)

3.1.1 Manifestazione di interesse

Entro 30 giorni dall'apertura dei Bandi nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, i soggetti proponenti devono presentare alla Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, una manifestazione d'interesse, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla competente Direzione Regionale.

Oltre tale termine la manifestazione di interesse non sarà considerata ricevibile e pertanto non sarà possibile presentare successivamente la "domanda obiettivo".

La Giunta Regionale – Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, provvederà ad un'opportuna diffusione delle proposte tramite il proprio sito Internet, in modo da favorire la pubblicizzazione delle iniziative ed accorpate, eventualmente, proposte analoghe relative al medesimo ambito territoriale.

3.1.2 Elementi minimi della manifestazione di interesse

Gli elementi minimi che devono essere contenuti nella manifestazione di interesse sono i seguenti:

¹³ Paragrafo modificato con decreto del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009.

- tipo di progetto integrato (PIA);
- soggetto che intende assumere il ruolo di proponente del PIA;
- titolo del PIA;
- obiettivi prioritari di carattere ambientale che si intendono perseguire;
- ambito territoriale di intervento;
- misure/sottomisure/azioni che si intendono attivare con il PIA;
- contatti a cui potersi rivolgere.

Le condizioni di accesso non devono essere discriminatorie rispetto ai soggetti che intendono partecipare al PIA.

3.1.3 Domanda del soggetto proponente

A seguito della manifestazione di interesse, il soggetto proponente deve presentare una “domanda obiettivo”, comprensiva degli allegati, che costituisce il Progetto Integrato d’Area. La domanda può essere presentata solo successivamente alla scadenza dei 30 giorni previsti per la presentazione della manifestazione di interesse, e comunque successivamente alla conferma dei PIA attivabili da parte della Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura.

Tale domanda deve essere inserita all’interno dello specifico applicativo informatico predisposto dall’AVEPA, lasciandola “aperta” in modo da collegarvi le domande dei singoli beneficiari che accedono al PIA; essa andrà poi chiusa, presentata informaticamente e stampata a cura del proponente, entro il termine fissato dal Bando.

La domanda così stampata, sottoscritta dal proponente e comprensiva degli allegati previsti dal Bando, deve pervenire entro il termine fissato dal Bando alla SPA nel cui ambito di competenza ricade la sede legale del proponente, per la relativa protocollazione.

3.1.4 Domanda individuale di ciascun soggetto richiedente

Le domande individuali di ciascun soggetto richiedente indicato nella “domanda obiettivo” vanno informatizzate e protocollate seguendo le stesse procedure delle domande individuali, fatti salvi i differenti termini di scadenza previsti per la presentazione delle domande afferenti al PIA. Esse possono essere inserite a sistema ed agganciate al PIA corrispondente solo ed esclusivamente dopo che è stata inserita dal soggetto proponente la “domanda obiettivo”, richiamandone lo specifico identificativo.

La domanda individuale di adesione al PIA deve riportare solo le superfici aziendali oggetto dell’intervento che si intende effettuare all’interno dell’area del PIA.

Nel caso di trasferimento d’ufficio nella graduatoria degli interventi unici aziendali, superficie impegnate esterne all’area del PIA non sono considerate ammissibili.

Per consentire l’eventuale trasferimento d’ufficio, è necessario che il richiedente dichiari all’interno della domanda le priorità e le preferenze in coerenza con quanto previsto dalla scheda misura corrispondente del bando.

3.1.5 Ricevibilità del PIA e delle singole domande

Durante tale fase viene verificata la ricevibilità in termini di:

- a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;

- b) presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) presenza del codice fiscale (o CUAA¹⁴) del soggetto proponente.

Le iniziative aziendali ritenute ammissibili e comprese in PIA dichiarati non ricevibili, vengono trasferite d'ufficio nella graduatoria degli interventi unici aziendali (ove prevista l'apertura del bando per domande singole) e concorrono all'utilizzo delle risorse residuali nelle specifiche misure, seguendo le priorità e le preferenze dei bandi per le domande presentate in forma individuale.

3.1.6 Ammissibilità del PIA e delle singole istanze

La valutazione del Progetto generale avverrà da parte di una commissione mista Regione/AVEPA, secondo i criteri posti nel bando; essa opera in prima istanza sulla "domanda obiettivo". Tuttavia, l'aver superato la selezione da parte della domanda obiettivo non garantisce che sia decretato il finanziamento delle operazioni che compongono il progetto integrato.

Il rispetto da parte del PIA della pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione, degli Enti locali, degli Enti pubblici e con i piani di autorità ed enti preposti alla tutela del territorio, del suolo e delle acque è verificato da parte della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande dei singoli richiedenti sarà effettuata da parte della competente SPA dell'AVEPA.

Solo successivamente all'istruttoria di ammissibilità svolta su tutte le domande individuali, viene verificato da parte della commissione mista Regione/AVEPA che, per il progetto integrato, permangono le condizioni che hanno permesso di valutarne positivamente l'ammissibilità e quelle che ne hanno permesso il posizionamento in graduatoria utile per il superamento della selezione. In caso positivo, sarà decretato da parte dell'AVEPA il finanziamento delle operazioni individuali ammissibili secondo quanto stabilito nella corrispondente scheda misura del bando.

Il decreto di finanziamento dei PIA e delle operazioni individuali sarà assunto dall'AVEPA entro 70 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la loro presentazione.

Le iniziative aziendali ritenute ammissibili comprese in PIA non ammissibili vengono trasferite d'ufficio nella graduatoria degli interventi unici aziendali e concorrono all'utilizzo delle risorse residuali nelle specifiche misure, seguendo le priorità e le preferenze dei bandi per le domande presentate in forma individuale (ove prevista l'apertura del bando per domande singole).

3.1.6.1 Commissione mista Regione/AVEPA per la valutazione dei PIA

L'AVEPA, ai fini della costituzione della commissione, individua:

- un referente della SPA competente per l'istruttoria delle domande;
- un referente dell'Area Autorizzazione – Settore Sviluppo Rurale per l'attività di coordinamento;
- i responsabili di misura, la cui partecipazione sarà limitata al caso in cui risulti necessario un riferimento alle singole domande rientranti nel progetto.

Per la Regione, sarà cura delle competenti Direzioni Regionali individuare i referenti che parteciperanno alla commissione valutatrice.

¹⁴ CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole.

3.1.7 Graduatorie

Per ciascun Obiettivo/ambito territoriale saranno finanziati i PIA posti utilmente in graduatoria, scorrendo da quello a maggior a quello a minor punteggio, sino ad esaurimento delle risorse complessive riservate a ciascuna graduatoria.

Nell'ipotesi in cui lo scorrimento della graduatoria, come sopra determinato, consenta un finanziamento solo parziale del PIA, il medesimo sarà egualmente finanziato qualora le risorse residuali disponibili di ciascun Obiettivo/ambito territoriale assicurino l'attivazione di almeno il 51% del complesso delle iniziative ed attività previste nel Programma. Le risorse necessarie per il completamento del finanziamento saranno prelevate dalle disponibilità complessive dell'Asse 2, per le specifiche misure.

Le iniziative aziendali ritenute ammissibili comprese in PIA non finanziabili vengono trasferite d'ufficio nella graduatoria degli interventi unici aziendali e concorrono all'utilizzo delle risorse residuali nelle specifiche misure, seguendo le priorità e le preferenze dei bandi per le domande presentate in forma individuale (ove prevista l'apertura del bando per domande singole).

3.2 PRESENTAZIONE DEI PIF (PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA) E DEI PIFF (PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA FORESTALE)

3.2.1 Manifestazione di interesse

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il soggetto proponente o mandatario della costituenda ATI¹⁵ deve presentare alla competente Direzione Regionale una manifestazione d'interesse all'attivazione del progetto, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla competente Direzione Regionale.

Per i PIF la competenza è assegnata alla Direzione Regionale Produzioni Agroalimentari.

Per i PIFF la competenza è assegnata alla Direzione Foreste ed Economia Montana.

Oltre tale termine la manifestazione di interesse non sarà considerata ricevibile e pertanto non sarà possibile presentare successivamente la "domanda obiettivo".

Le Direzioni Regionali sopra individuate, sulla base delle rispettive competenze, provvederanno ad un'opportuna diffusione delle proposte tramite il sito Internet della Regione, in modo da favorire la pubblicizzazione delle iniziative.

3.2.2 Elementi minimi della manifestazione di interesse

Gli elementi minimi che devono essere contenuti nella manifestazione di interesse sono i seguenti:

- tipo di progetto integrato (PIF, PIFF);
- soggetto che intende assumere il ruolo di proponente del PIF/PIFF;
- titolo del PIF/PIFF;
- obiettivo/settore;
- misure/sottomisure/azioni che si intendono attivare con il PIF/PIFF;
- soggetti che possono richiedere di partecipare al PIF/PIFF in ciascuna misura/sottomisura/azione;
- interventi/impegni previsti per ogni misura/sottomisura/azione;
- contatti a cui potersi rivolgere.

¹⁵ ATI: Associazione Temporanea di Imprese.

Le condizioni di accesso non devono essere discriminatorie rispetto ai soggetti che intendono partecipare al PIF/PIFF.

3.2.3 Domanda del soggetto proponente

Trascorsi almeno 60 giorni solari dalla data di apertura dei termini indicata nel bando e fino alla data di chiusura dei termini previsti dal bando, il soggetto proponente deve inserire, all'interno dello specifico applicativo informatico predisposto dall'AVEPA, la "domanda obiettivo".

Essa deve essere presentata informaticamente e stampata a cura del proponente entro il termine fissato dal Bando. La domanda così stampata, sottoscritta dal proponente e comprensiva degli allegati previsti dal Bando, deve pervenire alla sede centrale dell'AVEPA entro il termine fissato dal Bando per la relativa protocollazione.

3.2.4 Ricevibilità dei PIF/PIFF

Durante tale fase viene verificata la ricevibilità in termini di:

- a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- b) presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) presenza del codice fiscale (o CUAA¹⁶) del soggetto proponente.

3.2.5 Ammissibilità dei PIF/PIFF

La valutazione del Progetto generale dei PIF avviene da parte della sede centrale – Area Autorizzazione di AVEPA.

La valutazione del Progetto generale dei PIFF avviene da parte di una commissione mista Regione/AVEPA.

3.2.5.1 Commissione mista Regione/AVEPA per la valutazione dei PIFF

L'AVEPA, ai fini della costituzione della commissione, individua:

- un referente dell'Area Autorizzazione – Settore Sviluppo Rurale, responsabile dell'istruttoria della domanda obiettivo;
- i responsabili di misura, la cui partecipazione sarà limitata al caso in cui risulti necessario un riferimento alle singole domande rientranti nel progetto.

Per la Regione, sarà cura delle competenti Direzioni Regionali individuare i referenti che parteciperanno alla commissione valutatrice.

3.2.6 Graduatoria dei PIF/PIFF

Alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della "domanda obiettivo", l'AVEPA, con proprio decreto, approva la graduatoria delle domande ammissibili e potenzialmente finanziabili.

Tale graduatoria viene decretata dall'AVEPA entro 90 giorni solari dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande previsti dal Bando.

¹⁶ CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole.

3.2.7 Domanda individuale di ciascun soggetto richiedente

Entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto che approva la graduatoria dei Progetti Integrati, le imprese partecipanti al PIF/PIFF dichiarato finanziabile presentano con le modalità specificate per le misure del Titolo II, le singole domande di aiuto corredate della documentazione prevista nella specifica scheda di misura, ad eccezione di quella riguardante la dimostrazione del punteggio specifico della singola misura.

Per la presentazione di tale domanda deve essere utilizzato lo specifico applicativo informatico predisposto dall'AVEPA.

3.2.8 Atto costitutivo dell'ATI

Entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto che approva la graduatoria dei Progetti Integrati, ove necessario, deve essere presentato da parte del soggetto mandatario presso la sede centrale dell'AVEPA l'atto costitutivo dell'ATI, redatto sotto forma di scrittura privata con firma autenticata notarile di tutti gli aderenti al PIF/PIFF.

3.2.9 Ricevibilità delle singole istanze

La ricevibilità delle singole istanze viene verificata negli stessi termini indicati per i PIF/PIFF.

3.2.10 Ammissibilità delle singole istanze

La valutazione delle singole istanze avviene da parte delle competenti strutture dell'AVEPA, verificando i requisiti di ammissibilità previsti per ogni singola misura/sottomisura/azione, nonché la corrispondenza con quanto indicato nel Progetto Integrato.

Gli importi complessivi relativi a ciascuna domanda individuale non possono essere superiori a quelli già ammessi in sede di approvazione della "domanda obiettivo".

Le tipologie di intervento previste per le varie operazioni contenute nelle domande individuali devono essere conformi a quelle già approvate per lo specifico progetto.

3.2.11 Ammissibilità definitiva dei PIF/PIFF

Qualora l'istruttoria delle singole domande determini l'ammissibilità parziale o l'inammissibilità di alcune di esse, oppure non venissero presentate tutte le istanze relative alle operazioni previste nella "domanda obiettivo", si provvede ad una verifica complessiva dell'ammissibilità del progetto e ad un suo eventuale riposizionamento in graduatoria che potrebbe determinare l'esclusione del progetto da quelli finanziabili. Nel caso dei PIF tale verifica avviene da parte degli uffici della sede centrale-Area Autorizzazione dell'AVEPA, mentre per i PIFF da parte di una commissione mista Regione/AVEPA.

A seguito dell'esito positivo della verifica di ammissibilità delle singole istanze e del Progetto Integrato nel suo complesso, l'AVEPA con proprio decreto (da adottare entro 90 giorni dalla chiusura dei termini previsti dal Bando per la presentazione delle singole istanze) approva definitivamente il Progetto Integrato e ne sancisce la relativa copertura finanziaria.

3.3 Presentazione dei PG (Pacchetti Giovani)

La procedura di presentazione delle domande relative al pacchetto giovani varia a seconda del fatto se trattasi di PGA (giovani *non ancora insediati*) o di PGB (giovani *già insediati*).

3.3.1 PGA (giovani *non ancora insediati*)

Il giovane che intende insediarsi deve presentare, entro i termini di presentazione stabiliti dalla Giunta regionale nel Bando, domanda a sensi della misura 112, con allegata la documentazione prevista dal bando comprensiva del Piano Aziendale per lo Sviluppo d'Impresa nel quale devono essere indicate le altre misure che intende attivare qualora la domanda venga dichiarata ammissibile a finanziamento. Contestualmente alla domanda 112 PGA, può essere presentata anche la domanda per la misura 111-azione 3, la cui attivazione è obbligatoria per l'ammissibilità dell'intero pacchetto.

La competente SPA verifica la ricevibilità di ogni singola domanda inclusa nel PGA, in termini di:

- a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- b) presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) presenza del codice fiscale (o CUAA) del soggetto proponente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi di ricevibilità indicati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile.

L'ammissibilità della domanda pacchetto viene decretata dall'AVEPA a conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di misura 112, comunque entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pacchetto prevista dal Bando. Entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR di tale decreto, il giovane deve insediarsi e presentare le singole domande relative alle misure inserite nel Piano approvato, secondo le specifiche procedure e modalità previste.

3.3.2 PGB (giovani *già insediati*)

Il richiedente deve presentare, entro i termini di presentazione stabiliti dalla Giunta regionale nel Bando ed unitamente alla domanda della misura 112, anche le domande relative alle Misure che intende attivare all'interno del pacchetto e indicate nel Piano Aziendale per lo Sviluppo dell'Impresa, comprensive della documentazione indicata nel bando.

La competente SPA verifica la ricevibilità di ogni singola domanda inclusa nel PGB, in termini di:

- a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- b) presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) presenza del codice fiscale (o CUAA) del soggetto proponente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi di ricevibilità indicati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile.

L'ammissibilità della domanda pacchetto viene decretata dall'AVEPA a conclusione dell'istruttoria della domanda di misura 112 e di tutte le domande ad essa collegate, fermo restando che la selezione viene effettuata in base ai criteri approvati per la misura 112. Tale decreto dovrà essere adottato entro 90 giorni solari dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda pacchetto prevista dal Bando.

4. ACCESSO AI MODULI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PSR E DEL PIANO AZIENDALE¹⁷

La compilazione delle domande avviene all'interno di due diversi applicativi messi a disposizione dall'AVEPA:

- nuove domande PSR 2007-2013 (aiuto e pagamento) e trascinamenti da PSR 2000-2006 (domande di misura 8 – trascinamenti misura 221, dalla campagna 2009): applicativo PSR 2007-2013 (<http://app.AVEPA.it/mainapp>)
- domande di trascinamento da precedenti Programmazioni (ex Regg. (CEE) 2078-2080/1992, ex misura 6 PSR 2000-2006): applicativo SOP (<http://app.AVEPA.it/mainapp>)

La compilazione del Piano aziendale, per le Misure/Sottomisure/Azioni per le quali è previsto, avviene obbligatoriamente all'interno dello specifico applicativo Business Plan On Line (BPOL), raggiungibile all'indirizzo (<http://app.AVEPA.it/mainapp>).

La compilazione può essere effettuata dal CAA mandatario, nei casi previsti, dal singolo richiedente o da un soggetto da questo delegato (ad es. studio professionale, organizzazione di categoria, ecc.).

Nel caso di compilazione da parte di un soggetto delegato, questo deve acquisire apposita delega sottoscritta da parte del richiedente, nella quale sia espressamente dichiarata l'autorizzazione alla visualizzazione ed utilizzo dei dati registrati nel fascicolo aziendale; infatti gli applicativi provvedono alla precompilazione della domanda con i dati registrati nel fascicolo aziendale del richiedente stesso.

I soggetti coinvolti nella compilazione delle istanze PSR tramite gli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA hanno accesso ad essi secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

Il richiedente o il soggetto da esso delegato per la compilazione informatizzata della domanda e per poter accedere al sistema informatico dell'Agenzia deve:

1. procedere (nel caso non l'abbia ancora effettuato) con la propria registrazione tramite l'applicativo GUARD disponibile al seguente indirizzo: <http://sviluppo.avepa.it:7777/GUARD>. La manualistica di aiuto alla registrazione è disponibile all'indirizzo sopra menzionato alla voce "Manuale Operatore". La comunicazione al richiedente dell'abilitazione rilasciata è effettuata a cura dell'AVEPA – Area Organizzazione e Servizi Sviluppo Information Tecnology (AOS SIT) e verrà confermata a mezzo mail inviata all'indirizzo indicato al momento della registrazione;
2. solo successivamente, richiedere l'abilitazione ai moduli di domanda per le Misure/Sottomisure/Azioni di interesse e/o al BPOL, utilizzando la specifica modulistica pubblicata nel sito internet dell'AVEPA (www.avepa.it), nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. La richiesta di abilitazione deve pervenire tramite fax (049/770.8750), anticipata via mail (deleghepsr@avepa.it).

Verranno rese disponibili nel sito internet dell'Agenzia le disposizioni per effettuare la richiesta di abilitazione direttamente all'interno dell'applicativo GUARD.

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono identificati attraverso la registrazione dell'identificativo utente/password. Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto che effettua le operazioni e data di esecuzione.

Sarà cura del richiedente allegare alla domanda presentata alla competente Struttura dell'AVEPA l'eventuale delega rilasciata a soggetto terzo per la compilazione della domanda stessa.

¹⁷ Capitolo così modificato con decreti del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

5. FASCICOLO AZIENDALE¹⁸

Il fascicolo aziendale raccoglie l'insieme dei dati di tutti i soggetti che si pongono in relazione con la pubblica amministrazione ed è parte integrante dell'anagrafe delle imprese agricole.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01.12.1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra ditta e Pubblica Amministrazione.

Con DGRV n. 4098 del 30.12.2005 la funzione di gestione dei fascicoli aziendali è stata attribuita all'AVEPA, che subentra alla Regione, a partire dalla data del 1 gennaio 2006.

I CAA riconosciuti dalla Regione del Veneto e convenzionati con l'AVEPA sono delegati alla tenuta ed alla gestione del fascicolo aziendale secondo le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata con l'AVEPA e sulla base di quanto disposto dall'art. 3 bis del d.lgs. n. 165/1999 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Il fascicolo aziendale informatizzato viene costituito tramite la registrazione nell'applicativo per la gestione del fascicolo aziendale, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore primario approvate dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 3758 del 26.11.2004 (e successive modificazioni ed integrazioni) e attuate con decreto del dirigente dell'Unità Complessa "Sistema informativo settore primario e controllo" n. 16/SISP del 24/12/2004, nonché secondo quanto stabilito nel Manuale per la gestione del Fascicolo Aziendale adottato dall'AVEPA con decreto n. 487 del 12.08.2008 e s.m.i.

Per ogni impresa agricola deve essere costituito e conservato anche un fascicolo aziendale cartaceo, nel quale devono essere raccolti i documenti comprovanti i dati dichiarati nel fascicolo aziendale informatizzato.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale è effettuato su iniziativa del richiedente indipendentemente dalla presentazione di una domanda di aiuto/pagamento ed è gestito come specifico procedimento.

Prima di attivare qualunque procedimento, è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale certificata a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

Il richiedente, al fine di consentire all'Ente gestore del fascicolo le necessarie attività per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo elettronico, **deve far pervenire l'idonea documentazione almeno 10 giorni lavorativi antecedenti alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande stabiliti nel Bando**. Successivamente a tale limite, il gestore del fascicolo non garantirà l'inserimento in tempo utile delle informazioni all'interno dell'applicativo per la gestione del fascicolo aziendale.

Parimenti, l'Ente gestore del fascicolo assicura l'effettuazione delle operazioni di aggiornamento entro **10 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento della documentazione. La data di ricevimento della documentazione è attestata:

- dall'Ente gestore CAA mediante apposizione sulla medesima di timbro con la data di pervenuto o rilascio di ricevuta;
- dall'Ente gestore SPA mediante apposizione sulla medesima del timbro di segnatura di protocollo.

¹⁸ Capitolo così integrato e modificato con decreti del Direttore n. 89 del 7 aprile 2009, n. 119 del 13 maggio 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

Per la *misura 431* la competenza per la gestione del fascicolo aziendale è assegnata all'AVEPA sede centrale – Settore Sospensioni e Deleghe.

Per la *misura 511* la competenza per la gestione del fascicolo aziendale è assegnata all'AVEPA sede centrale – Settore Sviluppo Rurale.

Per tutti gli ulteriori aspetti procedurali e gestionali, si rimanda al documento “Manuale per la gestione del fascicolo aziendale”, approvato con decreto del Direttore n. 487 del 12.08.2008 e s.m.i.

6. COSTITUZIONE FASCICOLO DI DOMANDA

L'organismo delegato o l'AVEPA nel caso di procedimenti gestiti direttamente, deve costituire, per ogni domanda presentata, il fascicolo della domanda, contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. Il fascicolo della domanda è costituito e tenuto con modalità tali da garantire che la documentazione in esso archiviata sia sempre riconducibile al fascicolo e non possa essere smarrita. A tal fine, su tutti i documenti inseriti nel fascicolo della domanda deve essere annotato il numero della domanda stessa.

La copertina del fascicolo deve riportare:

- numero della domanda;
- anno di riferimento della domanda;
- numero progetto di appartenenza (PIF, PIFF, PIA, PG);
- CUAA;
- nominativo del richiedente;
- misura/sottomisura/azione del Programma di Sviluppo Rurale a cui si riferisce la domanda.

Il fascicolo della domanda relativa ad impegni pluriennali deve contenere i sottofascicoli relativi alle eventuali domande (sostitutiva, di modifica, di conferma, di pagamento o altro) presentate durante tutta la durata dell'impegno.

All'interno di ciascun fascicolo di domanda deve essere conservata la documentazione attestante i controlli svolti secondo le competenze dell'Ente/struttura che conserva l'archivio cartaceo.

I fascicoli delle domande sono gestiti in conformità alle norme vigenti in materia di documentazione amministrativa, sicurezza dei dati e trattamento dei dati personali e devono essere conservati (art. 9 del regolamento (CE) n. 885/2006):

- per almeno 5 anni dall'ultimo pagamento¹⁹ per le misure che non hanno impegni da rispettare ex post;
- per il periodo corrispondente alla durata dell'impegno ex post negli altri casi;
- nel caso della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 31 del reg (CE) 1290/2005, i documenti giustificativi di cui al paragrafo 2 dell'art. 9 del reg. (CE) 885/2006 sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.

¹⁹ In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i dossier devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva ed all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

Successivamente all'effettuazione dell'ultimo pagamento i fascicoli delle domande sono archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli con la seguente tempistica:

- preavviso massimo di 48 ore durante i primi tre anni successivi all'ultimo pagamento;
- preavviso massimo di 6 giorni lavorativi nel periodo dal quarto al decimo anno successivi all'ultimo pagamento.

L'archivio dei fascicoli delle domande deve essere organizzato per singola misura e per anno. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della misura corrispondente e nell'anno di competenza.

7. RUOLI E COMPITI PER L'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA

Tutta l'attività istruttoria, dalla ricevibilità fino alla liquidazione/decadenza di ogni domanda di contributo, deve essere tracciata all'interno di una relazione.

Sulla base di quanto previsto dal reg. (CE) 885/2006, vengono individuate tre tipologie di funzionari, all'interno di ogni Struttura competente per l'istruttoria:

- *istruttore*: funzionario che svolge l'attività di verifica sulla domanda presentata, nonché sulle varie richieste ad essa collegate (richiesta varianti, anticipo, acconto, saldo, ecc.);
- *revisore*: funzionario di grado superiore all'istruttore o, in mancanza di esso, un dirigente;
- *supervisore*: dirigente che viene informato dei risultati dei controlli.

7.1 Misure Titolo I: separazione delle funzioni

7.1.1 Domanda contestuale di aiuto/pagamento

I controlli di ammissibilità (compresa l'eventuale visita *in situ*, se necessaria) vengono svolti, per le misure di rispettiva competenza, dalle SPA oppure dal Settore Sviluppo Rurale dell'Area Autorizzazione della sede centrale.

Il controllo in loco, di condizionalità e dei requisiti minimi, ove necessario, è svolto secondo quanto previsto nel capitolo 11 "Controlli in loco, di condizionalità (e degli impegni pertinenti), dei requisiti minimi, ex post" del presente Manuale. Il funzionario che realizza tali controlli non può coincidere con quello che svolge quelli di ammissibilità.

I controlli amministrativi finalizzati al pagamento delle domande vengono eseguiti dal Settore Domande di Superficie dell'Area Autorizzazione della sede centrale.

7.1.2 Domanda di pagamento

I controlli amministrativi vengono svolti, per le misure di rispettiva competenza, dalle SPA oppure dal Settore Domande di Superficie dell'Area Autorizzazione della sede centrale.

Il controllo in loco, di condizionalità e dei requisiti minimi (e degli impegni pertinenti), ove necessario, è svolto secondo quanto previsto nel capitolo 11 "Controlli in loco, di condizionalità (e degli impegni pertinenti), dei requisiti minimi, ex post" del presente Manuale. Il funzionario che realizza tali controlli non può coincidere con quello che svolge quelli di ammissibilità.

I controlli amministrativi finalizzati al pagamento delle domande vengono eseguiti dal Settore Domande di Superficie dell'Area Autorizzazione della sede centrale.

7.2 Misure Titolo II: separazione delle funzioni

7.2.1 Domanda di aiuto

I controlli di ammissibilità (compresa l'eventuale visita *in situ*, se necessaria) vengono svolti, per le misure di rispettiva competenza, dalle SPA oppure dal Settore Sviluppo Rurale dell'Area Autorizzazione della sede centrale.

Il controllo in loco, ove la domanda rientra nel campione estratto, è svolto dalle SPA oppure dal Settore Sviluppo Rurale dell'Area Autorizzazione, secondo le competenze individuate dall'Area Autorizzazione. Il funzionario che realizza tale controllo non può coincidere con quello che svolge quelli di ammissibilità.

7.2.2 Domanda di pagamento

I controlli di ammissibilità ed il collaudo (ove previsto) vengono svolti, per le misure di rispettiva competenza, dalle SPA oppure dal Settore Sviluppo Rurale dell'Area Autorizzazione della sede centrale. Il funzionario che realizza tali controlli non può coincidere con quello che ha svolto quelli relativi alla domanda di aiuto.

Inoltre, nel caso di controllo *ex post*, l'art. 30 del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i. prevede che esso non possa essere eseguito da funzionari che hanno preso parte a controlli precedenti al pagamento relativamente alla stessa operazione.

7.3 Tabella riassuntiva competenze istruttorie²⁰

La seguente tabella identifica le competenze istruttorie sulle domande di contributo (aiuto e pagamento) per ogni singola misura/sottomisura/azione.

SPA: Struttura Periferica competente per territorio SSR: Settore Sviluppo Rurale SDS: Settore Domande di Superficie			Tipologia di domanda		
Misura	Sottomisura	Azione	Aiuto	Aiuto/Pagamento (contestuale)	Pagamento
111		1, 2, 4	SSR	-	SSR
111		3	SPA	-	SPA
112			SPA	-	SPA
114			SPA	-	SPA
121			SPA	-	SPA
122			SPA	-	SPA
123	A		SSR	-	SSR
123	F		SPA	-	SPA
124			SSR	-	SSR
125			SPA	-	SPA
131			SPA	-	SPA
132			SPA	-	SPA
133			SSR	-	SSR
211		-		SDS	-
213		-		SPA	SDS
214	A,B,C,D,E,F,G	-		SPA	SDS
214	H		SSR	-	SSR

²⁰ Paragrafo inserito con decreto del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009.

216			SPA	-	SPA
221			SPA	-	SPA
227			SPA	-	SPA
311			SPA	-	SPA
312			SPA		SPA
313			SPA		SPA
321			SPA		SPA
323			SPA	-	SPA
331	1, 2, 4		SPA	-	SPA
331	3		SSR	-	SSR
341			SPA		SPA
421			SPA	-	SPA
431			SPA PD	-	SPA PD
511			-	-	SSR

Per tutte le domande del Titolo I (escluse quelle relative ai trascinamenti da precedenti programmazioni) la predisposizione degli elenchi di proposta di liquidazione è di competenza dell'Area Autorizzazione dell'AVEPA, Settore Domande di Superficie (vedasi par. 10.6.1 "Misure Titolo I: predisposizione ed invio proposte di liquidazione" del presente Manuale).

8. RICEVIBILITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO²¹

Con il ricevimento e la protocollazione di ogni singola domanda di contributo si avvia il procedimento amministrativo.

8.1 RICEVIBILITÀ

Per ogni domanda protocollata durante tale fase viene verificata la ricevibilità in termini di:

- a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- b) presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) presenza del codice fiscale (o CUAA²²) del soggetto proponente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile e viene inviata al richiedente la "comunicazione di non ricevibilità", tramite raccomandata A/R, entro 10 giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle domande fissato dal Bando. Per le domande pervenute successivamente a tale termine, l'eventuale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui risultano pervenute alla competente Struttura.

Tali verifiche fanno parte dei controlli amministrativi e devono essere concluse entro i termini previsti per la comunicazione dell'avvio del procedimento, ovvero 5 giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle domande fissato dal Bando relativo alla specifica istanza di contributo. Per le domande pervenute successivamente a tale termine, i controlli di ricevibilità e la relativa comunicazione devono essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui risultano pervenute alla competente Struttura. Nel caso la competenza sia in carico alle SPA, entro lo stesso termine deve essere inviato dalla Struttura competente all'Area Autorizzazione, tramite

²¹ Capitolo così integrato e modificato con decreto del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009.

²² CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole.

posta elettronica certificata, l'elenco delle domande ritenute ricevibili al fine della pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia, con indicate le seguenti informazioni:

- numero identificativo domanda
- CUAA
- ragione sociale
- indirizzo sede legale
- amministrazione competente (struttura)
- oggetto del procedimento (misura/sottomisura/azione)
- ufficio e persona responsabile del procedimento
- ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento
- data di presentazione della domanda
- termine entro il quale deve concludersi il procedimento con il provvedimento di ammissione o di esclusione dal finanziamento
- forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili dal richiedente in caso di inerzia o inadempienza dell'Amministrazione.

Per le domande informatizzate e protocollate direttamente presso i CAA convenzionati, essi provvedono all'effettuazione dei controlli di ricevibilità delle stesse entro 5 giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle domande fissato dal Bando relativo alla specifica istanza di contributo. I CAA garantiscono la corretta immissione dei dati e gli elementi di ricevibilità della domanda; provvedono, inoltre, alla stampa ed alla conservazione dell'attestazione di conformità, debitamente compilata secondo le indicazioni fornite dall'AVEPA, unitamente alla copia cartacea della domanda stessa. Per tali domande fa fede la data e l'ora di protocollazione della domanda. Gli estremi di protocollazione sono riportati sulla prima pagina della domanda. I CAA, inoltre, provvedono ad inviare all'AVEPA-Area Autorizzazione, entro la data comunicata dalla medesima, una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile Tecnico in cui si attesta, per ogni misura/sottomisura/azione, l'avvenuta stampa, sottoscrizione ed archiviazione di tali attestazioni.

Per quest'ultima fattispecie di domande, ad ogni modo, l'esito dei controlli di ricevibilità è formulato, una volta verificata la presenza di eventuale documentazione pervenuta, dalla SPA competente per l'istruttoria entro 8 giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle domande fissato dal Bando relativo alla specifica istanza di contributo. La suddetta competente struttura provvede ad inserire tali istanze nell'elenco di quelle ricevibili ovvero ad inviare al richiedente l'eventuale *"comunicazione di non ricevibilità"*, tramite raccomandata A/R.

Solo per le domande di pagamento del Titolo I che prevedono la presentazione tardiva ai sensi dell'art. 23 del reg. (CE) 1122/2004, i giorni lavorativi entro i quali svolgere gli adempimenti previsti dal presente paragrafo decorrono per tutte le domande (indipendentemente dalla loro data di protocollazione) dal termine per la presentazione comprensivo del periodo di ritardo.

8.2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO²³

Il Dirigente della Struttura competente a ricevere la domanda provvede:

- a) all'assegnazione dell'istruttoria all'ufficio competente;
- b) all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della l. 241/1990;

²³ Paragrafo così modificato con decreto del Direttore n. 32 del 24 febbraio 2010.

- c) alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del termine di presentazione (per le domande pervenute successivamente alla scadenza dei termini di presentazione, tali adempimenti devono concludersi entro i 5 giorni lavorativi che decorrono dalla data in cui l'istanza risulta pervenuta all'Amministrazione), in cui devono essere specificati:
- l'amministrazione competente,
 - l'oggetto del procedimento (misura/sottomisura/azione del PSR),
 - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento,
 - l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento,
 - la data di presentazione della domanda,
 - il termine entro il quale deve concludersi il procedimento con il provvedimento di ammissione o di esclusione dal finanziamento,
 - le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili dal richiedente in caso di inerzia o inadempienza dell'Amministrazione.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Agenzia provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione della stessa all'Albo ufficiale dell'AVEPA. In tal caso la motivazione del ricorso alla pubblicazione è riportata, di volta in volta, nella comunicazione di avvio del procedimento.

Eventuali variazioni del responsabile del procedimento saranno comunicate con le stesse modalità di cui al precedente capoverso.

9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ²⁴

Ove non diversamente specificato, il presente capitolo si riferisce esclusivamente alle domande di aiuto (compresa la tipologia di cui al par. 2.3 “Contestualità della domanda di aiuto e di pagamento – Titolo I” del presente Manuale).

Lo scopo della fase istruttoria di ammissibilità, ai sensi di quanto stabilito dal reg. (CE) 1975/2006, è verificare, per quanto di pertinenza di ogni singola domanda:

- l'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- il rispetto dei criteri di selezione fissati nel Programma di Sviluppo Rurale;
- la conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale;
- la ragionevolezza delle spese proposte (laddove previste);
- l'affidabilità del richiedente (laddove previsto), sulla base di eventuali finanziamenti ricevuti nella precedente programmazione (PSR 2000 – 2006) oppure in quella attuale.

L'AVEPA predispone prontuari di controllo e checklist di controllo specifici per misura.

L'assenza della documentazione indicata come essenziale al momento della presentazione per l'espletamento della fase istruttoria, comporta la non ammissibilità della domanda stessa oppure il mancato riconoscimento del relativo punteggio (se riferita alla dimostrazione del requisito di priorità, precedenza o preferenza).

²⁴ Capitolo così integrato e modificato con decreto del Direttore n. 89 del 7 aprile 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

L'inammissibilità della domanda si ha anche nel caso in cui eventuali altri documenti previsti non indicati nel bando come essenziali (qualora non presentati in allegato alla domanda) non pervengano alla Struttura competente per l'istruttoria entro il termine ultimo indicato nelle singole schede di Misura del bando.

Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni, riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Il richiedente ha il diritto, in fase istruttoria, di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e ulteriori documenti. Comunque, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria, che intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione della domanda e la conclusione dell'istruttoria, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Sulla base di ulteriori informazioni non si possono, inoltre, modificare in aumento, la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti.

Gli esiti dell'istruttoria per ciascuna misura/sottomisura/azione, sono recepiti da specifici atti del Dirigente della Struttura competente. In particolare:

- a) il decreto di ammissibilità individua le domande ammissibili, con indicati: identificativo delle domande, CUAA, ragione sociale, spesa e contributo/premio ammissibili;
- b) il decreto di non ammissibilità individua le domande non ammissibili, con indicati: identificativo delle domande, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

Nel caso la competenza istruttoria sia in capo ad una SPA, una volta terminato l'inserimento del provvedimento all'interno dello specifico applicativo gestionale (Delibereweb) e al massimo entro 10 giorni antecedenti alla data stabilita per la formazione delle graduatorie di finanziabilità, la medesima SPA provvederà a comunicare tramite posta elettronica alla segreteria dell'Area Autorizzazione (e, per conoscenza, al referente di misura del Settore Sviluppo Rurale) l'indicazione degli estremi del provvedimento stesso. Tale comunicazione attesta la conclusione dell'attività di ammissibilità.

In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità della domanda, prima della predisposizione dei decreti sopra indicati deve essere inviato al richiedente, tramite lettera raccomandata A/R, un preavviso di non ammissibilità, come previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- le motivazioni della non ammissibilità;
- il termine (10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione) per presentare eventuali memorie e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità della domanda potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente responsabile.

La Struttura competente per l'istruttoria darà, quindi, comunicazione della non ammissibilità ai richiedenti, mediante raccomandata A/R, indicando gli estremi ed i motivi del provvedimento di diniego, i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere oppure, nel caso di provvedimenti singoli strutturati con allegati per singolo soggetto interessato, allegando il provvedimento di diniego contro il quale potranno ricorrere nei termini esposti nello stesso.

A meno che non sia disposto diversamente dalla scheda misura del Bando, la fase istruttoria di ammissibilità si conclude in:

- 50 giorni solari per la domanda di misura 112 relativa al Pacchetto Giovani "A"

- 80 giorni solari per le domande presentate all'interno di un Pacchetto Giovani "B"
- 80 giorni solari per i Progetti Integrati di Filiera Forestale
- 90 giorni solari per i Progetti Integrati di Filiera Agroalimentare
- 60 giorni solari per i Progetti Integrati d'Area
- 110 giorni solari per le istanze individuali

dalla data di chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Successivamente alla formazione della graduatoria e alla concessione dell'aiuto non potrà essere valutato dalle strutture alcun riesame delle posizioni in graduatoria richiesto da parte del richiedente, al quale sarà comunicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, fatti salvi i casi nei quali l'Amministrazione intenda agire in *autotutela* come previsto dall'art. 21 nonies, comma 1 della l. 241/1990 e s.m.i.

Per la *misura 431*, secondo le disposizioni della DGR n. 545 del 10.03.2009, all'istruttoria delle domande di anticipo viene assicurata la priorità rispetto a quelle di pagamento annuale. Per il termine dell'istruttoria delle domande di anticipo si rimanda a quanto stabilito dalla suddetta delibera (e sue eventuali modifiche ed integrazioni). Per il termine dell'istruttoria delle domande di pagamento annuale:

- domande 2009: entro il 30 novembre 2009²⁵ deve essere conclusa l'attività istruttoria ed adottato lo specifico atto di proposta di liquidazione del dirigente della SPA di Padova;
- domande anni successivi: entro 120 giorni solari dalla data di chiusura termini per la presentazione delle domande (fissata dal bando regionale) deve essere conclusa l'attività istruttoria ed adottato lo specifico atto di proposta di liquidazione del dirigente della SPA di Padova.

Per le misure attivate nell'ambito *dell'Asse 4* con tutte le procedure GAL (bando pubblico, regia, gestione diretta) il decreto di ammissibilità e finanziabilità delle istanze deve essere adottato entro 120 giorni solari dalla data di chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto. Nel caso della procedura a bando pubblico è prevista la valutazione dei criteri di selezione da parte di apposite Commissioni congiunte tra la SPA competente per territorio (sulla base della provincia di riferimento del GAL) e ciascun GAL, anche per le misure di competenza della sede centrale. Le modalità ed i tempi dell'attività di tali Commissioni sono disciplinate dal Regolamento approvato con decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario della Regione del Veneto n. 7 del 19/05/2009 e s.m.i.. Le Commissioni sono state istituite con decreto del Direttore n. 176 del 13/07/2009 e s.m.i.

9.1 Verifiche generali di ammissibilità

In questa fase vengono verificate alcune condizioni generali di ammissibilità, il cui non superamento con esito positivo determina direttamente la non ammissibilità dell'istanza, e non permette di procedere alle verifiche specifiche di ammissibilità individuate per ogni misura/sottomisura/azione.

9.1.1 Controllo competenza territoriale per l'istruttoria

La prima verifica di carattere generale si effettua sulle domande di entrambi i Titoli²⁶ ed è tesa a controllare la corretta competenza territoriale per l'istruttoria della Struttura che ha ricevuto la domanda.

²⁵ Termine così modificato con decreti del Direttore n. 212 del 29 settembre 2009 e n. 232 del 29 ottobre 2009.

Possono verificarsi tre differenti situazioni:

- domanda con corretta indicazione della Struttura competente per l'istruttoria (all'interno del campo "Struttura"), ma inoltrata ad un'erronea Struttura. In questo caso sarà cura della Struttura che l'ha ricevuta trasferirne la competenza tramite lettera accompagnatoria protocollata, con allegata la relativa documentazione cartacea, ove sia pervenuta. In caso non ci sia documentazione cartacea sarà sufficiente indicare i riferimenti delle domande che vengono trasferite. Va sempre trasferita anche la checklist di ricevibilità opportunamente firmata;
- domanda con erronea indicazione della Struttura competente per l'istruttoria (all'interno del campo "Struttura"), inoltrata alla medesima. In questo caso sarà cura di tale Struttura, nel più breve tempo possibile:
 - indicare a sistema la corretta Struttura, attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno dell'applicativo di istruttoria;
 - trasferirne la competenza tramite lettera accompagnatoria protocollata (inviata per conoscenza anche all'Area Autorizzazione), con allegata la relativa documentazione cartacea, ove sia pervenuta. In caso non ci sia documentazione cartacea sarà sufficiente indicare i riferimenti delle domande che vengono trasferite. Va sempre trasferita anche la checklist di ricevibilità opportunamente firmata alla corretta Struttura competente;
- domanda con erronea indicazione della Struttura competente per l'istruttoria (all'interno del campo "Struttura"), inoltrata però alla corretta Struttura. In questo caso sarà cura di tale Struttura:
 - indicare a sistema la corretta Struttura, attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno dell'applicativo di istruttoria;
 - darne comunicazione all'Area Autorizzazione.

Una volta superato con esito positivo il controllo descritto in questo paragrafo, la Struttura provvede a prendere in carico informaticamente a sistema le domande di propria competenza.

9.1.2 Controllo con anagrafe tributaria

Tale verifica si effettua sulle domande afferenti ad entrambi i Titoli previsti dal reg. (CE) 1975/2006 e riguarda il controllo di corrispondenza (esistenza/correttezza) del CUAA in domanda con la banca dati dell'Anagrafe tributaria.

Il controllo è svolto in modo automatizzato; in caso di esito negativo viene evidenziata a sistema un'anomalia bloccante. Nel caso le ulteriori verifiche istruttorie da parte della competente Struttura dovessero confermare tale esito, la domanda verrà considerata non ammissibile.

9.1.3 Affidabilità del richiedente²⁷

Tale verifica si effettua solo per le domande afferenti a misure del Titolo II.

Con riferimento a quanto previsto dal documento degli Indirizzi Procedurali approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 199/2008 e s.m.i., l'affidabilità del richiedente è valutata rispetto ai

²⁶ Le misure rientranti nel **Titolo I**, come individuate dall'articolo 6 del reg. (CE) 1975/2006 sono quelle dell'Asse 2 con esclusione delle misure 216, 226, 227, 214/H e delle misure 221 e 223 per quanto riguarda i costi di impianto, nonché quelle dell'Asse 4 per le operazioni corrispondenti alle Misure contemplate dall'Asse 2.

Le misure rientranti nel **Titolo II**, come individuate all'articolo 25 del reg. (CE) 1975/2006, sono quelle contemplate negli Assi 1 e 3, quelle dell'Asse 2 escluse dal Titolo I nonché quelle dell'Asse 4, per le operazioni corrispondenti alle misure degli Assi 1 e 3.

²⁷ Capitolo così integrato e modificato con decreto del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009.

provvedimenti di decadenza totale degli aiuti emessi a suo carico nei periodi di programmazione dello Sviluppo Rurale 2000-2006 e 2007-2013.

Non sono ammissibili le domande di aiuto di soggetti per i quali:

- è stata conclusa una procedura di decadenza totale dell'aiuto per una analoga categoria (investimento o immateriale) di operazione cofinanziata nei bandi del PSR 2000-2006. Ad esempio, il soggetto cui è stata revocata una operazione di investimento non potrà presentare nel periodo di esclusione una operazione definita di investimento ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1974/2006. La durata dell'esclusione è determinata in base alle disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento;
- è stata conclusa una procedura di decadenza totale dell'aiuto per un'analogia categoria (investimento o immateriale) di operazione cofinanziata nei bandi del PSR 2007-2013. La durata dell'esclusione è determinata in due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di decadenza è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Inoltre, sono comunque considerati soggetti affidabili le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 03.02.1993, n. 29.

La verifica viene effettuata rispetto alla data:

- di protocollazione della domanda
- ovvero, in cui è pervenuta, nel caso di differimento dei termini per la protocollazione
- ovvero, di spedizione tramite raccomandata A/R.

Per le revoche adottate a carico di domande del PSR 2000-2006:

- il periodo di esclusione viene così considerato:
 - nel caso di rinuncia (escluso il motivo di causa di forza maggiore): i due anni successivi dalla data della comunicazione di rinuncia da parte dell'interessato;
 - nel caso di decadenza (escluso il motivo di causa di forza maggiore) per motivi diversi dalla rinuncia: i due anni successivi dalla data del provvedimento di decadenza;
- l'inaffidabilità viene considerata solo per la decadenza di domande di misure strutturali/ad investimento (si escludono, quindi, le misure 5, 6, 8 e regg. (CEE) 2078-2080/1992);
- l'inaffidabilità, in caso di decadenza per una domanda ad investimento, viene considerata per tutte le misure ad investimento del Titolo II, e non solo a quella corrispondente alla decadenza pronunciata;
- l'inaffidabilità, in caso di decadenza per una domanda strutturale, viene considerata per tutte le misure strutturali del Titolo II, e non solo a quella corrispondente alla decadenza pronunciata;
- nel caso di una decadenza adottata nei confronti di persona fisica, l'inaffidabilità è applicata al solo soggetto identificato con quel CUAA;
- nel caso di un richiedente che sia persona fisica si fa riferimento al suo CUAA.

9.1.4 Controllo su contributi già erogati

Tale verifica si effettua solo per le domande afferenti a misure del Titolo II.

Con riferimento a quanto previsto dal documento degli Indirizzi Procedurali approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 199/2008 e s.m.i. non è ammisible la richiesta di aiuto per un progetto, o altra operazione, per il quale il soggetto richiedente abbia già ricevuto dei contributi ai sensi del Programma stesso o di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o

istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia già formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.

Il controllo si effettua tramite incrocio con specifiche banche dati, in relazione ad ogni singola misura/sottomisura/azione.

9.2 Verifiche specifiche di ammissibilità per misura/sottomisura/azione

Una volta superate con esito positivo le verifiche generali di ammissibilità previste al precedente paragrafo 9.1, occorre procedere alla verifica di alcune condizioni specifiche di ammissibilità previste dal Bando per ogni misura/sottomisura/azione.

In caso di non superamento con esito positivo di tali controlli, la domanda potrà risultare non ammissibile oppure ammissibile solo in parte.

9.2.1 Verifica documentazione pervenuta

Una prima verifica riguarda la completezza della documentazione pervenuta da parte del richiedente, tenuto conto di quanto previsto dalla specifica scheda misura contenuta nel bando e dei modelli approvati e messi a disposizione dall'AVEPA.

In particolare, l'istruttore dovrà verificare la presenza della seguente documentazione:

- eventuali allegati previsti;
- eventuale altra documentazione a comprova del punteggio richiesto.

Nel caso la Struttura competente abbia richiesto documentazione integrativa (tramite raccomandata A/R, fissando un termine massimo di 10 giorni dal ricevimento per la relativa presentazione) volta alla rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, o relativa a precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, dovrà essere verificato il rispetto dei termini di trasmissione della medesima e la sua completezza, tenendo conto di quanto è stato richiesto.

9.2.2 Verifica requisiti specifici di Misura/Sottomisura/Azione

Per la verifica di requisiti specifici di ammissibilità previsti dalla specifica scheda misura contenuta nel bando si rimanda a quanto indicato nei singoli Prontuari dei controlli approvati dall'AVEPA.

9.2.3 Verifica ammissibilità ed eleggibilità delle spese²⁸

I riferimenti guida per determinare l'ammissibilità ed eleggibilità delle spese, sia per la domanda di aiuto che per quella di pagamento, sono i seguenti:

- ✓ capitolo 5 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.);
- ✓ documento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", del 14 febbraio 2008.

Per la misura 431, per l'individuazione delle spese ammissibili ed eleggibili si fa riferimento alle disposizioni riportate nella comunicazione di approvazione dei programmi di sviluppo locale (PSL) effettuata dall'AdG a ciascun GAL.

²⁸ Capitolo così integrato e modificato con decreti del Direttore n. 89 del 7 aprile 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

Di seguito si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni, nonché specificare alcune indicazioni aggiuntive.

9.2.3.1 Domanda di aiuto: verifica ammissibilità ed eleggibilità delle spese

Ad integrazione di quanto contenuto nei citati documenti, ulteriori indicazioni di dettaglio vengono stabilite all'interno dei singoli Prontuari dei controlli approvati dall'AVEPA.

9.2.3.2 Domanda di pagamento: verifica ammissibilità ed eleggibilità delle spese

Appare opportuno individuare una casistica delle tipologie di spesa che non possono, in nessun caso, essere riconosciute ammissibili in sede di esame della domanda di pagamento, ed i cui titoli di spesa non devono pertanto essere inseriti dal beneficiario nella rendicontazione che allegano a detta domanda:

- voci già considerate non ammissibili in sede di ammissibilità della domanda di aiuto;
- voci considerate non ammissibili ai sensi del par. 5.2.2 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.);
- voci non considerate ammissibili dallo specifico bando di misura;
- spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità, ai sensi del par. 5.2.3 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.);
- voci riguardanti opere od acquisti non rientranti nella domanda di aiuto, fatto salvo che non siano state oggetto di varianti preventivamente richieste ed autorizzate (ricordiamo che le varianti non sostanziali, così come definite al par. 12.5 "Varianti e modifiche" del presente Manuale, possono essere autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale, se d'importo inferiore al 5% della spesa ammessa);
- spese pagate con modalità, strumenti e limiti diversi da quanto disposto ai paragrafi 5.2.4 e 5.2.5 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.);
- spese generali eccedenti la percentuale ammessa in sede di approvazione della domanda di aiuto e/o non conformi a quanto previsto al par. 5.3.2 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.);
- investimenti in natura diversamente dai casi previsti al par. 5.3.1 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.);
- acquisto di beni immobili diversamente dai casi previsti al par. 5.3.3 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.);
- IVA, altre imposte, tasse ed oneri, tranne i casi previsti al par. 5.3.5 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.);
- spese relative a locazione finanziaria nei casi non previsti dal par. 5.3.6 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.);
- spese relative a beni o lavori che rientrano nella gestione ordinaria dell'azienda e non sono, perciò, iscritti nel libro dei beni ammortizzabili.

La documentazione di spesa da presentare agli uffici competenti consiste nella copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate dalla documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento, ad eccezione degli investimenti in natura (ove ammissibili).

Sull'originale delle fatture deve essere apposta a cura del beneficiario la dicitura che attesti che quel giustificativo di spesa è stato oggetto di finanziamento pubblico: "*La presente fattura è stata oggetto di aiuto pubblico a sensi del Reg. (CE) 1698/2006 e della DGR n. ____ del ____*". Tale documento sarà quindi siglato dal funzionario che procede al controllo amministrativo della domanda di pagamento.

Ad integrazione di quanto contenuto nei citati documenti e di quanto sopra riportato, ulteriori indicazioni di dettaglio vengono stabilite all'interno dei singoli Prontuari dei controlli approvati dall'AVEPA.

9.2.4 Verifica elementi di priorità e condizioni di preferenza

Ogni singolo elemento di priorità e condizione di preferenza previsto dalla specifica scheda misura contenuta nel bando deve essere verificato secondo le modalità previste all'interno dei singoli Prontuari dei controlli approvati dall'AVEPA.

In caso di accertamento di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato, mentre nel caso in cui venga verificato un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto. Per ogni domanda, in ogni caso, non potrà mai essere riconosciuto un punteggio superiore a quello richiesto.

Nel caso sia stato richiesto il punteggio su più classi di preferenza il punteggio attribuito sarà pari a zero.

9.2.5 Visita *in situ*²⁹

Per le domande di aiuto, ove l'istruttore ritenga necessario effettuare direttamente *in situ* delle verifiche integrative atte a definire l'ammissibilità della domanda, occorre che le medesime vengano opportunamente verbalizzate e registrate nella checklist istruttoria della domanda.

Per le domande di pagamento delle misure del Titolo II che prevedono operazioni connesse ad investimenti, il reg. (CE) 1975/2006 prevede all'art. 26, comma 4 che "i controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso". Il medesimo articolo prevede la possibilità di non effettuare tali visite per investimenti di entità minore, o qualora vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

Pertanto, per le misure/sottomisure/azioni non considerate di investimento (così come individuate nell'allegato A della DGR n. 199/2008 e s.m.i.), in accordo con la Regione del Veneto – Autorità di Gestione, la visita *in situ* deve essere effettuata solo laddove la Struttura competente per l'istruttoria abbia l'esigenza di verificare i requisiti di ammissibilità o vi siano dubbi sull'effettiva e corretta realizzazione dell'intervento previsto.

Nel caso di misure/sottomisure/azioni che prevedono lo svolgimento di prestazioni volontarie (rif. par. 5.3.1 degli Indirizzi Procedurali approvati dalla Regione del Veneto con DGR n. 199/2008 e s.m.i.), la visita *in situ* deve includere anche il controllo di almeno una di tali prestazioni. E' cura della Struttura competente per l'istruttoria richiedere alle aziende interessate il calendario delle prestazioni volontarie previste.

9.3 Individuazione domande ammissibili³⁰

Nel caso la competenza istruttoria sia in carico ad una SPA, il Dirigente competente al massimo entro 10 giorni precedenti al termine ultimo per l'approvazione della graduatoria di finanziabilità adotta il decreto di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento con allegato il relativo elenco (specifico per ogni misura/sottomisura/azione, sulla base delle graduatorie previste), in cui per ciascuna domanda devono essere riportate le seguenti informazioni:

- numero identificativo domanda di adesione

²⁹ Capitolo così integrato con decreto del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009.

³⁰ Capitolo così integrato e modificato con decreti del Direttore n. 89 del 7 aprile 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

- eventuale numero identificativo del Progetto Integrato di appartenenza
- CUAA
- denominazione/ragione sociale
- ammontare della spesa richiesta (solo per domande Titolo II)
- ammontare della spesa ammessa (solo per domande Titolo II)
- ammontare del contributo ammesso (solo per domande Titolo II)
- ammontare del premio richiesto (solo per domande Titolo I)
- ammontare del premio ammesso (solo per domande Titolo I)
- punteggio assegnato
- eventuale elemento di preferenza

Entro lo stesso termine ultimo, una volta terminato l'inserimento del provvedimento all'interno dello specifico applicativo gestionale (Delibereweb), la medesima SPA provvederà a comunicare tramite posta elettronica alla segreteria dell'Area Autorizzazione (e, per conoscenza, al referente di misura del Settore Sviluppo Rurale) l'indicazione degli estremi del provvedimento stesso. Tale comunicazione attesta la conclusione dell'attività di ammissibilità.

Nel caso la competenza istruttoria sia in carico ad un ufficio dell'Area Autorizzazione, il provvedimento conclusivo di questa fase viene unificato con quello relativo all'approvazione della graduatoria unica regionale di finanziabilità delle domande (paragrafo 9.5 del presente Manuale).

Nel caso della misura 431, il provvedimento conclusivo di questa fase viene unificato con quello relativo all'approvazione della graduatoria unica regionale di finanziabilità delle domande (paragrafo 9.5 del presente Manuale).

Anche per i Progetti Integrati è necessario adottare uno specifico decreto di ammissibilità.

Nel caso in cui l'istruttoria di ammissibilità riguardi domande inserite all'interno di un PIA la data ultima di adozione da parte del Dirigente competente del decreto di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento sarà antecedente a quanto previsto al primo capoverso di questo paragrafo, e verrà comunicata dall'Area Autorizzazione. Tale termine tiene conto del fatto che le iniziative aziendali ritenute ammissibili comprese in PIA non ammissibili/finanziabili vengono trasferite d'ufficio nella graduatoria degli interventi unici aziendali e concorrono all'utilizzo delle risorse residuali nelle specifiche misure (ove prevista l'apertura del bando per domande singole).

9.4 Valutazione delle singole proposte progettuali

9.4.1 Valutazione idoneità/non idoneità delle singole proposte progettuali (Misura 124 e Sottomisura 214/H)

Per la misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale” e la sottomisura 214/H “Rete regionale della biodiversità” è previsto che, una volta verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dell'AVEPA, la Regione del Veneto valuta l'idoneità delle singole proposte progettuali (secondo le indicazioni riportate nel bando). A tal fine viene costituita una Commissione composta da:

- due esperti esterni indipendenti, individuati nell'Albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi regionali regolarmente istituiti;
- Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (o un suo delegato di qualifica dirigenziale);

- un dipendente di qualifica D o superiore, scelto tra il personale in servizio presso il Settore Primario;
- un funzionario regionale, di qualifica C o superiore.

La Commissione viene nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura. Con lo stesso decreto viene approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione.

L'esito della valutazione di idoneità o non idoneità dei progetti viene comunicata all'AVEPA da parte della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

9.4.2 Valutazione delle singole proposte progettuali (misure 111 – azioni 2-4 e 331 – azione 3)

Per la misura 111 “Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale” – azioni 2 e 4 e per la misura 331 “Formazione e informazione per gli operatori economici nelle aree rurali” – azione 3, la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura verifica la corrispondenza e la coerenza delle iniziative previste dai singoli progetti secondo i criteri individuati dal bando. La medesima Direzione provvede a comunicare all'AVEPA, per il seguito di competenza, l'esito della verifica e la relativa approvazione dei singoli progetti.

9.5 Finanziabilità delle domande³¹

9.5.1 Graduatorie su bandi regionali

Entro il termine previsto, con decreto del dirigente dell'Area Autorizzazione viene approvata la graduatoria unica regionale di finanziabilità delle domande ammissibili, individuando al suo interno quelle ammesse a finanziamento in base all'ammontare dei fondi definiti nel bando per ciascuna Misura/Sottomisura/Azione.

Tale graduatoria è formata sulla base dei decreti di individuazione delle domande ammissibili (nel caso di istruttoria in carico alle SPA) e delle informazioni presenti a sistema, tenendo conto di quanto previsto al capitolo 1.2.3 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (allegato “A” alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.).

Nel caso della misura 431 la competenza per questa fase è assegnata alla SPA di Padova. Una volta adottato il provvedimento di ammissibilità e finanziabilità la medesima struttura provvederà a comunicare tramite posta elettronica alla segreteria dell'Area Autorizzazione (e, per conoscenza, al referente di misura del Settore Sviluppo Rurale) l'indicazione degli estremi del provvedimento stesso.

Tutti i provvedimenti di ammissione a finanziamento vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e all'Albo ufficiale dell'Agenzia.

9.5.2 Finanziabilità su procedure attivate dai GAL

Per le domande presentate su tutte le procedure di attivazione dell'Asse 4 da parte dei GAL, la competenza per l'adozione del provvedimento di finanziabilità è così individuata:

- nel caso di misure di competenza delle SPA, la SPA competente per territorio sulla base della provincia di riferimento del GAL (con decreto del proprio dirigente). Una volta adottato il provvedimento di ammissibilità e finanziabilità la medesima struttura provvederà a comunicare tramite posta elettronica alla segreteria dell'Area Autorizzazione (e, per conoscenza, al

³¹ Capitolo così integrato e modificato con decreti del Direttore n. 89 del 7 aprile 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

referente di misura e al referente per l'attuazione progetti Leader del Settore Sviluppo Rurale) l'indicazione degli estremi del provvedimento stesso;

- nel caso di misure di competenza della Sede Centrale, l'Area Autorizzazione (con decreto del proprio dirigente).

9.5.3 Comunicazione ai beneficiari ammessi a finanziamento³²

Per ciascuna domanda ammessa a finanziamento, la Struttura competente all'istruttoria comunica al beneficiario l'avvenuto finanziamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con le informazioni indicate nel capitolo 1.2.3.3 del documento degli Indirizzi Procedurali approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 199/2008 e s.m.i. Tale comunicazione assolve anche a tutti gli eventuali obblighi di informazione delegati dall'AdG all'AVEPA.

Nel caso di misure del Titolo I e della misura 131, nei limiti e modalità previsti nel medesimo capitolo degli Indirizzi Procedurali, è possibile effettuare una comunicazione cumulativa per tutti i beneficiari.

9.5.4 Comunicazione ai richiedenti non ammessi a finanziamento³³

Per ciascuna domanda ammissibile ma non finanziabile, la Struttura competente all'istruttoria comunica al beneficiario l'esclusione dal finanziamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con indicati:

- i riferimenti del provvedimento del Dirigente che ha approvato la graduatoria, con il riferimento al bando cui la graduatoria si riferisce;
- i motivi dell'eventuale riduzione del punteggio dichiarato;
- la motivazione dell'esclusione dal finanziamento;
- il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Nel caso di misure del Titolo I e della misura 131, nei limiti e modalità previsti nel medesimo capitolo degli Indirizzi Procedurali, è possibile effettuare una comunicazione cumulativa per tutti i richiedenti.

10. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

10.1 Liquidazione di anticipi³⁴

È possibile, ove previsto dagli Indirizzi Procedurali³⁵, erogare anticipi fino ad un massimo del 20% dell'aiuto pubblico concesso per l'investimento ammesso a finanziamento. I beneficiari di operazioni finanziate con provvedimenti assunti nel 2009 e nel 2010, possono richiedere un anticipo del 50% dell'aiuto pubblico concesso.

Per ottenere l'anticipo i beneficiari, sia privati che pubblici (Comuni e loro associazioni, Enti di diritto pubblico³⁶), devono presentare all'AVEPA la seguente documentazione:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- polizza fideiussoria.

³² Paragrafo così integrato e modificato con decreto del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009.

³³ Paragrafo così integrato e modificato con decreti del Direttore n. 89 del 7 aprile 2009 e n. 119 del 13 maggio 2009.

³⁴ Paragrafo così integrato e modificato con decreti del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

³⁵ Allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.

³⁶ Art. 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'operazione individuale. La presentazione di una domanda di pagamento relativa all'anticipo oltre tale termine comporta la non ammissibilità della stessa (fatti salvi i casi in cui è prevista una sanzione ai sensi della DGR n. 1659/2008).

Essendo coperta da garanzia fideiussoria, alla liquidazione degli anticipi non si applicano le eventuali sanzioni previste dall'art. 31 del reg. (CE) 1975/2006³⁷.

Nel caso di misura 112 PGA, entro 60 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande, il beneficiario deve presentare richiesta di anticipo del 100% del premio di insediamento.

Nel caso di misura 112 PGB, entro 60 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande, il beneficiario deve presentare richiesta di anticipo del 100% del premio di insediamento (nel caso in cui non possa presentare direttamente la richiesta di saldo).

10.1.1 Garanzie fideiussorie relative ai pagamenti³⁸

L'erogazione di anticipi relativi a lavori o interventi ancora da realizzare sono effettuati solo a fronte di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'importo garantito deve essere pari a quello erogato (anticipo), maggiorato del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La polizza, intestata all'AVEPA, deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello appositamente predisposto dall'AVEPA, disponibile nel sito internet dell'Agenzia (sezione "Modulistica"). Deve essere sottoscritta una polizza fideiussoria per ciascuna domanda relativamente alla quale si vuole richiedere l'anticipo.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'operazione maggiorato di tre semestralità di rinnovo automatico con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali richieste dall'AVEPA.

Lo svincolo della fideiussione:

- avviene sulla base della presentazione dello stato di avanzamento;
- viene autorizzato dalla Struttura competente alla gestione della misura/sottomisura/azione (Area Autorizzazione oppure SPA) tramite apposita comunicazione;
- le Autorizzazioni allo svincolo delle fideiussioni vengono inviate all'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione in allegato all'elenco di liquidazione contenente domande per le quali è necessario svincolare le garanzie (nel rispettivo decreto di liquidazione è necessario attestarne la presenza);
- l'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione autorizza l'elenco di liquidazione e, all'interno del Nulla Osta, trasmette all'Area Esecuzione Pagamenti (AEP) le Autorizzazioni allo Svincolo in originale;
- l'AEP, attraverso l'Ufficio Gestione Garanzie, provvede allo svincolo delle fideiussioni indicate.

La comunicazione di svincolo, unitamente all'originale della garanzia, deve essere inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario (fatta salva la tempistica prevista al paragrafo 10.2 "Liquidazione di acconti" del presente Manuale).

³⁷ Interpretazione AGEA del 20/05/2008 (mail), in riferimento alla nota prot. n. 1579/2008 dell'OP ARPEA.

³⁸ Paragrafo così integrato e modificato con decreto del Direttore n. 32 del 24 febbraio 2010.

10.1.2 Modalità di validazione delle polizze fideiussorie³⁹

L'AVEPA procede al pagamento di importi correlati alla fideiussione soltanto in presenza di polizza fideiussoria validata, ovvero completa della conferma di validità da parte delle sedi centrali delle Compagnie Assicurative o Istituti Bancari.

La richiesta di conferma della polizza fideiussoria deve essere inoltrata dalla Struttura competente alla gestione della misura/sottomisura/azione all'ufficio dell'Ente garante autorizzato all'emissione della validazione, sia esso istituto bancario o assicurativo.

La conferma della validità della polizza, redatta utilizzando esclusivamente il modello appositamente predisposto, dovrà essere rinvia in originale o a mezzo fax dall'ufficio dell'Ente garante autorizzato all'emissione della validazione, alla competente Struttura.

Anche qualora la polizza sia emessa direttamente dalla sede centrale dell'Ente Garante o da una filiale dell'Ente Garante (di norma un Istituto Bancario) con poteri analoghi a quelli della sede centrale è necessario richiedere la conferma di validità.

Modalità di validazione delle polizze fideiussorie:

- le fideiussioni vengono inviate informalmente all'Ufficio Gestione Garanzie, il quale provvede a verificarne la regolarità e completezza e a comunicare alla Struttura competente eventuali anomalie da sistemare;
- la Struttura competente provvede all'eventuale sistemazione delle garanzie oggetto di anomalia;
- la Struttura competente provvede alla lavorazione degli elenchi di liquidazione e alla trasmissione con unica nota protocollata:
 - all'Ufficio Gestione Garanzie dell'originale delle fideiussioni di cui necessitano le domande presenti nell'elenco lavorato, assieme alla copia di quest'ultimo.
 - all'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione dell'elenco di liquidazione e del rispettivo decreto, evidenziando nella lettera di trasmissione che contemporaneamente è stato inviato all'Ufficio Gestione Garanzie l'originale delle fideiussioni relative alle domande incluse nell'elenco generato, per le quali è necessaria la presenza della garanzia fideiussoria
- l'Ufficio Gestione Garanzie provvede alla comunicazione all'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione della correttezza e completezza o le eventuali anomalie riscontrate per le fideiussioni in oggetto e si preoccupa della comunicazione alla Struttura competente delle anomalie riscontrate nelle fideiussioni ricevute;
- l'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione procede con l'autorizzazione dell'elenco di liquidazione interessato, escludendo dalla stessa eventuali domande aventi polizza fideiussoria non regolare (le quali rimarranno bloccate fino alla positiva risoluzione delle anomalie riscontrate).

10.2 Liquidazione di acconti

L'entità dell'acconto per le domande di misure/sottomisure/azioni comprese nel Titolo II è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione.

Gli importi minimi e massimi richiedibili dal beneficiario, nonché la tempistica per richiedere all'AVEPA l'erogazione di acconti e la loro numerosità, sono indicati negli Indirizzi Procedurali approvati dalla Regione del Veneto.

Per ottenere l'acconto, i beneficiari devono presentare all'AVEPA la seguente documentazione:

³⁹ Paragrafo così modificato con decreti del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

- domanda di pagamento dell'acconto, secondo le modalità previste al capitolo 2 “Presentazione delle istanze PSR” del presente Manuale;
- documentazione elencata al capitolo “Rendicontazione” nella scheda di bando della singola Misura/Sottomisura/Azione.

Su richiesta del beneficiario, l’importo dell’aconto può essere cumulato all’eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione del progetto, sulla base delle risultanze dell’accertamento definitivo svolto da parte dell’ufficio competente all’istruttoria finale.

La richiesta di aconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell’intervento. La presentazione di una domanda di pagamento relativa ad un aconto oltre tale termine comporta la non ammissibilità della stessa.

10.3 Liquidazione del saldo

Per ottenere il saldo, i beneficiari devono presentare all’AVEPA la seguente documentazione:

- domanda di pagamento del saldo, secondo le modalità previste al capitolo 2 “Presentazione delle istanze PSR” del presente Manuale
- documentazione elencata al capitolo “Rendicontazione” nella scheda di bando della singola misura/sottomisura/azione

entro 30 giorni dal termine ultimo di realizzazione dell’operazione (se non diversamente specificato dal Bando).

Tale termine può essere derogato per le autorizzazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione (quali ad esempio l’agibilità), necessarie alla funzionalità dell’operazione che devono essere presentate improrogabilmente entro il termine per la chiusura dell’istruttoria di liquidazione. Tali autorizzazioni devono comunque essere richieste all’Autorità competente al rilascio entro il termine di esecuzione dell’operazione.

La mancata presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti, in assenza di gravi e comprovati motivi, che devono essere comunicati alla Struttura dell’AVEPA competente con i tempi previsti al successivo paragrafo 12.1 “Cause di forza maggiore”, comporta l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.

Nel caso di interventi strutturali o infrastrutturali, il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell’effettiva conclusione dei lavori e dell’effettiva realizzazione e funzionalità dell’opera in coerenza con quanto previsto all’atto di concessione del finanziamento.

10.4 Liquidazione di premi⁴⁰

Il premio può avere le seguenti caratteristiche:

- *premio annuale*, erogato a seguito di presentazione di domanda di aiuto/pagamento, come ad esempio nel caso della misura 211;
- *premio pluriennale*, erogato con cadenza annuale a seguito di presentazione di domanda di aiuto/pagamento (1° anno) o di pagamento (anni successivi), come nel caso delle Misure 214, 221 (a partire dal 2° anno).

La liquidazione dei premi per le misure del Titolo I, ai sensi dell’art. 9 del reg. (CE) 1975/2006, può avvenire secondo due modalità:

⁴⁰ Paragrafo così modificato con decreto del Direttore n. 32 del 24 febbraio 2010.

- in un'**unica soluzione**, purché siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità. Ciò significa che i pagamenti per le aziende che non sono state estratte nel campione di controllo in loco e/o di condizionalità possono avere inizio solo dopo che sono stati avviati tutti i controlli in loco e di condizionalità previsti, anche senza attendere l'esito di tali controlli; per le aziende facenti parte del campione da controllare, invece, i pagamenti possono aver luogo solo dopo che sono stati definiti gli esiti dei relativi controlli e a condizione, ovviamente, che tali esiti lo permettano;
- tramite l'erogazione di un **pagamento parziale** pari al massimo al **75%** del premio spettante, a condizione che⁴¹:
 - ✗ sia verificata l'esistenza di una domanda di aiuto dichiarata ammissibile al finanziamento;
 - ✗ siano eseguiti i controlli incrociati in ambito SIGC ed i controlli amministrativi basati sugli elementi appropriati e disponibili al momento del pagamento;
 - ✗ sia verificata l'esistenza dell'istruttoria di ammissibilità del pagamento del saldo dell'annualità precedente, per le domande riferite ad annualità successive alla prima, in caso di impegni pluriennali.

Nel caso in cui si opti per tale modalità, i pagamenti devono interessare tutti i beneficiari, senza distinzione alcuna e con la medesima percentuale (comprese, quindi, le aziende che sono state estratte nel campione di controllo in loco e/o di condizionalità).

La liquidazione del saldo può avvenire solo a seguito dell'avvio di tutti i controlli in loco e di condizionalità previsti, anche senza attendere l'esito di tali controlli; per le aziende facenti parte del campione da controllare, invece, i pagamenti possono aver luogo solo dopo che sono stati definiti gli esiti dei relativi controlli e a condizione, ovviamente, che tali esiti lo permettano.

10.5 Certificazione antimafia

La normativa in vigore prevede che, per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore sia superiore a 154.937,07 €, l'Amministrazione Pubblica debba acquisire dalla Prefettura competente la certificazione antimafia. Tale certificazione ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

L'acquisizione della certificazione antimafia spetta alla Struttura competente all'istruttoria della domanda, che a tal fine deve:

- richiedere al beneficiario il **certificato di iscrizione alla Camera di Commercio** (di cui all'art. 6 del DPR 252/1998) recante la dicitura antimafia (art. 9 del DPR 252/1998) per la verifica dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'art. 10 della l. 575/1965. Il certificato camerale deve essere in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di informazioni;
- richiedere, conseguentemente, alla Prefettura competente, anche tramite il beneficiario stesso, il rilascio dell'**informativa del prefetto** (ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/1998 – art. 4 del d.lgs. 490/1994) allegando alla richiesta il certificato camerale di cui sopra. Nella richiesta dovrà essere indicato l'oggetto e l'importo dell'aiuto concesso.

L'informazione del Prefetto a sensi dell'articolo 10 del DPR n. 252/1998, dovrà essere richiesta in occasione del primo pagamento (anticipo, acconto, saldo) che viene autorizzato qualora l'importo **complessivamente** concesso al singolo beneficiario sia superiore a 154.937,07 € anche se l'importo della domanda di pagamento è inferiore a tale limite.

Qualora i pagamenti successivi al primo siano inferiori a detto limite e vengano autorizzati oltre il termine di validità dell'informazione del Prefetto già agli atti, non sarà necessario acquisire una

⁴¹ Circolare AGEA n. ACIU.2009.517 del 01/04/2009.

certificazione antimafia aggiornata, a meno che non siano intervenute variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa beneficiaria (a questo proposito si ricorda che le aziende sono tenute a comunicare tempestivamente all'AVEPA ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione deve essere inoltrata anche al CAA, nel caso in cui esso sia il gestore del fascicolo aziendale, al fine dell'aggiornamento dello stesso). In quest'ultima fattispecie sarà sufficiente acquisire il certificato della Camera di Commercio aggiornato con la dicitura antimafia.

Per pagamenti successivi al primo, anch'essi di importo superiore a € 154.937,07, dovrà sempre acquisirsi un'informazione del Prefetto a sensi dell'articolo 10 del DPR n. 252/1998, qualora la certificazione agli atti sia scaduta.

10.6 Disposizioni generali relative alla predisposizione ed all'invio delle proposte di liquidazione, ed alla relativa autorizzazione al pagamento

L'iter procedurale che porta alla predisposizione ed all'invio delle proposte di liquidazione è differenziato a seconda che si tratti di domande di pagamento di misure/sottomisure/azioni del Titolo I oppure del Titolo II.

Per quanto riguarda la successiva fase di autorizzazione al pagamento, invece, l'iter è comune tra tutte le varie misure/sottomisure/azioni, secondo le procedure stabilite dall'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione della sede centrale dell'AVEPA.

10.6.1 Misure Titolo I: predisposizione ed invio proposte di liquidazione

Tali attività sono di competenza dell'Area Autorizzazione dell'AVEPA, Settore Domande di Superficie.

Preliminari alla predisposizione delle proposte di liquidazione risultano:

- esecuzione ed acquisizione degli esiti dei controlli in loco, di condizionalità e dei requisiti minimi
- esecuzione dei controlli informatici di ammissibilità al pagamento
- risoluzione di eventuali anomalie

Successivamente è possibile individuare l'importo erogabile per ogni singola domanda. Solo nel caso in cui l'AVEPA decida di erogare il pagamento parziale del 75% su tutte le domande di una medesima misura/sottomisura/azione (vedasi paragrafo 10.4 "Liquidazione di premi" del presente Manuale) non è necessaria la preliminare esecuzione ed acquisizione degli esiti dei controlli in loco, di condizionalità e dei requisiti minimi.

La liquidazione degli aiuti ai beneficiari finali è effettuata sulla base di elenchi di proposte di liquidazione redatti secondo le indicazioni riportate al paragrafo 10.6.3 "Elenchi proposte di liquidazione" del presente Manuale.

10.6.2 Misure Titolo II: predisposizione ed invio proposte di liquidazione

Le Strutture dell'AVEPA competenti predispongono proposte di liquidazione distinte per misura/sottomisura/azione.

Preliminari alla predisposizione delle proposte di liquidazione risultano:

- esecuzione ed acquisizione degli esiti del collaudo finale, ove previsto
- esecuzione ed acquisizione degli esiti dei controlli in loco

- verifica di ammissibilità delle spese rendicontate
- risoluzione di eventuali anomalie

La liquidazione degli aiuti ai beneficiari finali è effettuata sulla base di elenchi di proposte di liquidazione redatti secondo le indicazioni riportate al paragrafo 10.6.3 “Elenchi proposte di liquidazione”.

10.6.3 Elenchi proposte di liquidazione⁴²

La liquidazione degli aiuti ai beneficiari finali è effettuata sulla base di elenchi di proposte di liquidazione che devono recare le seguenti informazioni minime:

Intestazione dell'elenco:

- Regolamento Comunitario cui si fa riferimento (es.: reg. (CE) 1698/2005)
- Delibera della Giunta Regionale cui si fa riferimento oppure Campagna di riferimento
- Misura/sottomisura/azione
- Numero e data dell'elenco

Per ogni domanda:

- numero progressivo di domanda
- numero identificativo di domanda
- CUAA
- ragione sociale
- importo totale proposto a pagamento
- importo totale suddiviso per singola quota (U.E., Stato, Regione)
- tipo e modalità di pagamento

Piè di pagina elenco:

- totale generale degli importi relativi alle proposte di liquidazione, suddivisi per singola quota (U.E., Stato, Regione)
- firma del funzionario incaricato
- firma del dirigente responsabile

L'elenco con le proposte di liquidazione deve essere inviato, sia telematicamente (tramite sistema operativo **SOP** oppure **PSR-Istruttoria**) che cartaceamente, all'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione; esso deve essere corredata da:

- un decreto di approvazione dell'elenco medesimo⁴³, a firma del dirigente responsabile. All'interno del decreto, oppure in uno specifico verbale istruttorio allegato, devono essere riportati ed attestati i controlli (amministrativi, in loco⁴⁴, ecc.) effettuati (compresa la verifica della validità della certificazione antimafia, ove necessaria)
- eventuale originale della polizza fideiussoria intestata all'AVEPA

⁴² Paragrafo così modificato ed integrato con decreti del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

⁴³ Per la misura 511 “Assistenza tecnica” si rimanda a quanto previsto al capitolo 16 del presente Manuale.

⁴⁴ Nel decreto deve essere **attestato**, con riferimento all'elenco di liquidazione in questione, che per le domande che risultano inserite nel campione il controllo (in loco, di condizionalità, dei requisiti minimi e/o degli impegni pertinenti di condizionalità) è stato eseguito regolarmente, ovvero che l'elenco di liquidazione non contiene domande oggetto di controllo.

- eventuale originale della conferma di validità della polizza fideiussoria
- autorizzazione allo svincolo della polizza fideiussoria

Un unico decreto può approvare più elenchi di proposta di liquidazione (riferiti anche a diverse misure/sottomisure/azioni), anche imputabili a linee differenti di bilancio (FEASR, AS), purché siano chiaramente identificati e distinti i singoli importi.

Per le misure gestite all'interno dell'applicativo **IRA_Web** al posto dell'elenco con le proposte di liquidazione viene prodotto un atto di liquidazione. Esso deve comunque essere inviato, sia telematicamente che cartaceamente, all'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione; esso, al suo interno, riporta:

Intestazione dell'atto:

- Regolamento Comunitario cui si fa riferimento (es. reg. (CE) 1698/2005)
- Delibera della Giunta Regionale cui si fa riferimento
- Misura
- Data dell'atto

Per ogni domanda:

- numero identificativo di domanda
- CUAA
- ragione sociale
- importo totale proposto a pagamento
- importo totale suddiviso per singola quota (U.E., Stato, Regione)

Piè di pagina atto:

- totale generale degli importi relativi alle proposte di liquidazione, suddivisi per singola quota (U.E., Stato, Regione)
- attestazione dei controlli effettuati (amministrativi, in loco, antimafia, ecc.)
- dicitura “Visto si liquidi”
- firma del dirigente responsabile

L'atto di liquidazione non deve essere corredato da un decreto di approvazione del medesimo.

Un unico decreto può approvare più atti di liquidazione (riferiti anche a diverse misure), anche imputabili a linee differenti di bilancio (FEASR, AS), purché siano chiaramente identificati e distinti i singoli importi.

Per i trascinamenti di misura 113 “Prepensionamento imprenditori e lavoratori agricoli” derivanti dall'adesione al **reg. (CEE) 2079/1992** deve essere inviato, su supporto cartaceo, all'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione un elenco di proposta di liquidazione che riporti al suo interno le seguenti informazioni:

Intestazione dell'elenco:

- Regolamento Comunitario cui si fa riferimento
- Numero e data dell'elenco

Per ogni domanda:

- numero progressivo di domanda
- misura

- numero identificativo di domanda
- data domanda
- campagna di riferimento
- CUAA
- ragione sociale
- importo totale proposto a pagamento
- importo totale suddiviso per singola quota (U.E., Stato, Regione)
- tipo e modalità di pagamento
- coordinate bancarie

Piè di pagina elenco:

- totale generale degli importi relativi alle proposte di liquidazione, suddivisi per singola quota (U.E., Stato, Regione)
- dicitura "Visto si liquidi"
- firma del dirigente responsabile

Tale elenco deve essere corredato da un decreto di approvazione dell'elenco medesimo, a firma del dirigente responsabile. All'interno del decreto, oppure in uno specifico verbale istruttorio allegato, devono essere riportati ed attestati i controlli (amministrativi, in loco, certificazione antimafia, ecc.) effettuati.

10.6.4 Autorizzazione al pagamento

La competenza per la fase di autorizzazione al pagamento è individuata all'interno dell'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione della sede centrale dell'AVEPA.

11. CONTROLLI IN LOCO, DI CONDIZIONALITÀ (E DEGLI IMPEGNI PERTINENTI), DEI REQUISITI MINIMI, EX POST

I controlli in loco, di condizionalità, dei requisiti minimi (per le misure/sottomisure/azioni per le quali sono previsti) ed ex post vengono effettuati su un campione di domande selezionato secondo le modalità indicate successivamente e sono eseguiti, ove necessario, direttamente presso l'azienda. Essi sono eseguiti, di norma, contemporaneamente ad altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sulle sovvenzioni agricole.

L'organismo pagatore è responsabile di tali controlli. L'esecuzione può essere delegata tramite apposita convenzione.

11.1 Controlli riferiti a Misure/Sottomisure/Azioni del Titolo I⁴⁵

Le misure rientranti nel Titolo I, come individuate dall'articolo 6 del reg. (CE) 1975/2006 sono quelle dell'Asse 2 con esclusione delle misure 216, 226, 227, 214/H e delle misure 221 e 223 per quanto riguarda i costi di impianto, nonché quelle dell'Asse 4 per le operazioni corrispondenti alle misure contemplate dall'Asse 2.

⁴⁵ Paragrafo così modificato ed integrato con decreti del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

11.1.1 Controlli di condizionalità: soggetti coinvolti

L'AVEPA è responsabile dello svolgimento dei controlli di condizionalità e della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicarsi nei singoli casi. Taluni controlli e attività, nel rispetto dell'Allegato I al reg. (CE) 885/2006, sono delegati ad altri soggetti:

- **AGEA** che svolge le seguenti attività:
 - ✓ esecuzione delle verifiche del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), attraverso foto interpretazione ed indagini di campo (eventualmente anche in contraddittorio con l'azienda)
 - ✓ registrazione dell'esito dell'attività e successivo inoltro all'AVEPA
- **SIN s.r.l.** che svolge le seguenti attività per l'anno 2008:
 - ✓ esecuzione delle verifiche del rispetto di parte dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)
 - ✓ definizione dell'esito e registrazione dello stesso
 - ✓ esecuzione delle verifiche delle azioni correttive/impegni di ripristino
 - ✓ archiviazione e consegna del materiale utilizzato
- **Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare – Servizi veterinari** che svolgono le seguenti attività:
 - ✓ esecuzione delle verifiche del rispetto di parte dei CGO presso le aziende con allevamenti
 - ✓ registrazione dell'esito dell'attività nella Banca Dati Nazionale (ove prevista)
 - ✓ inoltro degli esiti dei controlli

L'**AVEPA**, in quanto responsabile dei controlli di condizionalità, svolge le seguenti attività:

- definizione dei criteri di rischio ed estrazione del campione di condizionalità nell'ambito delle misure di sviluppo rurale
- attività di coordinamento con gli enti delegati al controllo e con i soggetti responsabili in materia di condizionalità
- predisposizione delle specifiche tecniche, delle checklist di controllo e della relazione di controllo
- attività di supporto degli ispettori attraverso i propri referenti
- attività di controllo di II livello sulle attività oggetto di delega
- acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalle Autorità competenti, anche relativamente ad aziende non comprese nel campione di condizionalità
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti
- comunicazione degli esiti dei controlli e delle eventuali riduzioni applicate alle aziende agricole

Per quanto non specificato si rimanda agli specifici Manuali adottati dall'AVEPA.

11.1.2 Controlli di condizionalità: campione di domande

Il campione di domande da sottoporre a controllo di condizionalità è estratto secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 21 del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i., nonché dal reg. (CE) 1122/2009

Esso comprende almeno l'1% dei beneficiari che presentano domande di pagamento per le seguenti misure: 211, 213, 214, 215, 221⁴⁶, 225. I beneficiari da sottoporre a controllo sono selezionati tra quelli che compongono il campione selezionato per il controllo in loco.

L'analisi dei rischi è predisposta dall'Area Autorizzazione – Settore Domande di Superficie.

L'estrazione, la gestione ed il monitoraggio degli esiti dei campioni di controllo di condizionalità è di competenza dell'Area Autorizzazione – Settore Monitoraggio e Coordinamento dei Controlli.

⁴⁶ E' esclusa da questa fattispecie la domanda di pagamento relativa ai soli costi di impianto.

11.1.3 Controlli dei requisiti minimi

I controlli sui requisiti minimi vengono attuati solo per le aziende che hanno richiesto pagamenti agroambientali (misura 214), su un campione pari all'1% dei beneficiari.

Per l'anno 2008 l'attività di controllo è delegata a **SIN s.r.l.** e viene svolta secondo le stesse modalità previste per la verifica dei CGO, e quindi contemporaneamente ai controlli di condizionalità.

Per quanto non specificato si rimanda agli specifici Manuali adottati dall'AVEPA.

11.1.4 Controlli degli Impegni Pertinenti di Condizionalità

I controlli sugli Impegni Pertinenti di Condizionalità vengono attuati solo per le aziende beneficiarie di misura 214 "Pagamenti Agroambientali" o misura 215 "Benessere animale", su un campione pari al 5%.

L'attività di controllo è svolta dalle Struttura e viene svolta secondo le stesse modalità previste per i controlli in loco, e quindi contemporaneamente agli stessi.

Per quanto non specificato si rimanda agli specifici Manuali adottati dall'AVEPA.

11.1.5 Controlli in loco: soggetti coinvolti

L'AVEPA è responsabile dei controlli in loco. Taluni controlli e attività possono interessare altri soggetti, quali:

- **Strutture Periferiche dell'AVEPA**, che svolgono le seguenti attività:
 - ✓ ispezione fisica in campo al fine di accertare il rispetto degli impegni e obblighi assunti con la domanda
 - ✓ verifica del rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (NBPA) su tutte le superfici non a premio, nel caso di impegni assunti ai sensi della misura 6 del PSR 2000-2006
- **AGEA** che svolge le seguenti attività, tramite strumenti di foto interpretazione e/o speditivi:
 - ✓ controllo delle superfici aziendali dichiarate in domanda
 - ✓ identificazione e misurazione delle singole particelle
 - ✓ controllo delle colture effettivamente praticate sulle particelle dichiarate in domanda

L'AVEPA, in quanto responsabile dei controlli in loco, svolge le seguenti attività:

- attività di coordinamento e di supervisione degli enti delegati al controllo
- predisposizione del manuale operativo dei controlli, delle checklist di controllo e della relazione di controllo
- aggiornamento dei controllori
- svolgimento dei controlli
- definizione degli esiti, nonché assegnazione di eventuali prescrizioni
- acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti da altre Autorità Competenti anche relativamente ad aziende che non sono comprese nel campione condizionalità estratto per l'anno in corso
- predisposizione informatizzata della relazione di controllo finale con il calcolo dell'esito
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti

11.1.6 Controlli in loco: campione di domande

Le domande da sottoporre a controllo vengono selezionate annualmente dall'universo dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di una o più misura/sottomisura/azione. Detto campione da controllare deve essere pari, per ciascuna misura/sottomisura/azione, ad almeno il 5% dei beneficiari che hanno presentato una o più domande ritenute ammissibili in seguito ai controlli

amministrativi di ammissibilità⁴⁷. Ne consegue che tutti i richiedenti che non sono risultati ammissibili non entrano a far parte dell'universo di estrazione dei campioni per i controlli in loco.

Nel caso in cui le domande di una medesima Misura/Sottomisura/Azione vengano finanziate in parte con fondi FEASR ed in parte con Aiuti di Stato (AS), la percentuale di estrazione minima resta fissata al 5% per le domande FEASR e almeno allo 0,5% per le domande AS.

Nel caso le domande di una medesima Misura/Sottomisura/Azione vengano finanziate totalmente con Aiuti di Stato (AS), la percentuale di estrazione minima resta fissata al 5%.

Per le misure pluriennali, che comportano pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, a partire dal sesto anno la percentuale di controlli può essere ridotta al 2,5% dei beneficiari. Tali aziende, a partire dal sesto anno, non fanno più parte dell'universo da cui si estrae il campione del 5%.

La selezione del campione è effettuata sulla base di:

- un'analisi dei rischi (75-80% del campione);
- un fattore casuale di rappresentatività (20-25% del campione).

L'efficienza dei parametri utilizzati per l'analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata e aggiornata su base annua e tiene conto di eventuali indicazioni fornite da AGEA Coordinamento.

L'estrazione del campione deve avvenire sulla base dell'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate ed in particolare dovrà tener conto:

- dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e varie dimensioni;
- degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
- della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure.

Per ottenere il fattore di rappresentatività si seleziona in modo casuale il 20-25% del numero minimo di domande da sottoporre a controlli in loco.

L'analisi dei rischi è predisposta dall'Area Autorizzazione – Settore Sviluppo Rurale e tiene conto:

- a) dell'importo dell'aiuto;
- b) del numero di parcelle agricole, della superficie o del numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto;
- c) dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
- d) dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
- e) di eventuali altri parametri ritenuti significativi per la specifica misura/sotto-misura/azione.

Una volta individuati i fattori di rischio viene assegnato a ciascuno il proprio peso (numerico o percentuale). In tal modo risulta possibile abbinare ad ogni domanda il relativo indice di rischio. Sulla base dei differenti indici di rischio le domande vengono suddivise in diverse classi di rischio dalle quali viene estratto, in maniera rigorosamente casuale, il campione di aziende a controllo.

Il peso attribuito ai singoli fattori nell'ambito dell'analisi del rischio è il seguente:

Fattori di rischio	Peso minimo
Importo dell'aiuto	40%
Numero di parcelle agricole della superficie o numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto	30%

⁴⁷ Per le domande afferenti al reg. (CEE) 2080/1992 – trascinamenti misura 221, la percentuale minima del campione è fissata al 10% (D.M. n. 494 del 18.12.1998).

Evoluzione rispetto all'anno precedente	10%
Risultati dei controlli degli anni precedenti	Aumenta la percentuale di controllo (Matrice irregolarità)
Eventuali altri parametri ritenuti significativi per la specifica misura/sottomisura/azione	20%

Al fine di garantire il mantenimento della percentuale di campionamento, considerata la possibilità che un beneficiario estratto a controllo rinunci al contributo prima della comunicazione della visita di controllo, viene estratto, unitamente al campione, un campione minimo integrativo da utilizzare per sostituire le domande oggetto di rinuncia.

In deroga a quanto sopra definito, in presenza di misure/sottomisure/azioni con numero esiguo di beneficiari che comportano il controllo in loco di un solo beneficiario, è necessario estrarre (all'atto della prima estrazione) una domanda di riserva da controllare solo nel caso in cui il controllo della prima domanda estratta abbia esito negativo. Se anche il controllo della seconda domanda dovesse avere esito negativo, nell'anno successivo a quello di controllo il campione sarà aumentato nel modo definito dalla matrice delle irregolarità.

Nel caso di domande di trascinamento riferite al reg. (CEE) 2080/1992 (cod. UE 221), i criteri di selezione del campione e la relativa analisi del rischio sono definiti sulla base di quanto disposto dal D.M. n. 494/1998.

Inoltre, l'art. 30 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i. prevede che qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa (almeno il 50% dei controlli con esito negativo), l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo.

L'entità dell'aumento dei controlli in loco per l'anno successivo, utilizzando i criteri indicati nella successiva tabella (pag. 63), deve essere determinata tenendo conto:

- della percentuale di beneficiari controllati e per i quali è stata riscontrata una dichiarazione eccessiva;
- della percentuale di dichiarazioni eccessive rilevate in seguito ai controlli in loco.

La percentuale di dichiarazione eccessiva è calcolata così come previsto dall'art. 58 del reg. (CE) 1122/2009.

La percentuale di irregolarità da considerare corrisponde alla proporzione fra il numero di beneficiari per i quali è stata riscontrata una dichiarazione eccessiva a seguito di un controllo in loco e il numero totale di beneficiari sottoposti a questo tipo di controllo.

La percentuale di dichiarazione eccessiva rilevata a seguito di controlli in loco si ottiene dividendo la superficie che durante il controllo in loco risulta in eccesso per la superficie determinata⁴⁸:

$$\% \text{ dichiarazione eccessiva} = \frac{(\text{Sup. dichiarata} - \text{Sup. determinata})}{\text{Sup. determinata}} \times 100$$

Per la determinazione della percentuale minima di controlli da effettuare in funzione del numero di irregolarità rilevate o del campione da cui esse risultano (casuale o sulla base di un'analisi dei

⁴⁸ Documento Orientativo sull'aumento delle percentuali di domande di aiuto per superficie da controllare ove siano riscontrate irregolarità significative (DS/2006/24 della Commissione Europea, Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale).

rischi) occorre utilizzare la successiva tabella⁴⁹ (“Matrice delle irregolarità”, pag. 63). Per l'utilizzo della “Matrice delle irregolarità” occorre tener conto dei seguenti criteri:

- la percentuale di irregolarità da considerare corrisponde alla proporzione fra il numero di agricoltori per i quali è stata riscontrata una dichiarazione in eccesso a seguito di un controllo in loco e il numero totale di agricoltori sottoposti a questo tipo di controllo;
- i livelli di irregolarità sono definiti agli articoli 57 e 58 del reg. (CE) 1122/2009. In funzione della percentuale di superficie dichiarata in eccesso occorre prendere in considerazione il gruppo di colture o l'intera azienda;
- se la distribuzione degli agricoltori nella tabella rende necessaria l'applicazione di due o più fattori moltiplicativi diversi, si tiene conto solo del fattore più elevato;
- i casi da sorvegliare a seguito di verifiche amministrative o di altre misure devono essere controllati in misura superiore rispetto all'aumento della percentuale;
- la percentuale di controlli in loco da effettuare nell'anno N+1 deve essere almeno pari a quella dell'anno N. Essa deve pertanto comprendere l'aumento resosi necessario nell'anno N a seguito di tassi significativi di irregolarità rilevati durante i controlli in loco;
- la procedura va ripetuta per ciascuno dei gruppi di colture (definiti all'art. 56 del reg. (CE) 1122/2009). Qualora i risultati siano diversi per gruppo di coltura, è possibile adottare un approccio differenziato;
- se l'analisi dei rischi è effettuata su base regionale, anche la tabella che serve a valutare la necessità di aumentare la percentuale dei controlli può essere utilizzata a livello regionale.

La percentuale dei controlli in loco (nei limiti previsti dall'art. 30, par. 1 e 2, del reg. (CE) 1122/2009) può essere diminuita solo se nell'anno N+2 si registra un calo netto del livello di anomalie, consentendo di ritornare al livello di controlli in loco fissato prima dell'anno in cui l'aumento si è rivelato necessario.

Nel caso si debba selezionare un campione di controllo supplementare da effettuare, occorre tenere conto dei seguenti casi:

- se il numero di irregolarità rilevate è chiaramente più elevato per gli agricoltori selezionati sulla base di uno o più criteri di rischio specifici, i controlli supplementari da eseguire nell'anno N devono essere selezionati utilizzando tale o tali criteri di rischio specifici. Il fattore di rischio deve poi essere preso in considerazione per l'analisi dei rischi in N+1;
- se il numero di irregolarità rilevate è significativo, a prescindere dal motivo della selezione, i controlli supplementari devono essere selezionati:
 - mediante selezione casuale fino a una percentuale massima del 25% del numero di agricoltori da sottoporre a controlli in loco, e
 - sulla base di un'analisi dei rischi, avvalendosi degli stessi criteri utilizzati per la selezione iniziale;
- se il numero di irregolarità rilevate sulla base della selezione casuale è elevato, ma non necessariamente superiore a quello riscontrato tramite l'analisi dei rischi, e tale elevata percentuale di irregolarità è chiaramente dovuta a un fattore di rischio che non era stato inizialmente incluso nell'analisi dei rischi, i controlli supplementari da effettuare devono essere selezionati sulla base di un'analisi dei rischi riveduta che comprenda il nuovo criterio;
- se il numero di irregolarità è significativo e i controlli effettuati sulla base della selezione casuale sono superiori al numero di irregolarità rilevate a seguito dei controlli svolti sulla base dell'analisi dei rischi, i controlli supplementari da effettuare devono essere selezionati sulla base di un'analisi dei rischi riveduta.

La decisione di aumentare il numero dei controlli in loco va presa con la massima tempestività, in modo che i controlli supplementari possano essere condotti nell'anno in questione. Le decisioni di cui

⁴⁹ Le misure rientranti nel **Titolo I**, come individuate dall'articolo 6 del reg. (CE) 1975/2006 sono quelle dell'Asse 2 con esclusione delle misure 216, 226, 227, 214/H e delle misure 221 e 223 per quanto riguarda i costi di impianto, nonché quelle dell'Asse 4 per le operazioni corrispondenti alle misure contemplate dall'Asse 2.

Le misure rientranti nel **Titolo II**, come individuate all'articolo 25 del reg. (CE) 1975/2006, sono quelle contemplate negli Assi 1 e 3, quelle dell'Asse 2 escluse dal Titolo I nonché quelle dell'Asse 4, per le operazioni corrispondenti alle misure degli Assi 1 e 3.

trattasi devono pertanto essere prese sulla base di dati provvisori. Gli aumenti delle percentuali di agricoltori da controllare l'anno successivo sono invece basati su dati definitivi.

In caso di ampliamento del numero di domande finanziate all'interno della graduatoria regionale in un momento successivo all'estrazione del campione di controllo si dovrà procedere:

- nel caso di domande a carattere annuale, con l'estrazione di un campione integrativo;
- nel caso di domande a carattere pluriennale, con l'inserimento di un fattore di rischio aggiuntivo per l'anno successivo.

In caso di rinuncia da parte di un beneficiario la cui istanza rientra all'interno del campione estratto per il controllo, la Struttura competente per l'istruttoria provvede a segnalarla tempestivamente all'Area Autorizzazione – Settore Monitoraggio e Coordinamento dei Controlli, al fine di valutare la necessità di effettuare un'estrazione integrativa.

L'estrazione dei campioni di controllo in loco è di competenza dell'Area Autorizzazione – Settore Monitoraggio e Coordinamento dei Controlli.

La gestione ed il monitoraggio degli esiti dei controlli in loco è di competenza dell'Area Autorizzazione.

MATRICE DELLE IRREGOLARITÀ

% irregolarità (beneficiari a controllo in loco per i quali è stata riscontrata una dichiarazione eccessiva)	Livello irregolarità (% dichiarazioni in eccesso rilevate a seguito di controlli in loco rispetto alla superficie totale dichiarata)					
	GRUPPO DI COLTURE			SUPERFICIE GLOBALE (INTERA AZIENDA)		
≤ 3% o ≤ 2 ha	> 3 ha e ≤ 20%	> 20%	> 3% e ≤ 30%	> 30% e ≤ 50%	> 50%	
> 3% e ≤ 15%	-	-	% x 1,5	-	% x 3,0	% x 5,0
> 15% e ≤ 30%	-	% x 1,5	% x 2,0	% x 1,5	% x 5,0	% = 50% beneficiari
> 30% e ≤ 50%	% x 1,25	% x 2,0	% x 4,0	% x 2,0	% = 100% beneficiari	% = 100% beneficiari
> 50%	% x 1,5	% x 4,0	% = 50% beneficiari	% x 4,0	% = 100% beneficiari	% = 100% beneficiari

11.2 Controlli riferiti a misure/sottomisure/azioni del Titolo II ed alla misura 431⁵⁰

Le misure rientranti nel Titolo II, come individuate all'articolo 25 del reg. (CE) 1975/2006, sono quelle contemplate negli Assi 1 e 3, quelle dell'Asse 2 escluse dal Titolo I nonché quelle dell'Asse 4, per le operazioni corrispondenti alle misure degli Assi 1 e 3.

Le disposizioni del Titolo II si applicano, per quanto pertinente, anche alla misura 431.

11.2.1 Controlli in loco: soggetti coinvolti

L'AVEPA è responsabile dei controlli in loco, che possono essere svolti dalla sede centrale oppure dalle SPA o da soggetto delegato.

L'AVEPA, in quanto responsabile dei controlli in loco, svolge le seguenti attività:

- predisposizione del manuale operativo dei controlli, delle checklist di controllo e della relazione di controllo
- aggiornamento dei controllori
- svolgimento dei controlli
- definizione degli esiti, nonché assegnazione di eventuali prescrizioni
- predisposizione informatizzata della relazione di controllo finale con il calcolo dell'esito
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti

Il funzionario che effettua il controllo in loco non può coincidere con quello che ha effettuato il controllo amministrativo. Tuttavia, per le domande estratte a campione per il controllo in loco nell'ambito delle misure ad investimento, compresa la misura 221 fino alla realizzazione dell'impianto, il funzionario che effettua il controllo amministrativo della domanda di pagamento del saldo può coincidere con quello che effettua il controllo in loco purché non abbia effettuato per la stessa domanda alcun controllo amministrativo nelle fasi procedurali precedenti.

11.2.2 Controlli in loco: campione di domande

Il controllo in loco si effettua, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 del reg. (CE) 1975/2006, su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso in cui le domande di una medesima Misura/Sottomisura/Azione vengano finanziate in parte con fondi FEASR ed in parte con Aiuti di Stato (AS), le percentuali minime di estrazione delle domande FEASR restano quelle descritte al capoverso precedente, per le domande AS deve essere estratto un campione che rappresenti almeno lo 0,5% della corrispondente spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso le domande di una medesima Misura/Sottomisura/Azione vengano finanziate totalmente con Aiuti di Stato (AS), le percentuali di estrazione restano quelle descritte al primo capoverso.

Il controllo è da effettuarsi prima del pagamento finale e ha come obiettivo la verifica completa dell'investimento come da documentazione presentata e approvata all'atto della concessione del sostegno.

⁵⁰ Paragrafo così integrato e modificato con decreti del Direttore n. 89 del 7 aprile 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

La selezione del campione è effettuata sulla base di un'analisi dei rischi predisposta dall'Area Autorizzazione – Settore Sviluppo Rurale. L'efficienza dei parametri utilizzati per l'analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata e aggiornata su base annua.

I criteri utilizzati nell'analisi dei rischi⁵¹ devono permettere, tra l'altro, di estrarre un campione che sia rappresentativo e che riguardi:

- operazioni di vario tipo e varie dimensioni
- eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari
- aziende che non aderiscono alla consulenza aziendale

mantenendo un equilibrio tra gli Assi e le misure.

Si precisa che per quanto riguarda la misura 113 “Prepensionamento imprenditori e lavoratori agricoli”, di cui all'art. 23 del reg. (CE) 1698/2005, la percentuale di controllo può essere ridotta fino al 2,5% a partire dal sesto anno di concessione del sostegno, senza incrementi del tasso di controllo per altre misure (art. 12 punto 4 del reg. (CE) 1975/2006).

Qualora dai controlli in loco emergano significative irregolarità (almeno il 50% dei controlli con esito negativo), si procede ad aumentare la percentuale della spesa pubblica da controllare nell'anno successivo. In ordine a ciò, i risultati dei controlli in loco devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistematica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

In caso di ampliamento del numero di domande finanziate all'interno della graduatoria regionale in un momento successivo all'estrazione del campione di controllo si dovrà procedere con l'estrazione di un campione integrativo.

L'estrazione dei campioni di controllo in loco è di competenza dell'Area Autorizzazione – Settore Monitoraggio e Coordinamento dei Controlli.

La gestione ed il monitoraggio degli esiti dei controlli in loco è di competenza dell'Area Autorizzazione.

11.3 Controlli riferiti a Progetti Integrati⁵²

All'interno dei Progetti Integrati *individuali* (PG) o *collettivi* (PIA, PIF, PIFF) l'individuazione dei campioni di controllo avviene per singola misura/sottomisura/azione, secondo le regole indicate per le domande di adesione singola (par. 11.1 “Controlli riferiti a misure/sottomisure/azioni del Titolo I” e par. 11.2 “Controlli riferiti a misure/sottomisure/azioni del Titolo II” del presente Manuale).

L'analisi dei rischi è predisposta dall'Area Autorizzazione – Settore Sviluppo Rurale.

L'estrazione dei campioni di controllo in loco sono di competenza dell'Area Autorizzazione – Settore Monitoraggio e Coordinamento dei Controlli.

La gestione ed il monitoraggio degli esiti dei controlli in loco è di competenza dell'Area Autorizzazione.

⁵¹ Circolare AGEA ACIU.2007.237

⁵² Paragrafo così modificato con decreto del Direttore n. 32 del 24 febbraio 2010.

11.4 Controlli EX POST⁵³

Per operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, par. 1 del reg. (CE) 1698/2005 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale è prevista l'esecuzione di controlli *ex post*. In particolare, tale tipologia di controllo è prevista per le seguenti misure/sottomisure/azioni:

✓ PSR 2000-2006

- misura 1: investimenti nelle aziende agricole
- misura 2: insediamento dei giovani in agricoltura
- misura 7: miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- sottomisura 9.1: imboschimento dei terreni non agricoli
- sottomisura 9.3: miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste
- sottomisura 9.4: raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura
- sottomisura 9.5: progetti di filiera ed ecocertificazione
- sottomisura 9.6: associazionismo forestale
- sottomisura 13/a: incentivazione dei sistemi di certificazione della qualità
- misura 13/d: associazionismo dei produttori agricoli
- misura 14: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- misura 15: rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale
- misura 16: diversificazione delle attività legate all'agricoltura

✓ PSR 2007-2013

- misura 112: insediamento di giovani agricoltori
- misura 121: ammodernamento delle aziende agricole
- misura 122: accrescimento del valore economico delle foreste
- misura 123: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
 - sottomisura A: agroalimentare
 - sottomisura F: forestale
- misura 125: infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicoltura
- misura 211: indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
- sottomisura 214/H: pagamenti agroambientali – rete regionale della biodiversità
- misura 216: investimenti non produttivi
- misura 221 – azione 3: primo imboschimento dei terreni agricoli – impianti a ciclo breve
- misura 226: ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi
- misura 227: investimenti forestali non produttivi

⁵³ Paragrafo così modificato con decreto del Direttore n. 32 del 24 febbraio 2010.

- misura 311: diversificazione in attività non agricole
- sottomisura 323/a: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – patrimonio rurale

I controlli *ex post* sono normati dall'art. 30 del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i. e dall'art. 72 del reg. (CE) 1698/2005.

I controlli *ex post* coprono ogni anno almeno l'1% della spesa ammissibile per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo; essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

Gli impegni *ex post*, se non diversamente specificato all'interno delle singole schede di misura, partono dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR.

Il controllo, in funzione del tipo di misura/sottomisura/azione, può prevedere l'effettuazione di un sopralluogo, la verifica della documentazione comprovante l'esistenza e/o l'attività dell'impresa agricola o di altra documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi sottoscritti.

Gli elementi da verificare nel corso dei controlli *ex post* saranno approfonditi all'interno di specifici Prontuari operativi redatti ed approvati dall'AVEPA.

L'analisi dei rischi è predisposta dall'Area Autorizzazione – Settore Sviluppo Rurale.

L'estrazione dei campioni di controllo è di competenza dell'Area Autorizzazione – Settore Monitoraggio e Coordinamento dei Controlli.

La gestione ed il monitoraggio degli esiti dei controlli in loco è di competenza dell'Area Autorizzazione.

L'attività di controllo è svolta dalle strutture incaricate dell'AVEPA o da un suo delegato.

11.5 Modalità di esecuzione dei controlli in loco, di condizionalità (e degli impegni pertinenti), dei requisiti minimi ed ex post

Per le modalità di esecuzione dei controlli in loco, di condizionalità (e degli impegni pertinenti), dei requisiti minimi ed *ex post* si rimanda a quanto previsto nel Titolo III della Parte II del reg. (CE) 1122/2009.

I controlli in azienda devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, è ammesso un preavviso tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può di regola superare le **48 ore**. Per i preavvisi inoltrati il venerdì o il sabato, è necessario richiedere gli incontri per il terzo giorno successivo anziché per il secondo, attesa la coincidenza con la giornata non lavorativa di domenica:

Giorno preavviso	Giorno visita
Lunedì	Mercoledì
Martedì	Giovedì
Mercoledì	Venerdì
Giovedì	Sabato
Venerdì	Lunedì
Sabato	Martedì

La checklist deve contenere esplicito riferimento alla comunicazione di preavviso della visita in azienda, la data e la modalità del preavviso stesso. Qualora non vi sia alcun preavviso la checklist deve indicarne espressamente l'assenza.

I dettagli specifici per ogni tipologia di controllo e per ogni misura/sottomisura/azione saranno approfonditi all'interno di specifici Prontuari operativi redatti ed approvati dall'AVEPA.

11.6 Rapporti di controllo all'organismo pagatore⁵⁴

Relativamente ai controlli effettuati da Organismi Delegati, l'art. 36 del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i. prevede che vengano trasmesse all'organismo pagatore informazioni sufficienti sui controlli eseguiti e che sia conservata, da parte di quest'ultimo, una pista di controllo. Nell'allegato a suddetto regolamento è contenuta una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata.

La definizione delle piste di controllo è di competenza del Settore Sospensioni e Deleghe dell'Area Autorizzazione della sede centrale dell'AVEPA.

12. CASI PARTICOLARI

12.1 Cause di forza maggiore

Possono essere riconosciute, ai sensi dell'articolo 47 del reg. (CE) 1974/2006, così come richiamate dagli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (al paragrafo 2.5), le seguenti cause di forza maggiore (tra parentesi la relativa documentazione probante):

- a) decesso dell'agricoltore (certificato di morte)
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale)
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate)
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche)
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento (denuncia alle forze dell'ordine)
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico (certificato dall'autorità sanitaria competente o da un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attesta la presenza dell'epizoozia).

A queste fattispecie viene aggiunta anche la seguente:

⁵⁴ Paragrafo così modificato con decreto del Direttore n. 32 del 24 febbraio 2010.

- g) fitopatie che colpiscono in tutto o in parte la superficie aziendale (ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente).

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”. Nel caso in cui la responsabilità istruttoria sia in capo ad una SPA, il riconoscimento della causa di forza maggiore al di fuori dei sette casi sopra codificati deve essere effettuato solo dopo aver acquisito formale parere favorevole dall'Area Autorizzazione – Settore Sviluppo Rurale.

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere notificata per iscritto (raccomandata A/R oppure a mano) alla Struttura competente per l'istruttoria entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Se il beneficiario non completa l'iniziativa per cause di forza maggiore riconosciute non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti, in relazione agli interventi realizzati, e non si applica alcuna sanzione.

In linea generale per le misure a premio, se il beneficiario non completa il periodo di impegno per cause di forza maggiore e non vi è alcun subentrante, il premio annuale viene erogato in proporzione al periodo di mantenimento degli impegni.

In ogni caso, il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere sancito con decreto da parte della Struttura competente per l'istruttoria; tale provvedimento deve essere notificato in copia all'interessato tramite raccomandata A/R, nonché segnalato all'Area Autorizzazione – Settore Sviluppo Rurale per la necessaria attività di monitoraggio (nel caso in cui la competenza sia in carico ad una SPA).

12.2 Rinuncia parziale o totale⁵⁵

La rinuncia, parziale o totale, degli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, a partire dalla data di presentazione della domanda e durante tutto il periodo d'impegno.

La richiesta di rinuncia deve essere notificata per iscritto (raccomandata A/R oppure a mano) alla Struttura competente per l'istruttoria (per il dettaglio si rimanda al par. 7.3 Tabella riassuntiva competenze istruttorie). Nel caso di inolto tramite raccomandata A/R farà fede il timbro postale.

Nei casi di accoglimento di rinuncia totale presentata, la Struttura competente per l'istruttoria (nel caso non coincida con il Settore Sviluppo Rurale) dovrà inviare tempestiva comunicazione al Settore Sviluppo Rurale dell'Area Autorizzazione, al fine della registrazione a sistema della medesima nonché del monitoraggio complessivo del PSR. Tale comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- ✓ CUAA
- ✓ ragione sociale
- ✓ numero identificativo della domanda

⁵⁵ Paragrafo così integrato con decreto del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009.

- ✓ misura/sottomisura/azione
- ✓ estremi di protocollazione della richiesta di rinuncia
- ✓ riferimenti del decreto adottato (nel caso di rinuncia dopo la data di adozione del provvedimento di concessione del contributo)

12.2.1 Rinuncia prima del provvedimento di concessione del finanziamento

Se la rinuncia avviene prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

Il responsabile del procedimento provvederà ad annotare la rinuncia all'interno della checklist istruttoria, allegando copia della medesima.

Se la richiesta è stata notificata nelle modalità previste (o comunque è pervenuta all'Amministrazione prima della data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento) si ritiene concluso il relativo procedimento amministrativo, senza bisogno di ulteriore comunicazione al soggetto titolare della domanda.

Se la richiesta non è stata notificata nelle modalità previste e non è pervenuta all'Amministrazione prima della data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, tale rinuncia ricade nella fattispecie descritta al par. 12.2.2 del presente Manuale.

12.2.2 Rinuncia dopo del provvedimento di concessione del finanziamento⁵⁶

Se la rinuncia avviene dopo dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, fatte salve le cause di forza maggiore (paragrafo 12.1 del presente Manuale), a carico del beneficiario sono previsti:

1. la decadenza totale/parziale dall'aiuto;
2. il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali;
3. l'applicazione, nei casi previsti, delle specifiche penalizzazioni e sanzioni;
4. per le misure del Titolo II, in caso di decadenza totale, l'esclusione dalla possibilità di presentare domanda per un'analogia categoria (investimento o immateriale) di operazione (cofinanziata nei bandi del PSR 2007-2013) per due anni dalla data del provvedimento di decadenza;
5. per le misure del Titolo I, in caso di *rinuncia parziale*, il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale. La rinuncia parziale non è ammissibile nei confronti di impegni che costituiscono requisito per l'ammissibilità a contributo (ad esempio adesione a misure per le quali è fissato l'obbligo di assunzione dell'impegno sull'intera SAU aziendale, ecc.).

Qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, la rinuncia non è ammessa in relazione alle parti di domanda che presentano irregolarità.

Il responsabile del procedimento provvederà ad annotare la rinuncia all'interno della checklist istruttoria, allegando copia della medesima.

⁵⁶ Paragrafo così modificato con decreto del Direttore n. 32 del 24 febbraio 2010.

La rinuncia si ritiene accolta solo a seguito dell'adozione di uno specifico decreto da parte della Struttura competente per l'istruttoria. Tale decreto, che costituisce anche la conclusione del relativo procedimento amministrativo, dovrà essere notificato all'interessato tramite raccomandata A/R.

Per le sole Misure 211 e 214 (esclusa la Sottomisura H), la cui competenza dopo la concessione del finanziamento è individuata nel Settore Domanda a Superficie (SDS) dell'Area Autorizzazione:

- in caso di rinuncia parziale, il SDS effettua una presa d'atto della medesima all'interno della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- in caso di rinuncia totale senza recupero di somme precedentemente erogate, il SDS invia al beneficiario una specifica comunicazione di presa d'atto della medesima;
- in caso di rinuncia totale con recupero di somme precedentemente erogate, il SDS provvede ad adottare uno specifico decreto (con relativa iscrizione nel registro dei debitori), che dovrà essere notificato all'interessato tramite raccomandata A/R.

In tutti i casi, nell'eventualità di non accoglimento della richiesta di rinuncia dovrà essere inviata apposita comunicazione al richiedente ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i. Preso atto delle eventuali controdeduzioni prodotte dalla controparte, l'eventuale definitivo non accoglimento deve essere notificato tramite raccomandata A/R.

12.3 Cessazione totale dell'attività agricola

Per le misure di investimento la cessazione totale di attività agricola (salvo cause di forza maggiore) non è ammessa per un periodo di 5 o 7 anni successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento sul BUR, a seconda della tipologia di investimento (par. 2.6 "Stabilità dell'operazione" dell'allegato A alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.).

Per le misure del Titolo I, non si procede al recupero dei contributi già erogati se il beneficiario ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

Il responsabile del procedimento provvederà ad annotare la cessazione dell'attività agricola all'interno della checklist istruttoria ed avviare il procedimento di decadenza laddove previsto.

Il procedimento amministrativo si riterrà concluso solo a seguito della notifica all'interessato tramite raccomandata A/R di copia del decreto adottato da parte della Struttura competente per l'istruttoria che prende atto della cessazione totale dell'attività agricola da parte del beneficiario e, ove pertinente, dispone il recupero dei contributi già erogati maggiorati dagli interessi legali.

12.4 I casi di cessione (subentri)⁵⁷

Fatto salvo quanto eventualmente specificato nelle singole schede di misura del bando, i casi di subentro negli impegni previsti in domanda sono quelli elencati e normati nel paragrafo 2.7 "Variabilità del soggetto beneficiario" del documento degli indirizzi procedurali approvato dalla Regione del Veneto (allegato "A" alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.).

La richiesta di subentro deve essere notificata per iscritto (raccomandata A/R oppure a mano) alla Struttura competente per l'istruttoria entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data dell'insediamento. I requisiti del subentrante sono oggetto di verifica al termine della quale viene comunicato, con raccomandata A/R, il parere positivo o negativo al subentrante stesso e al

⁵⁷ Paragrafo così integrato e modificato con decreto del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009.

beneficiario originario. Nel caso di esito positivo, la competente Struttura provvede a formalizzare il subentro tramite l'adozione di un decreto, copia del quale deve essere inviata in allegato alla comunicazione di cui sopra. Tale comunicazione, nel caso di subentro totale, rappresenta per il cessionario la conclusione del procedimento amministrativo a suo carico con riguardo alla specifica istanza di contributo.

12.4.1 Gestione dei subenti per le misure che prevedono premi pluriennali

Si tratta di subenti riferiti a domande di misure/sottomisure/azioni che prevedono l'erogazione di un premio annuale per un certo numero di anni (la maggior parte delle sottomisure/azioni di misura 214, misura 221, trascinamenti misure 214 e 221). Durante il periodo di impegno, ogni anno il beneficiario è tenuto a presentare una specifica domanda di pagamento.

In tali fattispecie di domande, se durante il periodo di impegno/vincolativo il cessionario viola le condizioni per la concessione del contributo, è tenuto alla restituzione degli aiuti anche per il periodo precedente il subentro.

Possono verificarsi due differenti situazioni:

Subentro prima del termine per la presentazione della domanda annuale di pagamento

Nei casi di subentro, parziale o totale, di una nuova azienda sopravvenuto prima del termine per la presentazione della domanda annuale di pagamento, il cessionario deve:

- 1 provvedere alla costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale;
- 2 presentare attraverso gli applicativi informatici dell'AVEPA l'istanza di subentro e contributo:

Per le misure gestite tramite l'applicativo “PSR 2007-2013”:

- I. presentare, attraverso lo specifico modulo di subentro nell'applicativo informatico dell'AVEPA, una domanda di aiuto indicante come beneficiario la propria azienda. Tale domanda deve essere stampata, sottoscritta e protocollata secondo le modalità indicate al par. 2.1 del presente Manuale.

Se il cedente ha già inserito a sistema una propria domanda di pagamento per l'annualità in corso:

- ✓ in caso di subentro totale, è necessario annullare la domanda di pagamento presentata dal cedente prima di procedere con l'inserimento di una nuova domanda di aiuto a nome del cessionario (l'annullamento deve essere richiesto all'AVEPA per iscritto tramite raccomandata A/R oppure a mano);
- ✓ in caso di subentro parziale, è necessario per il cedente presentare una domanda di rettifica ai sensi dell'art. 25 del reg. (CE) 1122/2009

- II. presentare, attraverso l'applicativo informatico dell'AVEPA, una domanda di pagamento indicante come beneficiario la propria azienda (indicando al suo interno il numero di domanda di aiuto di cui al punto I). Tale domanda deve essere stampata, sottoscritta e protocollata secondo le modalità indicate al par. 2.1 del presente Manuale. La presentazione della domanda di pagamento è possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui la domanda di aiuto di cui al punto I sia già stata protocollata.

Per le misure gestite tramite l'applicativo “SOP”:

- I. presentare, attraverso l'applicativo informatico dell'AVEPA, una domanda indicante come beneficiario la propria azienda. Se il cedente ha già inserito a sistema una propria domanda per l'annualità in corso:
 - ✓ in caso di subentro totale, è necessario annullare la domanda presentata dal cedente prima di procedere con l'inserimento di una nuova domanda a nome del cessionario (l'annullamento deve essere richiesto all'AVEPA per iscritto tramite raccomandata A/R oppure a mano)
 - ✓ in caso di subentro parziale, è necessario per il cedente presentare una domanda di rettifica ai sensi dell'art. 25 del reg. (CE) 1122/2009 e per il cessionario una nuova istanza di contributo (indicando al suo interno il numero di domanda dell'anno precedente alla quale intende subentrare)
- 3 notificare per iscritto (raccomandata A/R oppure a mano) alla Struttura competente per l'istruttoria (secondo le indicazioni del par. 2.1 del presente Manuale) una richiesta di subentro, unitamente alla/e domanda/e ed alla documentazione eventualmente necessaria per effettuare il subentro prevista dalla specifica misura/sottomisura/azione.

I requisiti del subentrante sono oggetto di verifica da parte della Struttura competente. La competenza istruttoria è individuata come per le domande di aiuto.

Nel caso di esito positivo:

- i. la Struttura competente provvede a formalizzare il subentro tramite l'adozione di un decreto, copia del quale deve essere inviata sia al cessionario che al cedente;
- ii. il premio per la campagna in corso sarà erogato direttamente al nuovo beneficiario (cessionario), per la parte a cui ha diritto sulla base della domanda presentata.

Nel caso di esito negativo, la Struttura competente provvede a formalizzare tramite raccomandata A/R:

- i. al richiedente, la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso;
- ii. al cedente, l'avvio della procedura di decadenza (ove necessario).

Subentro dopo il termine per la presentazione della domanda annuale di pagamento

Nei casi di subentro, parziale o totale, di una nuova azienda sopravvenuto dopo il termine per la presentazione della domanda annuale di pagamento, il cessionario deve:

- 1 provvedere alla costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale;
- 2 presentare l'istanza di subentro:

Per le Misure gestite tramite l'applicativo "PSR 2007-2013":

presentare, attraverso lo specifico modulo di subentro nell'applicativo informatico dell'AVEPA, una domanda di aiuto indicante come beneficiario la propria azienda. Tale domanda deve essere stampata, sottoscritta e protocollata secondo le modalità indicate al par. 2.1 del presente Manuale.

Per le misure gestite tramite l'applicativo "SOP":

presentare, attraverso lo specifico modulo cartaceo di subentro predisposto dall'AVEPA, una domanda di subentro indicante come beneficiario la propria azienda.

- 3 notificare per iscritto (raccomandata A/R oppure a mano) alla Struttura competente per l'istruttoria (secondo le indicazioni del par. 2.1 del presente Manuale) una richiesta di subentro, unitamente alla domanda ed alla documentazione eventualmente necessaria per effettuare il subentro prevista dalla specifica misura/sottomisura/azione.

I requisiti del subentrante sono oggetto di verifica da parte della Struttura competente. La competenza istruttoria è individuata come per le domande di aiuto.

Nel caso di esito positivo:

- i. la Struttura competente provvede a formalizzare il subentro tramite l'adozione di un decreto, copia del quale deve essere inviata sia al cessionario che al cedente;
- ii. il premio per la campagna in corso sarà erogato al cedente, sia in caso di subentro totale che parziale. L'erogazione del premio è vincolata al rispetto degli impegni da parte del cessionario, per cui gli eventuali esiti non positivi di un controllo in loco avranno effetto:
 - per l'anno in corso sulla domanda di pagamento del cedente
 - se del caso, per gli anni precedenti sul cessionario

Nel caso di esito negativo, la Struttura competente provvede a formalizzare tramite raccomandata A/R:

- i. al richiedente, la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso;
- ii. al cedente, l'avvio della procedura di decadenza (ove necessario).

12.4.2 Gestione dei subentri per le misure del Titolo II⁵⁸

Il subentro per domande del Titolo II può avvenire:

- successivamente al provvedimento di concessione del finanziamento ma prima dell'erogazione del saldo
- nel caso di misure ad investimento, dopo l'erogazione del saldo ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità dell'operazione

In entrambi i casi, il cessionario deve:

- 1 provvedere alla costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale;
- 2 presentare alla Struttura competente per l'istruttoria, attraverso lo specifico modulo cartaceo di subentro predisposto dall'AVEPA, una domanda di subentro indicante come beneficiario la propria azienda, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per effettuare il subentro prevista dalla specifica misura/sottomisura/azione;
- 3 nel caso non sia ancora stato erogato il saldo, presentare nei termini previsti, attraverso l'applicativo informatico dell'AVEPA, la/e domanda/e di pagamento (anticipo, acconto, saldo) indicante/i come beneficiario la propria azienda (indicando al suo/loro interno il numero di domanda di aiuto del cedente). Ogni domanda di pagamento deve essere stampata, sottoscritta e protocollata secondo le modalità indicate al par. 2.1 del presente Manuale. La presentazione della domanda di pagamento è possibile solo ed esclusivamente dopo che la domanda di subentro sia già stata protocollata.

⁵⁸ Paragrafo così integrato e modificato con decreto del Direttore n. 32 del 24 febbraio 2010.

I requisiti del subentrante sono oggetto di verifica da parte della Struttura competente. La competenza istruttoria è individuata come per le domande di aiuto.

Nel caso di esito positivo:

- i. la Struttura competente provvede a formalizzare il subentro tramite l'adozione di un decreto, copia del quale deve essere inviata sia al cessionario che al cedente;
- ii. le eventuali domande di pagamento presentate verranno liquidate al cessionario;
- iii. l'eventuale polizza fideiussoria, presentata dal cessionario in allegato alla domanda di anticipo già presentata, dovrà essere oggetto di appendice al fine dell'intestazione della polizza al subentrante.

Nel caso di esito negativo, la Struttura competente provvede a formalizzare tramite raccomandata A/R:

- i. al richiedente, la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso;
- ii. al cedente, l'avvio della procedura di decadenza (ove necessario).

12.5 Varianti e modifiche

La gestione di varianti e modifiche segue i principi riportati negli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (al paragrafo 2.3).

Nel periodo che intercorre tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande e l'approvazione della graduatoria regionale con l'individuazione delle domande finanziarie, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Struttura competente per l'istruttoria tutte le variazioni riguardanti i dati dichiarati nella domanda, rilevanti ai fini dell'ammissibilità della stessa.

Le variazioni effettuate dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande non possono comportare un aumento del punteggio (ovvero la presenza di un elemento di preferenza o priorità), dell'importo dell'aiuto o della superficie a premio, mentre potranno determinarne una diminuzione.

Dopo l'approvazione della graduatoria regionale con l'individuazione delle domande finanziarie, la variante non può comportare variazione in diminuzione del punteggio (o della priorità/preferenza) riconosciuto ai fini dell'ammissibilità e della finanziabilità della domanda.

Al fine di orientare il responsabile del procedimento nella sua scelta, si esemplificano alcune varianti sostanziali (e perciò non ammissibili) che potrebbero verificarsi per le misure del Titolo II:

- varianti che comportano aggiunta di voci di spesa rispetto a quelle approvate in fase istruttoria: ad esempio, voce "macchinari" non presente in domanda di aiuto e presente nella richiesta di variante e/o nella domanda di pagamento;
- operazioni/investimenti che variano la tipologia e la finalità del macchinario o dell'opera rendicontata, rispetto a quanto presente nella domanda di aiuto: ad esempio, l'acquisto di una mungitrice automatica in luogo del preventivato carro miscelatore, oppure l'acquisto di serbatoi in luogo della pigiatrice, oppure la realizzazione di un capannone di stoccaggio cereali in luogo di una tettoia a copertura della fossa di ricevimento cereali.

Le varianti non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, possono essere autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale, se d'importo inferiore al 5% della spesa ammessa.

Qualora l'importo della variante non sostanziale sia superiore al 5% della spesa ammessa, il beneficiario deve richiedere (a mezzo di raccomandata A/R oppure a mano) la preventiva autorizzazione alla Struttura competente per l'istruttoria, la quale entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta deve comunicare (a mezzo di raccomandata A/R) l'accoglimento o il non accoglimento di detta variante. L'eventuale mancata risposta nei tempi previsti non può essere in alcun caso considerata come un silenzio-assenso da parte dell'Amministrazione.

Non sono da considerare varianti:

- le eventuali compensazioni di importo tra le voci di spesa approvate, qualora gli investimenti siano stati realizzati nella loro totalità;
- le modifiche strutturali al progetto approvato, qualora non vengano modificate la destinazione del fabbricato e la sua capacità produttiva, e il beneficiario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni urbanistiche.

12.6 Varianti e modifiche dopo il saldo dell'operazione⁵⁹

Per le misure di investimento, gli investimenti finanziati devono essere mantenuti e non possono subire modifiche sostanziali. Si rimanda a quanto previsto in particolare ai paragrafi 2.6 “Stabilità delle operazioni” e 2.7 “Variabilità del soggetto beneficiario” dell’allegato A alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.

Nel caso di cessione in affitto dell’azienda o di un ramo della stessa, il cessionario deve presentare alla Struttura competente, attraverso lo specifico modulo cartaceo di subentro predisposto dall’AVEPA, una domanda di subentro indicante come beneficiario la propria azienda e con allegata copia del contratto di affitto. Con tale domanda il subentrante sottoscrive anche gli impegni in essere durante il periodo vincolativo. Ad ogni modo eventuali violazioni degli obblighi prescritti durante il periodo vincolativo determineranno all'avvio del procedimento di decadenza nei confronti del beneficiario originario.

12.7 Proroghe

I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e l'effettuazione delle relative spese non sono prorogabili, salvo causa di forza maggiore (paragrafo 12.1 del presente Manuale), così come stabilito negli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto (al paragrafo 2.3).

Pertanto, non saranno prese in considerazione richieste di proroghe per cause diverse da quelle sopra indicate.

12.8 Economie di spesa o maggiori spese

Per tali fattispecie si fa riferimento a quanto stabilito al par. 5.3.7 degli indirizzi procedurali approvati dalla Regione del Veneto.

Le economie di spesa non determinano l'applicazione di riduzioni o sanzioni.

⁵⁹ Paragrafo così integrato e modificato con decreto del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009.

12.9 Mancata o parziale realizzazione dell'intervento (solo Misure del Titolo II)

Qualora l'intervento non sia realizzato entro il termine stabilito ed il punteggio medio ottenuto dai diversi indicatori di entità/gravità/durata (con riferimento agli impegni di natura documentale in applicazione dell'art. 12 del DM 20/03/2008) risulti pari o superiore a 5⁶⁰, il contributo viene revocato e viene disposta la restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o di acconto. In caso di decadenza totale è prevista per il soggetto beneficiario l'esclusione dalla possibilità di presentare domanda di aiuto per tutto il restante periodo di programmazione del PSR. Nel caso in cui, entro il termine assegnato l'intervento sia stato solo parzialmente eseguito, si rende necessaria la valutazione del grado di realizzazione dello stesso da parte dell'ufficio dell'AVEPA competente per l'istruttoria della domanda, al fine di verificare la funzionalità di quanto realizzato. Si possono verificare due ipotesi:

1. la parte dell'intervento realizzato non è funzionale, ovvero non consegue gli obiettivi fondamentali dell'iniziativa che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria. Ciò comporta la decadenza totale della concessione del contributo, la restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto e l'esclusione per il soggetto beneficiario dalla possibilità di presentare domanda di aiuto per tutto il restante periodo di programmazione del PSR;
- b) la parte dell'intervento realizzato è comunque funzionale, ovvero consegue gli obiettivi fondamentali dell'iniziativa che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria. L'ufficio, accertata la funzionalità di quanto eseguito e acquisita la documentazione relativa alle spese per opere/iniziative realizzate, calcola il contributo ammesso finale in relazione alle spese ammesse finali. Nel caso in cui il beneficiario abbia oltrepassato il termine assegnato per la conclusione dei lavori e/o della presentazione della domanda di pagamento e dei relativi allegati, va calcolato il punteggio medio ottenuto dai diversi indicatori di entità/gravità/durata (con riferimento agli impegni di natura documentale in applicazione dell'art. 12 del DM 20/03/2008):
 - ✓ un valore pari o superiore a 5⁶¹ comporta la decadenza totale della concessione del contributo, la restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto e l'esclusione per il soggetto beneficiario dalla possibilità di presentare domanda di aiuto per tutto il restante periodo di programmazione del PSR;
 - ✓ un valore inferiore a 5 comporta una riduzione nel contributo erogato.

13. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Di norma, il procedimento amministrativo si ritiene concluso con il pagamento del saldo (al netto di eventuali debiti) relativo alla specifica domanda di pagamento o aiuto/pagamento.

La Struttura competente per l'istruttoria è tenuta a svolgere periodicamente un monitoraggio sullo stato delle domande che ha in carico per ogni misura/sotto-misura/azione, al fine di verificare la chiusura di tutti i procedimenti amministrativi ovvero di individuare le cause ostative alla chiusura dei medesimi. Per la conclusione del procedimento amministrativo nei casi di rinuncia o subentro totali, si rimanda a quanto stabilito nei relativi capitoli del presente Manuale.

Nel caso di domande che risultano non ammesse, il procedimento amministrativo si ritiene concluso con l'adozione (e la comunicazione al richiedente tramite raccomandata A/R) del relativo

⁶⁰ DGR n. 1659/2008, Allegato A, punto 1.A "Impegni di natura documentale".

⁶¹ DGR n. 1659/2008, Allegato A, punto 1.A "Impegni di natura documentale".

provvedimento da parte della Struttura competente, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i.

Nel caso di domande che risultano ammissibili ma non finanziabili, il procedimento amministrativo si ritiene concluso con la comunicazione al beneficiario di cui al par. 9.5.2 "Comunicazione ai richiedenti non ammessi a finanziamento" del presente Manuale.

14. DECADENZA, REVOCA, ANNULLAMENTO

Si tratta di provvedimenti che possono essere adottati dalla P.A., e sono espressione dell'autotutela decisoria propria della P.A. In quanto tali richiedono per poter essere adottati la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (rispettivamente di decadenza, di revoca e di annullamento).

14.1 Decadenza

Rientrano nell'istituto giuridico della decadenza i provvedimenti di natura in senso lato sanzionatoria per la violazione da parte dell'interessato di adempimenti, oppure per il mancato esercizio di facoltà entro il termine indicato dalla legge.

In particolare, successivamente all'ammissione a finanziamento, può essere disposta la decadenza dal contributo a seguito di:

- a) accertamento, da parte della Struttura competente dell'AVEPA (anche su segnalazione fornita da organismo delegato o altro Ente) di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- b) per le misure del Titolo II, mancata o parziale realizzazione dell'intervento (per i dettagli di questa fattispecie si rimanda al paragrafo 12.9 "Mancata o parziale realizzazione dell'intervento" del presente Manuale);
- c) rinuncia da parte del beneficiario;
- d) rifiuto da parte del beneficiario (o di chi ne fa le veci) all'effettuazione del controllo in loco, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 26, punto 2, del reg. (CE) 1122/2009, richiamato all'articolo 2 del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.;

Per la casistica di cui al punto "c" non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di decadenza con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Procedura operativa del registro debitori", approvato con decreto del Direttore n. 601 del 15.10.2008.

Per le misure del Titolo II, in caso di decadenza totale, è prevista per il soggetto beneficiario l'esclusione dalla possibilità di presentare domanda per tutto il restante periodo di programmazione del PSR.

14.2 Revoca

Dalle ipotesi di decadenza sopra indicate deve essere tenuto distinto l'istituto della revoca.

La legge n. 241/1990 e s.m.i, art. 21 quinques, comma 1, recita: “*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti*”.

La revoca viene adottata nel caso in cui il relativo atto risulti inficiato da vizi di merito (cioè da vizi diversi dalla incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere che danno luogo invece alla possibilità di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies l. 241/1990 e s.m.i.) sulla base di una nuova valutazione degli interessi. Essa trova il suo fondamento nell’esigenza che l’azione amministrativa si adegui all’interesse pubblico, qualora questo muti.

La revoca è dunque quel provvedimento con il quale la stessa pubblica amministrazione elimina i propri precedenti atti che, senza essere illegittimi, presentino profili di inadeguatezza. Ovvero è l’atto discrezionale con il quale l’amministrazione fa cessare gli effetti che un precedente atto amministrativo ad efficacia durevole (cioè in grado di produrre ancora i propri effetti nel momento in cui l’amministrazione provvede a verificarne la perdurante opportunità) deve ancora produrre al fine di meglio tutelare l’interesse pubblico del momento (quindi per ragioni di opportunità), motivando adeguatamente la sua scelta.

Sono individuate tre specifiche situazioni:

1. sopravvenuti motivi di interesse pubblico
2. mutamento della situazione di fatto (c.d. revoca per sopravvenienza): tale situazione si verifica quando il provvedimento ha curato in modo ottimale l’interesse pubblico, ma con il trascorrere del tempo sono intervenute mutazioni dello stato di fatto, onde è divenuta inopportuna una statuizione all’origine adeguata
3. nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. revoca *ius poenitendi*): in questo caso la P.A. valuta nuovamente la stessa situazione già oggetto di ponderazione al momento dell’emanazione del provvedimento pregresso e si ridetermina in ordine alla originaria valutazione.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all’adozione di un provvedimento di revoca con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento “Procedura operativa del registro debitori”, approvato con decreto del Direttore n. 601 del 15.10.2008.

14.3 Annullamento

Tale casistica viene circoscritta alle situazioni nelle quali un’istanza è stata dichiarata finanziabile erroneamente, per un errore amministrativo della P.A. in fase istruttoria.

In questi casi si verifica un errore dell’AVEPA nella concessione del contributo, il quale comporta l’intervento in sede di autotutela mediante un provvedimento di annullamento. L’annullamento d’ufficio comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza “originaria” di uno o più vizi di legittimità.

L’annullamento d’ufficio è previsto dell’art. 21 nonies l. 241/1990 e s.m.i. La Struttura competente provvede a verificare:

- a) il riscontro di uno dei vizi di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza);
- b) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;
- c) il rispetto di un termine finale ragionevole.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di annullamento con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Procedura operativa del registro debitori", approvato con decreto del Direttore n. 601 del 15.10.2008.

15. RICORSI

A seconda della tipologia di provvedimento/atto con rilevanza esterna emanato dalle Strutture competenti è ammissibile una diversa tipologia di ricorso.

15.1 Provvedimenti di non ricevibilità, ammissibilità/non ammissibilità, finanziabilità/non finanziabilità, revoca, annullamento⁶²

Per tali tipologie di provvedimenti è ammissibile, alternativamente:

- a) il ricorso giurisdizionale al T.A.R., nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Qualora una domanda, a seguito del positivo accoglimento di un ricorso relativo alla sua ammissibilità o al suo punteggio di graduatoria, si collochi in graduatoria con un punteggio utile, l'Area Autorizzazione dell'AVEPA decreta il finanziamento a carico della disponibilità complessiva del piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale, dandone pronta comunicazione all'Autorità di Gestione.

15.2 Provvedimenti di decadenza

Per tale tipologia di provvedimenti è ammissibile il solo ricorso al Giudice Ordinario, nelle sedi e nei termini previsti dal Codice di procedura Civile.

16. ASSISTENZA TECNICA (misura 511)⁶³

La programmazione, il coordinamento generale e la responsabilità degli interventi di assistenza tecnica, in attuazione della misura 511 "Assistenza tecnica" del PSR, sono in capo all'Autorità di Gestione (Direzione regionale Piani e Programmi Settore Primario), che opera ed attiva gli interventi sulla base di uno specifico Piano e dei relativi programmi annuali, e comunque nel rispetto delle normative e delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di acquisizione di beni e servizi.

L'attivazione degli interventi a valere sulla misura 511 avviene secondo le *modalità* e le *procedure* stabilite dalla Regione del Veneto con DGR n. 3005 del 21.10.2008 e s.m.i.

⁶² Paragrafo così integrato con decreto del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009.

⁶³ Capitolo così integrato e modificato con decreti del Direttore n. 119 del 13 maggio 2009 e n. 32 del 24 febbraio 2010.

La compilazione della domanda di pagamento avviene a partire dai dati registrati nel fascicolo aziendale, secondo le indicazioni riportate al cap. 5 del presente Manuale, per quanto pertinenti. La competenza della costituzione/aggiornamento del fascicolo è assegnata all'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale. Nel caso di operazioni gestite dalla Regione del Veneto – Autorità di Gestione, l'idonea documentazione da utilizzare per la costituzione/aggiornamento del fascicolo deve pervenire all'AVEPA almeno 10 giorni lavorativi antecedenti alla data in cui l'Autorità di Gestione intende inserire a sistema la relativa domanda di pagamento.

Per le acquisizioni di beni, servizi e forniture attivate direttamente dalla Regione del Veneto, le fasi procedurali relative alla domanda di pagamento sono le seguenti:

1. presentazione alla competente Direzione Regionale aggiudicatrice, da parte del soggetto aggiudicatario beneficiario del pagamento, della seguente documentazione:
 - a. domanda di pagamento, regolarmente sottoscritta, in forma cartacea (utilizzando lo specifico modello predisposto dall'AVEPA)
 - b. fatture o documenti con forza probatoria equivalente attestanti l'importo della spesa
2. verifica della qualità e della regolarità delle forniture e dei servizi da parte della competente Direzione Regionale aggiudicatrice, con conseguente compilazione e sottoscrizione della specifica checklist di controllo;
3. sulla base della checklist di cui al punto 2, compilazione e sottoscrizione dell'attestazione della regolarità della fornitura/servizio e proposta di liquidazione da parte dell'Autorità di Gestione;
4. nel caso in cui il fascicolo aziendale del soggetto aggiudicatario beneficiario del pagamento non risulti già costituito ed aggiornato, trasmissione all'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale, da parte dell'Autorità di Gestione, della documentazione da utilizzare per la sua costituzione/aggiornamento;
5. costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al punto 4 da parte dell'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale (nel caso in cui non sia già costituito ed aggiornato all'interno dell'applicativo di gestione del fascicolo);
6. inserimento, da parte dell'Autorità di Gestione, all'interno dell'applicativo "PSR 2007-2013", della domanda di pagamento;
7. trasmissione all'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale, da parte dell'Autorità di Gestione, della seguente documentazione:
 - a. copia della domanda di pagamento regolarmente sottoscritta da parte del soggetto aggiudicatario beneficiario del pagamento
 - b. copia dell'atto di affidamento dell'acquisizione di beni, servizi e forniture (solo per la prima domanda di pagamento relativa all'affidamento)
 - c. copia della checklist di controllo di cui al punto 2
 - d. copia dell'attestazione della regolarità della fornitura/servizio e proposta di liquidazione
 - e. fatture o documenti con forza probatoria equivalente (in originale) attestanti l'importo della spesa
 - f. ove prevista, certificazione antimafia in corso di validità (non necessaria se già trasmessa con la prima domanda di pagamento relativa all'affidamento ed ancora in corso di validità)
8. attività di competenza dell'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale:
 - attività istruttoria e di controllo, secondo quanto specificato al par. 16.1 del presente Manuale, con compilazione dei relativi checklist e verbale

- creazione dell'elenco di proposta di liquidazione (con relativo flusso), all'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR"
9. trasmissione, per il seguito di competenza, all'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione della seguente documentazione:
- a. elenco di liquidazione
 - b. copia della checklist e del verbale di cui al punto 8, primo puntino
 - c. copia dell'attestazione della regolarità della fornitura/servizio e proposta di liquidazione trasmessa dall'Autorità di Gestione
 - d. distinta di consegna
10. attività di autorizzazione al pagamento, di competenza dell'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione
11. attività di esecuzione del pagamento, contabilizzazione e rendicontazione per la quota ammissibile FEASR e la quota relativa all'IVA

Per gli interventi da parte della Regione del Veneto che prevedono l'attivazione di incarichi professionali esterni nei confronti di persone fisiche, per attività di collaborazione, consulenza e/o di studio e ricerca o in caso di particolari esigenze connesse con la tipologia della spesa (es. tasse per espletamento di gare, affitto locali per riunioni, ecc.) o per pagamenti con scadenza a breve, in ogni caso di importo contenuto, nonché per il pagamento e la rendicontazione delle prestazioni intellettuali e d'opera, le fasi procedurali relative alla domanda di pagamento sono le seguenti:

1. presentazione alla competente Direzione Regionale aggiudicatrice, da parte del soggetto aggiudicatario beneficiario dell'incarico, della seguente documentazione:
 - a. fatture o documenti con forza probatoria equivalente attestanti l'importo della spesa
2. verifica della qualità e della regolarità delle forniture e dei servizi da parte della competente Direzione Regionale aggiudicatrice, con conseguente compilazione e sottoscrizione della specifica checklist di controllo;
3. trasmissione da parte dell'Autorità di Gestione della proposta di liquidazione alla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi, che provvede direttamente al pagamento del soggetto aggiudicatario sul capitolo di spesa del bilancio regionale;
4. sulla base della checklist di cui al punto 2 e del mandato di pagamento emesso dalla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi, compilazione e sottoscrizione dell'attestazione della regolarità della fornitura/servizio e richiesta di liquidazione da parte dell'Autorità di Gestione;
5. nel caso in cui il fascicolo aziendale del soggetto aggiudicatario beneficiario del pagamento non risulti già costituito ed aggiornato, trasmissione all'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale, da parte dell'Autorità di Gestione, della documentazione da utilizzare per la sua costituzione/aggiornamento;
6. costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al punto 5 da parte dell'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale (nel caso in cui non sia già costituito ed aggiornato all'interno dell'applicativo di gestione del fascicolo);
7. inserimento, da parte dell'Autorità di Gestione, all'interno dell'applicativo "PSR 2007-2013", della domanda di pagamento atta a ottenere il rimborso di quanto erogato al punto 3;
8. trasmissione all'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale, da parte dell'Autorità di Gestione, della seguente documentazione:
 - a. domanda di pagamento regolarmente sottoscritta da parte della Regione del Veneto

- b. copia dell'atto di affidamento dell'incarico professionale oppure dell'acquisizione di beni, servizi e forniture (solo per la prima domanda di pagamento relativa all'affidamento)
 - c. copia della checklist di controllo di cui al punto 2
 - d. copia dell'attestazione della regolarità della fornitura/servizio e richiesta di liquidazione contenente gli estremi del mandato di pagamento emesso dalla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi
 - e. fatture o documenti con forza probatoria equivalente (in copia) attestanti l'importo della spesa sostenuta
9. attività di competenza dell'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale:
- attività istruttoria e di controllo, secondo quanto specificato al par. 16.1 del presente Manuale, con compilazione dei relativi checklist e verbale
 - creazione dell'elenco di proposta di liquidazione (con relativo flusso), all'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR"
10. trasmissione, per il seguito di competenza, all'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione della seguente documentazione:
- a. elenco di liquidazione
 - b. copia della checklist e del verbale di cui al punto 9, primo puntino
 - c. copia dell'attestazione della regolarità della fornitura/servizio e richiesta di liquidazione trasmessa dall'Autorità di Gestione
 - d. distinta di consegna
11. attività di autorizzazione al pagamento, di competenza dell'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione
12. attività di esecuzione del pagamento, contabilizzazione e rendicontazione per la quota ammissibile FEASR e la quota relativa all'IVA
- Per tutte le operazioni attivate direttamente, l'AVEPA segnala preventivamente l'avvio dell'operazione all'Autorità di Gestione. Le fasi procedurali relative alla domanda di pagamento sono le seguenti:
1. presentazione all'AVEPA, da parte del soggetto aggiudicatario beneficiario dell'intervento, della seguente documentazione:
 - a. fatture o documenti con forza probatoria equivalente attestanti le spese sostenute
 2. verifica della qualità e della regolarità delle forniture e dei servizi da parte della competente Area dell'AVEPA, con conseguente:
 - compilazione e sottoscrizione di specifica checklist di controllo
 - apposizione dei timbri di regolare esecuzione e liquidazione contabile
 3. trasmissione all'Area Amministrativo Contabile (AAC) della seguente documentazione:
 - a. fatture o documenti con forza probatoria equivalente, di cui al punto 1 (con apposti i timbri di regolare esecuzione e liquidazione contabile)
 - b. checklist, di cui al punto 2, primo puntino
 4. attività di competenza dell'AAC:

- pagamento diretto del soggetto aggiudicatario sul capitolo di spesa del bilancio di funzionamento
 - nel caso in cui il fascicolo aziendale del soggetto beneficiario del pagamento (ovvero l'AVEPA) non risulti già costituito ed aggiornato, trasmissione al Settore Sviluppo Rurale della documentazione da utilizzare per la sua costituzione/aggiornamento
5. costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al punto 4 da parte del Settore Sviluppo Rurale (nel caso in cui non sia già costituito ed aggiornato all'interno dell'applicativo di gestione del fascicolo);
 6. inserimento, da parte dell'AAC, all'interno dell'applicativo "PSR 2007-2013", della domanda di pagamento atta a ottenere il rimborso di quanto erogato
 7. trasmissione al Settore Sviluppo Rurale (SSR), da parte dell'AAC, della seguente documentazione:
 - a. domanda di pagamento
 - b. copia della checklist di controllo di cui al punto 2, primo puntino
 - c. copia dell'atto di affidamento al soggetto aggiudicatario
 - d. copia del certificato di regolare esecuzione o dell'attestazione della regolarità della fornitura/servizio e liquidazione contabile
 - e. fatture o documenti con forza probatoria equivalente (in copia) attestanti le spese sostenute (con apposti i timbri di regolare esecuzione e liquidazione contabile)
 - f. attestazione di pagamento
 8. attività di competenza dell'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale:
 - attività istruttoria e di controllo, secondo quanto specificato al par. 16.1 del presente Manuale, con compilazione dei relativi checklist e verbale
 - creazione dell'elenco di proposta di liquidazione (con relativo flusso), all'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR"
 9. trasmissione, per il seguito di competenza, all'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione della seguente documentazione:
 - a. elenco di proposta di liquidazione
 - b. copia della checklist e del verbale di cui al punto 8, primo puntino
 - c. distinta di consegna
 10. attività di autorizzazione al pagamento, di competenza dell'Area Autorizzazione – Macrofunzione Autorizzazione
 11. attività di esecuzione del pagamento, contabilizzazione e rendicontazione per la quota ammissibile FEASR e la quota relativa all'IVA

16.1 Attività di controllo

L'attività di controllo nell'ambito delle azioni di "Assistenza tecnica" non è assimilabile alle normali attività di controllo definite ai Titoli I e II della parte II del reg. (CE) 1975/2006. I controlli sulla regolare fornitura del bene o esecuzione del servizio sono svolti dall'Amministrazione

aggiudicatrice, secondo quanto stabilito dalle procedure approvate con DGR n. 3005 del 21.10.2008 (ed eventuali s.m.i.).

La verifica della qualità e della regolarità delle forniture e dei servizi è tracciata all'interno di una specifica checklist di controllo, predisposta ed approvata dall'AVEPA in accordo con l'Autorità di Gestione.

L'attestazione della regolarità della fornitura/servizio è redatta secondo il modello predisposto ed approvato dall'AVEPA in accordo con l'Autorità di Gestione.

I controlli ulteriori, relativi alla "Domanda di pagamento", sono svolti dall'AVEPA – Settore Sviluppo Rurale. Essi riguardano la completezza della domanda di pagamento e dell'allegata documentazione, con particolare riguardo all'attestazione della regolarità della fornitura/servizio. Tali controlli sono tracciati all'interno di una specifica checklist e di un verbale predisposti ed approvati dall'AVEPA.

17. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI, RIDUZIONI E SANZIONI

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. 1205 del 20.03.2008 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- DGR n. 1659 del 24/06/2008 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DM 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR". Disposizioni regionali di attuazione";
- legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";
- reg. (CE) 1975/2006 "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo";
- reg. (CE) n. 1122/2009 "Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori" e s.m.i.

17.1 APPLICAZIONE REGG. (CE) 1975/2006 E 1122/2009, D.M. 1205 del 20.03.2008, DGR n. 1659 del 24.06.2008

17.1.1 MISURE TITOLO I

L'applicazione di riduzioni e di esclusioni è normata da:

- ✓ articolo 23 del reg. (CE) 1122/2009
- ✓ articoli 16, 17, 18, 22, 23 e 24 del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.
- ✓ articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 del D.M. 1205/2008
- ✓ articoli 3, 4, 5 del D.M. 1205/2008, per le Misure soggette al rispetto della Condizionalità e/o dei relativi Impegni Pertinenti
- ✓ allegato B alla DGR n. 1659/2008
- ✓ allegato A alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.

17.1.2 MISURE TITOLO II

L'applicazione di riduzioni e di esclusioni è normata da:

- ✓ articolo 31 del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.
- ✓ articoli 6, 12, 13, 14, 16 del D.M. 1205/2008
- ✓ allegato A alla DGR n. 1659/2008
- ✓ allegato A alla DGR n. 199/2008 e s.m.i.

Con nota prot. n. 6472 del 14.07.2008, il MIPAAF, sentiti i Servizi della Commissione Europea, specifica che “l'articolo 12 del decreto ministeriale 20 marzo 2008 si configura come una disciplina integrativa e complementare ai disposti comunitari, per le fattispecie non coperte dall'articolo 31” del reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i.

In particolare, l'articolo 31 prevede che debba applicarsi una riduzione del contributo da liquidare a saldo, qualora l'importo erogabile in base alla domanda di pagamento sia superiore del 3% rispetto all'importo liquidabile a seguito dell'esame di ammissibilità della domanda di pagamento stessa. I due importi si differenziano nel caso in cui alcune spese esposte nella domanda di pagamento non vengano ritenute ammissibili a seguito del controllo amministrativo effettuato dalla competente Struttura.

In ragione di ciò, per limitare la possibilità di contenzioso tra beneficiario e Amministrazione, appare opportuno individuare una casistica delle tipologie di spesa che non possono, in nessun caso, essere riconosciute ammissibili in sede di esame della domanda di pagamento (così come individuate al par. 9.2.3.2 “Domanda di pagamento: verifica ammissibilità ed eleggibilità delle spese” del presente documento), ed i cui titoli di spesa non devono pertanto essere inseriti dal beneficiario nella rendicontazione che allegano a detta domanda.

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni previste dall'articolo 31 del reg. (CE) 1975/2006, e quindi quelle per la parziale esecuzione dell'operazione.

17.2 APPLICAZIONE LEGGE N. 898 DEL 23.12.1986

In base a quanto disposto dalla legge n. 689/1981 al capo I, sezione I, art. 9 “Principio di specialità” le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale sono quelle previste dalla Legge n. 898/1986.

In base alla legge n. 898/1986 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

Ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 5 del 25.02.2005 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa” l'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa e ad emettere l'ingiunzione di pagamento è il Direttore dell'AVEPA.

Per la procedura che l’Ufficio istruttore della Struttura competente deve seguire per richiedere l’irrogazione di sanzioni amministrative si rimanda al “Manuale delle procedure per l’irrogazione di sanzioni amministrative nazionali”, approvato con decreto del Direttore n. 262 del 23.05.2007 e s.m.i.

18. PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI FEASR

L’articolo 44 bis del reg. (CE) 1290/2005 dispone che gli Stati Membri devono provvedere alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

Ai sensi dell’art. 2 del reg. (CE) 259/2008, le informazioni devono essere pubblicate su di un sito internet unico per ogni Stato Membro che gli utenti possono consultare attraverso uno strumento di ricerca.

Con decreto MIPAAF registrato dalla Corte dei Conti in data 5 settembre 2008, l’AGEA è stata designata quale organismo incaricato di costituire e gestire il sito unico di cui sopra.

19. COMUNICAZIONE ART. 34 REG. (CE) 1975/2006

Tutta l’attività di controllo sulle domande di contributo deve essere costantemente monitorata anche ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 34 del reg. (CE) 975/2006 e s.m.i., che prevede la trasmissione alla Commissione entro il 15 luglio di ogni anno di una relazione sull’esercizio finanziario FEASR precedente.

I contenuti principali di tale relazione sono riportati all’interno del medesimo art. 34.

I soggetti attuatori dei controlli o altro soggetto incaricato provvederanno alla registrazione, entro il 31 maggio di ogni anno, nel sistema informatico dell’AVEPA, delle informazioni necessarie alla predisposizione della relazione sopra menzionata.

L’Area Autorizzazione provvederà, quindi, ad elaborare le informazioni inserite dagli attuatori dei controlli ed alla redazione della relazione da inviare alla Commissione.